Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 180 del 4 agosto 1987 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 4 agosto 1987 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 73

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Testo aggiornato del decreto ministeriale 18 luglio 1985 recante: «Disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci».

Testo aggiornato del decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante: «Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero».

SOMMARIO

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Testo aggiornato del decreto ministeriale 18 luglio 1985 recante: «Disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci»:

Testo aggiornato del decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante: «Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero»:

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Testo aggiornato del decreto ministeriale 18 luglio 1985 recante: «Disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci».

Testo integrato con le modifiche disposte dal decreto ministeriale 7 agosto 1986, dal decreto ministeriale 13 febbraio 1987 e dal decreto ministeriale 11 maggio 1987, n. 186

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
(Definizioni)

I termini elencati hanno il significato di seguito indicato nelle disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci:

1) operazioni commerciali sono le importazioni e le esportazioni di merci di qualsiasi specie;
2) moduli valutari sono i documenti denominati dichiarazione valutaria di importazione e dichiarazione valutaria di esportazione, i cui due modelli sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto;
3) rappresentante dell'operatore è il soggetto incaricato con procura dallo stesso operatore di compiere atti relativi all'importazione o all'esportazione di merci;
4) merci non soggette a divieti economici, comunemente qualificate merci a dogana, sono le merci la cui importazione o esportazione è consentita in base ad autorizzazione generale;
5) merci soggette a divieti economici, comunemente qualificate merci a licenza, sono le merci la cui importazione o esportazione è consentita in base ad autorizzazione particolare;
6) importazioni e esportazioni domiciliate sono le operazioni commerciali definitive concernenti merci di valore superiore a lire venti milioni , il cui regolamento totale o parziale, anticipato o posticipato, è previsto oltre i dodici mesi che precedono o seguono la data di esecuzione dell'operazione doganale, fatta eccezione per le operazioni in cui la parte del corrispettivo da regolare in via anticipata o posticipata oltre i dodici mesi dalla data suddetta non supera il 10% del corrispettivo stesso e deve essere regolata entro ventiquattro mesi dalla data in questione;
7) importazioni definitive senza impegno di regolamento valutario sono le operazioni commerciali alle quali non è collegata alcuna controprestazione da parte di residenti come diretto corrispettivo delle merci importate;
8) esportazioni definitive senza impegno di regolamento valutario sono le operazioni commerciali alle quali non è collegata alcuna controprestazione da parte di non residenti come diretto corrispettivo delle merci esportate;

9) navi e aerei nazionali sono le navi e gli aerei di qualsiasi nazionalità, il cui esercizio è assunto da residenti;

10) navi e aerei esteri sono le navi e gli aerei di qualsiasi nazionalità, il cui esercizio è assunto da non residenti;

11) compensazione privata di merci è lo scambio tra residenti e non residenti di merci con altre merci o con prestazioni invisibili correnti di valore equivalente.

Le definizioni contenute nell'art. 1 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni sono applicabili anche al presente decreto e alle relative disposizioni di attuazione.

I termini merci estere, nazionali e nazionalizzate, importazioni ed esportazioni definitive, temporanee e a groupage, traffico internazionale, provviste di bordo e dotazioni di bordo hanno nel presente decreto e nelle relative disposizioni di attuazione, fatte salve le eccezioni espressamente previste, il medesimo significato accolto nella legislazione doganale.

ART. 2

(Disposizioni applicabili alle operazioni commerciali)

Alle operazioni commerciali, oltre alle disposizioni del presente decreto, si applicano le disposizioni valutarie contenute nel decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni e nelle relative disposizioni di attuazione, in quanto riferibili alle operazioni stesse; si applicano anche tutte le altre disposizioni non valutarie che le riguardano ed in particolare quelle concernenti i dazi doganali, i divieti economici, le procedure particolari di sorveglianza e di controllo, le misure sanitarie, le certificazioni e i controlli da parte di pubbliche amministrazioni, nonché le disposizioni emanate in attuazione della convenzione di Washington relativa al commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione.

ART. 3

(Disposizione di attuazione e interpretazione del decreto)

Il Ministero del commercio con l'estero si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi per l'emanazione mediante circolari delle disposizioni di attuazione del presente decreto e delle sue eventuali modifiche.

Fatta salva la competenza del Ministero del commercio con l'estero per quanto riguarda l'interpretazione del presente decreto, l'Ufficio italiano dei cambi può fornire direttamente l'interpretazione delle disposizioni di attuazione del decreto stesso.

ART. 4

(Competenze autorizzatorie)

Il Ministero del commercio con l'estero autorizza la deroga alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nelle disposizioni per la sua attuazione, ad eccezione dei casi in cui i poteri autorizzatori sono stati delegati con il presente decreto ovvero con il decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni e con le relative disposizioni di attuazione e applicazione. Resta ferma l'applicazione degli articoli 107 e 110, ultimo comma, del decreto ministeriale 12 marzo 1981.

Sono riservati al Ministero del commercio con l'estero gli eventuali provvedimenti valutari necessari per l'esecuzione delle operazioni relative all'importazione o esportazione di merci a licenza.

Quando l'esecuzione delle autorizzazioni particolari è subordinata a condizioni o controlli di natura valutaria specificatamente indicati, l'accertamento del loro verificarsi ovvero il loro esercizio è effettuato dalla banca abilitata che interviene nell'operazione, fatto salvo quando sia diversamente prescritto dalle autorizzazioni stesse.

ART. 5

(Termini di utilizzazione e pororoga per silenzio-assenso delle autorizzazioni particolari)

L'esecuzione delle operazioni commerciali, con riferimento alle quali siano state rilasciate autorizzazioni valutarie particolari, deve essere iniziata entro sei mesi dalla data del rilascio di queste ultime, qualora in esse non sia indicato alcun termine per la loro utilizzazione, ovvero entro il termine di utilizzazione prescritto nelle autorizzazioni medesime.

Qualora le operazioni commerciali non siano iniziate nei termini indicati nel primo comma ovvero non siano concluse entro gli eventuali termini a tal fine prescritti nelle autorizzazioni valutarie particolari, le domande di proroga dei termini stessi s'intendono accolte quando le autorità riceventi non forniscano al richiedente risposta negativa o interlocutoria con atto trasmesso entro trenta giorni dal deposito presso di esse delle domande, a condizione che queste ultime siano presentate alle autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni originarie prima della loro scadenza e non contengano elementi nuovi rispetto a quelli risultanti dalle autorizzazioni medesime. La proroga per silenzio-assenso non si applica alle autorizzazioni concernenti i termini di regolamento ed a quelle connesse con le autorizzazioni merceologiche rilasciate in deroga ai divieti economici.

Le autorizzazioni prorogate per silenzio-assenso devono essere utilizzate entro sei mesi dalla data in cui le relative domande s'intendono accolte secondo quanto prescritto nel comma precedente.

ART. 6

(Esecuzione degli adempimenti prescritti dal decreto)

Gli adempimenti prescritti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione possono essere assolti direttamente dall'operatore interessato ovvero da un suo rappresentante.

TITOLO II

DISCIPLINA DEI MODULI VALUTARI

ART. 7

(Esecuzione doganale delle operazioni commerciali)

Le importazioni e le esportazioni di merci di valore superiore a lire venti milioni sono consentite dalle dogane su presentazione dei moduli valutari di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Le importazioni e le esportazioni sono consentite dalle dogane senza presentazione dei moduli valutari, quando le merci hanno un valore non superiore a lire venti milioni, non costituente frazionamento di operazioni di ammontare superiore a questo limite, ovvero quando esse, indipendentemente dal loro valore, sono elencate nell'allegato 2 al presente decreto o sono riconducibili alle particolari fattispecie previste nelle disposizioni di attuazione del presente articolo.

ART. 8

(Presentazione differita in dogana dei moduli valutari)

La dogana ha facoltà di consentire la presentazione differita dei moduli valutari rispetto all'operazione doganale, quando l'operatore ne faccia richiesta per iscritto con indicazione delle ragioni che ne impediscono la puntuale consegna e del tipo e quantità della merce oggetto dell'operazione commerciale, dichiarando che il regolamento dell'operazione è previsto entro

termini autorizzati e impegnandosi a consegnare il modulo alla dogana non oltre il decimo giorno successivo a quello di esecuzione della operazione doganale.

La dogana può escludere l'operatore dal godimento per il futuro dell'agevolazione prevista dal presente articolo, quando la dichiarazione dell'operatore non corrisponda al vero o il suo impegno non venga puntuamente osservato. Essa deve segnalare all'Ufficio italiano dei cambi le operazioni per le quali il modulo valutario non venga presentato entro trenta giorni dall'esecuzione dell'operazione doganale.

ART. 9

(Forma dei moduli valutari)

I moduli valutari prescritti nell'articolo 7 devono essere conformi ai modelli di cui all'allegato 1 del presente decreto e devono presentare le altre caratteristiche indicate nelle disposizioni di attuazione del presente articolo. Essi devono essere composti da tre fogli contrassegnati da numeri progressivi da 1 a 3 e devono essere stampati a cura e spese delle banche abilitate.

L'utilizzazione di moduli valutari con dimensioni, veste tipografica, carta o altre caratteristiche diverse da quelle prescritte deve essere autorizzata dall'Ufficio italiano dei cambi, che autorizza anche la stampa dei moduli valutari da parte di imprese non bancarie o enti che li utilizzano, dettando le eventuali prescrizioni di coordinamento con il presente decreto e le relative disposizioni di attuazione.

I moduli valutari, quando sono rilasciati direttamente dall'Ufficio italiano dei cambi ovvero quando sono rilasciati o consegnati dalle sue rappresentanze presso le filiali della Banca d'Italia, sono contrassegnati rispettivamente da asterisco e dalla sigla RA.

ART. 10

(Intestazione dei moduli valutari)

I moduli valutari devono essere intestati a residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino.

I moduli valutari relativi ad operazioni commerciali aventi per oggetto prodotti agricoli, sottoposti a regolamentazione della Comunità Economica Europea, possono essere intestati a soggetti che hanno residenza civilistica o sede in paesi esteri membri della Comunità e che sono in possesso dei prescritti certificati di importazione o di esportazione.

I moduli valutari relativi ad operazioni commerciali definitive senza impegno di regolamento valutario possono essere intestati a non residenti, quando concernono l'importazione di merci che rimangono di proprietà di non residenti e la loro successiva riesportazione ovvero l'esportazione di merci nei casi indicati nelle disposizioni di attuazione del presente articolo.

L'intestazione dei moduli valutari relativi ad operazioni commerciali a groupage deve avvenire con le modalità prescritte dalle disposizioni di attuazione del presente articolo.

ART. 11

(Consegna e compilazione dei moduli valutari)

Le banche abilitate consegnano i moduli valutari in bianco a chi li richiede per l'effettuazione di operazioni commerciali. Le banche abilitate possono consegnare i moduli valutari anche agli spedizioniere doganali o alle case di spedizione e trasporto che li richiedono per l'esecuzione delle operazioni loro affidate.

Le banche abilitate devono registrare il nome del soggetto a cui hanno consegnato i moduli valutari e le informazioni relative al loro stato di utilizzazione.

Entro i centoventi giorni successivi alla data di consegna dei moduli valutari, deve essere comunicato il loro stato di utilizzazione alla banca che li ha consegnati. La comunicazione deve essere rinnovata entro i successivi centoventi giorni per i moduli non utilizzati o non restituiti al momento della prima comunicazione.

I moduli valutari sono compilati nella parte non riservata alle banche abilitate e firmati in ciascun foglio dagli operatori, cui sono stati consegnati, ovvero da un loro rappresentante.

È vietata la consegna da parte delle banche abilitate di moduli valutari in bianco, muniti del visto delle banche medesime.

ART. 12
(Apposizione del visto bancario sui moduli valutari)

I moduli valutari, debitamente compilati, devono essere presentati, prima o dopo la loro utilizzazione in dogana, alla banca abilitata che li ha consegnati. Quest'ultima appone sui moduli il proprio visto per attestare la conformità alle disposizioni valutarie dell'operazione sottoposta al suo esame.

Il visto bancario sui moduli valutari deve essere apposto prima della loro utilizzazione in dogana quando le operazioni non siano eseguibili entro i termini di regolamento autorizzati in via generale dall'art. 12 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni nonché quando i moduli si riferiscano all'esportazione di merci temporanea o definitiva senza impegno di regolamento valutario, all'importazione dei prodotti siderurgici di cui alle voci 73.01, 73.02, 73.07, 73.08, 73.09, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.14, 73.15, e 73.18, della tariffa dei dazi doganali, all'introduzione di merci in deposito doganale ai sensi del successivo articolo 26, ovvero infine concernano le importazioni di oro greggio assunto in prestito ai sensi del secondo comma dell'articolo 31 e le successive riesportazioni. La dogana ha facoltà di consentire nei casi di urgenza l'utilizzazione di moduli valutari senza visto bancario preventivo; tale facoltà potrà essere in particolare esercitata per evitare ritardi nell'inoltro di merci deperibili o per snellire il traffico di frontiera.

Quando i moduli valutari sono firmati da un rappresentante dell'operatore, copia della procura deve essere conservata agli atti della banca che appone il visto sui moduli. L'esibizione della procura non è richiesta quando i moduli valutari sono firmati da spedizionieri doganali o da case di spedizione e trasporto per conto degli operatori interessati, sempreché tali rappresentanti esibiscano i documenti di trasporto ovvero dichiarino di aver ricevuto comunicazione d'incarico da parte dell'operatore rappresentato.

ART. 13
(Utilizzazione in dogana dei moduli valutari)

I moduli valutari sono direttamente utilizzabili, salvo che non sia diversamente prescritto, presso qualsiasi dogana anche frazionatamente per un massimo di dieci operazioni doganali.

Quando i moduli valutari sono vistati da banca abilitata prima dell'utilizzazione doganale, quest'ultima deve avvenire entro centottanta giorni dall'apposizione del visto. La parziale utilizzazione dei moduli valutari protrae la loro validità fino alla conclusione delle operazioni. Restano fermi i più brevi termini eventualmente prescritti dalle disposizioni non valutarie richiamate nel precedente articolo 2.

ART. 14
(Smistamento dei moduli valutari)

L'operatore deve presentare i tre fogli del modulo valutario alla dogana all'atto dell'importazione o dell'esportazione unitamente ai provvedimenti e ai documenti di carattere non valutario eventualmente prescritti.

La dogana, riscontrata la concordanza dei dati apposti sul modulo valutario con la dichiarazione doganale e con gli altri eventuali provvedimenti di carattere non valutario ed effettuati gli adempimenti d'istituto, provvede ad apporre sui fogli ricevuti, nell'apposito spazio, le attestazioni

di scarico, queste ultime devono evidenziare la dogana presso cui è effettuata l'operazione e la relativa data e devono essere convalidate con il timbro e con la firma del funzionario competente. La dogana trattiene il foglio contrassegnato con il n. 3 e restituisce gli altri due fogli all'operatore interessato, il quale deve immediatamente inoltrarli alla banca abilitata che li ha consegnati.

Ove lo scarico sia parziale, la dogana differisce la restituzione prevista dal comma precedente al momento in cui viene effettuato l'ultimo scarico, fatto salvo quando occorra procedere al regolamento valutario del modulo parzialmente utilizzato ovvero occorra proseguire le operazioni presso altra dogana. In tali casi la dogana in possesso del modulo valutario restituisce temporaneamente all'operatore i fogli contrassegnati con il n. 1 e il n. 2, perché possa esibirli alla banca prescelta per il regolamento ovvero all'altra dogana, alla quale deve presentare, perché la conservi agli atti, anche una fotocopia del foglio contrassegnato con il n. 1, dichiarata conforme all'originale con attestazione apposta su di essa e firmata dall'operatore medesimo. Ad operazione doganale conclusa l'operatore deve restituire i fogli n. 1 e n. 2 del modulo alla banca che li ha consegnati.

Gli operatori ovvero gli spedizionieri e le case di spedizione e trasporto, qualora smarriscano i fogli dei moduli valutari in loro possesso, devono presentare alla banca che li ha consegnati, dichiarazione di smarrimento con attestazione del rispettivo stato di utilizzazione e devono impegnarsi a riconsegnarli alla stessa banca qualora siano ritrovati.

Le banche abilitate devono controllare che i moduli da loro consegnati siano utilizzati in conformità delle disposizioni valutarie e che, in caso di mancato utilizzo, siano restituiti per l'annullamento o la sostituzione con nuovi moduli.

ART. 15

(abrogato)

ART. 16

(Moduli valutari concernenti operazioni commerciali di pubbliche amministrazioni)

I moduli valutari, concernenti operazioni commerciali effettuate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai Ministeri (uffici centrali e periferici), dalle Amministrazioni autonome dello Stato e dall'Istituto Superiore di Sanità, sono compilati e vistati dall'Ufficio italiano dei cambi ovvero, quando concernono operazioni commerciali temporanee o definitive senza impegno di regolamento valutario, dalle rappresentanze dell'Ufficio italiano dei cambi presso le filiali della Banca d'Italia. I moduli valutari, una volta compilati e vistati, sono firmati da un rappresentante dell'Amministrazione richiedente il rilascio dei moduli stessi.

Ai moduli valutari di cui al precedente comma, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente decreto e le relative disposizioni di attuazione.

TITOLO III

INTERVENTI BANCARI E OPERAZIONI PARTICOLARI

ART. 17

(Intervento delle banche nelle operazioni commerciali)

Le banche abilitate possono intervenire nelle operazioni commerciali solo quando, attraverso l'esame della documentazione esibita, accertano la loro regolarità e in particolare la sussistenza di tutte le condizioni prescritte, per la relativa esecuzione doganale, da disposizioni valutarie e dalle altre disposizioni richiamate nell'art. 2 del presente decreto.

Nel caso di operazioni commerciali relative a merci a dogana controllata, sottoposte a contingenti tariffari o a procedura di sorveglianza, nonché di quelle relative a francobolli, a prodotti agricoli sottoposti a regolamentazione della Comunità Economica Europea, ad importazioni a groupage e di prodotti siderurgici, l'intervento delle banche abilitate è subordinato anche all'osservanza di quanto prescritto per le singole fattispecie dalle disposizioni di attuazione del presente articolo.

Quando una banca abilitata ha erogato finanziamento in valuta estera a fronte di esportazione ancora da effettuare, il regolamento valutario di quest'ultimo deve essere effettuato tramite la stessa banca finanziatrice.

Nelle importazioni domiciliate il primo intervento della banca abilitata, prescelta dall'operatore, vincola quest'ultimo a svolgere le successive fasi dell'operazione presso la medesima banca. Nelle esportazioni domiciliate l'operatore è tenuto soltanto a chiedere l'apposizione del visto sui moduli valutari alla banca abilitata che ha effettuato il primo intervento. L'Ufficio italiano dei cambi può autorizzare la domiciliazione presso più banche con ripartizione delle rispettive quote, qualora sussistano particolari esigenze e l'operazione commerciale sia frazionabile.

In alternativa al controllo documentale prescritto nel primo comma, le banche abilitate, prima d'intervenire nelle operazioni commerciali, possono informarsi della loro regolarità valutaria presso le banche che sono precedentemente intervenute nelle operazioni medesime. Le banche interpellate sono tenute a fornire l'informazione richiesta.

ART. 18
(Assolvimento degli impegni valutari)

L'operatore è impegnato ad assolvere le prestazioni relative a operazioni commerciali con non residenti con le modalità ed entro i termini prescritti dalle disposizioni valutarie.

Gli impegni valutari si considerano assolti, qualora gli impegni assunti non siano stati in tutto o in parte adempiuti, quando l'operatore residente — anche prima della loro scadenza originaria o prorogata — esibisca alla banca abilitata, intervenuta nella operazione, documentazione idonea a comprovare che la mancanza di corrispondenza tra impegn assunti e impegni adempiuti è ascrivibile a ragioni indipendenti dalla volontà dei contraenti.

Nell'ipotesi di smarrimento degli esemplari dei moduli valutari che devono essere consegnati alle banche, queste possono ugualmente procedere agli stessi adempimenti previsti in caso di restituzione, una volta riscontrata la regolarità dei documenti doganali esibiti.

ART. 19
(Importazioni definitive senza impegno di regolamento valutario)

Sono autorizzate in via generale le importazioni definitive senza impegno di regolamento valutario. Esse sono consentite dalle dogane su presentazione di modulo valutario sottoposto a visto di banca abilitata.

ART. 20
(Esportazioni definitive senza impegno di regolamento valutario)

Le esportazioni definitive senza impegno di regolamento valutario sono autorizzate in via generale e sono consentite dalle dogane su presentazione di modulo valutario sottoposto a visto preventivo di banca abilitata, quando concernono merci rappresentate da:

a) materiali o pezzi di ricambio per riparazioni o sostituzioni a carico di residenti;

b) provviste di bordo per navi nazionali, che si trovano all'estero, nonché materiali o pezzi di ricambio destinati alla dotazione di bordo o alla riparazione di navi di nazionalità italiana, che si trovano all'estero;

c) generi alimentari per la costituzione di scorte presso scali aerei in territorio estero;

d) beni destinati al soccorso di popolazioni colpite da calamità naturali e altre situazioni di emergenza, qualora non siano inviati da parte o per conto di pubbliche amministrazioni;

e) beni destinati alla realizzazione di programmi di cooperazione con paesi in via di sviluppo, anche se poste in essere da parte e per conto di pubbliche amministrazioni, a condizione che la predetta destinazione dei beni risulti da dichiarazione del Ministero degli affari esteri;

f) beni, diversi da quelli indicati nelle precedenti lettera *d)* e *e)*, inviati per conto di pubbliche amministrazioni;

g) beni di consumo o beni strumentali, sempreché questi ultimi non usufruiscano del regime della temporanea esportazione, da utilizzare nell'ambito di lavori eseguiti all'estero o in mare aperto da imprese residenti;

h) beni materiali da conferire come apporto di capitale in imprese estere oggetto di investimento diretto da parte di residenti.

Le esportazioni di merci a dogana, di cui alla precedente lettera *d)*, senza impegno di regolamento valutario da parte o per conto di pubbliche amministrazioni sono consentite dalle dogane senza presentazione di modulo valutario. L'esportazione è subordinata all'invio da parte del Ministero degli affari esteri di apposita comunicazione al Ministero delle finanze e alla dogana interessata all'operazione.

Le esportazioni di merci, di cui alla precedente lettera *f)*, quando effettuate in proprio da parte di pubbliche amministrazioni, sono eseguibili con presentazione in dogana di modulo valutario vistato dall'Ufficio italiano dei cambi ai sensi del precedente art. 16.

I residenti sono autorizzati ad effettuare esportazioni definitive senza impegno di regolamento valutario di merci a dogana per fattispecie diverse da quelle indicate nel primo comma, il cui valore complessivo non superi nel corso di ogni anno solare il limite di due miliardi di lire, quando le merci sono inviate in Paesi aderenti all'OCSE, ovvero di cinquecento milioni di lire, quando le merci sono inviate in Paesi non aderenti all'OCSE. Le esportazioni sono consentite dalle dogane su presentazione di modulo valutario sottoposto al visto preventivo delle rappresentanze dell'Ufficio italiano dei cambi presso le filiali della Banca d'Italia. Le esportazioni effettuabili senza presentazione in dogana di modulo valutario ovvero in base ad autorizzazione particolare valutaria o di deroga ai divieti economici non concorrono alla determinazione dei limiti di valore sopraindicati.

Al di fuori dei casi indicati nel comma precedente le esportazioni di merci a dogana sono autorizzate dall'Ufficio italiano dei cambi e sono consentite dalle dogane su presentazione di modulo valutario sottoposto al visto preventivo di banca abilitata.

ART. 21
(Riesportazioni e Reimportazioni)

Le riesportazioni e le reimportazioni di merci, che sono restituite a seguito di scioglimento di contratti ovvero per loro sostituzione in quanto non conformi agli accordi contrattuali, nonché le importazioni e le esportazioni concernenti le merci sostitutive di quelle restituite devono essere effettuate con le modalità prescritte nelle disposizioni di attuazione del presente articolo.

ART. 22
(Importazioni temporanee e riesportazioni o trasformazioni in importazione definitiva)

Le importazioni di merci acquistate da residenti ed ammesse all'istituto doganale della temporanea importazione e le successive riesportazioni sono considerate, ai fini valutari, rispettivamente importazioni ed esportazioni definitive.

Le importazioni di merci che rimangono di proprietà di non residenti, ammesse all'istituto doganale della temporanea importazione, nonché le relative riesportazioni, sono autorizzate in via generale e devono essere effettuate con le modalità prescritte dalle disposizioni di attuazione del presente articolo. Tali operazioni devono trovare il loro perfezionamento valutario attraverso la

riesportazione, o la trasformazione in importazione definitiva, entro i termini originari o prorogati fissati nelle relative bollette doganali dagli organi competenti.

La trasformazione in definitiva delle temporanee importazioni di cui al secondo comma del presente articolo deve aver luogo in conformità delle disposizioni valutarie concernenti le importazioni definitive e con le modalità prescritte dalle disposizioni di attuazione del presente articolo.

Le merci elencate nel paragrafo A) dell'allegato 3 del presente decreto sono ammesse in via generale all'istituto doganale della temporanea importazione e alla successiva riesportazione.

ART. 23
(Esportazioni temporanee e reimportazioni o trasformazioni in esportazione definitiva)

Le esportazioni di merci che rimangono di proprietà di residenti, ammesse all'istituto doganale della temporanea esportazione, nonché le relative reimportazioni, sono autorizzate in via generale e devono essere effettuate con le modalità prescritte dalle disposizioni di attuazione del presente articolo. Tali operazioni devono trovare il loro perfezionamento attraverso la reimportazione, o la trasformazione in esportazione definitiva, entro i termini originari o prorogati indicati nelle relative bollette doganali dagli organi competenti. Le proroghe di questi termini vengono concesse dalla dogana con le modalità prescritte dalle disposizioni di attuazione del presente articolo.

I moduli valutari concernenti le esportazioni temporanee di merci sono sottoposti al visto preventivo di banca abilitata.

La trasformazione in definitiva delle temporanee esportazioni deve aver luogo in conformità delle disposizioni valutarie concernenti le esportazioni definitive e con le modalità prescritte dalle disposizioni di attuazione del presente articolo.

Le merci elencate nel paragrafo B) dell'allegato 3 al presente decreto sono ammesse con particolare modalità all'istituto doganale della temporanea esportazione.

ART. 24
(Forniture per l'esercizio della navigazione, per rappresentanze diplomatiche e per comandi Nato e Setaf)

L'importazione e l'esportazione di navi e galleggianti mobili, la fornitura di provviste di bordo destinate a navi e aerei nazionali o esteri, la fornitura di dotazioni di bordo destinate a navi di nazionalità italiana o estera, la fornitura di merci a comandi NATO o SETAF e a rappresentanze diplomatiche in Italiá, l'effettuazione di altre operazioni connesse con l'esercizio della navigazione, nonché la fornitura di merci destinate a botteghe di bordo, gestite da residenti su navi nazionali o estere, e l'amministrazione delle botteghe medesime, devono avvenire con l'osservanza delle modalità prescritte dalle disposizioni di attuazione del presente articolo.

ART. 25
(Esportazioni agevolate da parte di non residenti)

Gli stranieri ed i cittadini italiani, che risiedono all'estero e che hanno soggiornato in Italia, possono, in esenzione da qualsiasi formalità valutaria, portare al seguito fuori dal territorio nazionale, ovvero spedire all'estero con qualsiasi mezzo anche per il tramite di propri incaricati, beni d'uso acquistati in Italia, sempreché il valore di tali merci non superi il limite di lire venti milioni.

L'esportazione di beni d'uso di valore superiore a lire venti milioni è consentita dalla dogana su presentazione di modulo valutario, firmato da un incaricato della spedizione per conto del non residente.

ART. 26

(Merci introdotte in deposito doganale)

Le merci elencate nelle disposizioni di attuazione del presente articolo, quando intodotte in deposito o magazzino doganale, sono considerate importazioni ai fini valutari, a condizione che risultino vincolate alla successiva importazione doganale ovvero alle altre destinazioni indicate nelle disposizioni di attuazione del presente articolo.

L'introduzione delle merci nei depositi doganali e la loro successiva estrazione devono avvenire con l'osservanza delle modalità prescritte dalle disposizioni di attuazione del presente articolo.

ART. 27

(Compensazioni private di merci)

L'esecuzione degli accordi di compensazione privata di merci intercorsi tra residenti e non residenti deve essere autorizzata, anche per le merci a dogana, dal Ministero del commercio con l'estero. Le importazioni e le esportazioni delle merci oggetto degli accordi di compensazione privata sono effettuate con presentazione in dogana di moduli valutari sottoposti a visto di banca abilitata.

Il regolamento mediante merci dei compensi di lavorazione delle merci importate o esportate in via temporanea è consentito quando sia previsto nelle autorizzazioni doganali alla effettuazione delle operazioni commerciali temporanee concernenti le merci soggette a lavorazione.

ART. 28

(Operazioni commerciali con residenti nella Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino)

Le operazioni commerciali tra residenti in Italia e residenti nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino devono essere regolate in lire interne.

Le operazioni commerciali tra residenti in San Marino e soggetti che hanno residenza civilistica o sede in paesi diversi dall'Italia devono essere effettuate con l'osservanza delle disposizioni prescritte dal presente decreto per le importazioni e le esportazioni da parte di residenti in Italia.

ART. 29

(Operazioni commerciali dei residenti nei comuni di Campione d'Italia e Livigno)

Le importazioni dall'estero in Campione d'Italia e le esportazioni da Campione d'Italia verso l'estero, effettuate da persone fisiche residenti nel comune di Campione d'Italia, sono consentite senza emissione di moduli valutari ed il loro eventuale regolamento è libero.

Le operazioni commerciali tra persone fisiche residenti nel comune di Campione d'Italia e residenti nel restante territorio della Repubblica italiana devono essere effettuate con l'osservanza delle disposizioni prescritte dal presente decreto per le medesime operazioni intercorse tra residenti e non residenti. Le importazioni da Campione d'Italia devono essere regolate in lire interne e le esportazioni verso Campione d'Italia in valuta di conto valutario; in quest'ultimo caso è consentito il regolamento in lire interne, quando le merci siano destinate al consumo in Campione d'Italia e ciò risulti da dichiarazione dell'acquirente vistata dal sindaco del comune.

L'importazione di merci estere nel comune di Livigno deve essere effettuata con le modalità prescritte dalle disposizioni di attuazione del presente articolo. L'esportazione di merci da Livigno verso l'estero deve essere effettuata con l'osservanza delle disposizioni prescritte dal presente decreto e le relative operazioni doganali devono essere eseguite presso la dogana prescelta dall'esportatore.

ART. 30

(Scambi commerciali disciplinati da accordi internazionali)

Sono disciplinati dalle particolari disposizioni di attuazione, emanate dal Ministero del commercio con l'estero, gli scambi commerciali, regolati dai relativi accordi internazionali, che intervengono tra:

a) il Trentino Alto Adige e il Tirolo Vorarlberg;

b) la Zona di Gorizia-Udine e le Zone di Sesana, Nuova Gorizia e Tolmino;

c) la Zona di Trieste e le Zone di Buie, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia.

ART. 31

(Importazioni di oro greggio da destinare ad usi industriali)

Alle importazioni di oro greggio da destinare ad usi industriali, disciplinate dal decreto ministeriale 23 marzo 1968 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 25 marzo 1968, si applicano anche le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Le importazioni di oro greggio assunto in prestito da residenti per destinarlo esclusivamente ad usi industriali sono effettuate con presentazione in dogana di modulo valutario sottoposto a visto preventivo di banca abilitata, osservate le modalità prescritte dalle disposizioni di attuazione del presente articolo. Le successive esportazioni dell'oro da restituire sono effettuate con presentazione in dogana di modulo valutario sottoposto a visto preventivo di banca abilitata e sono subordinate ad autorizzazione di deroga ai divieti economici da parte del Ministero del commercio con l'estero.

TITOLO IV

OPERAZIONI DI TRANSITO E OPERAZIONI COLLEGATE

ART. 32

(Condizioni per l'effettuazione delle operazioni di transito)

Le operazioni di transito, autorizzate dall'art. 2 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, possono essere effettuate da transitari abituali, titolari di conto autorizzato, ovvero da transitari occasionali, non titolari di conto autorizzato, a condizione che:

1) abbiano per oggetto merci considerate a dogana ai fini dell'esportazione, merci contrassegnate da asterisco per le quali vige il sistema della autorizzazione automatica e comunque le merci comprese tra quelle indicate nelle disposizioni di attuazione del presente articolo;
2) l'ammontare complessivo del prezzo di vendita all'estero sia superiore, al momento della conclusione dell'accordo, al prezzo di acquisto, maggiorato delle eventuali spese accessorie che, in relazione a ciascuna delle due fasi delle operazioni, siano poste a carico del transitario residente. In casi eccezionali i transitari possono porre in essere operazioni in pareggio, purché dichiarino, specificandone i motivi, che le stesse, valutate nell'ambito dell'intera gestione aziendale, si presentano convenienti; i transitari abituali possono porre in essere anche operazioni in perdita, purché le stesse non compromettano la positiva gestione del conto autorizzato nel corso di ciascun anno solare, fermo restando il rilascio della dichiarazione sopraindicata;
3) siano osservati i termini di regolamento di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni.

Le operazioni di transito in perdita effettuate da transitari occasionali, aventi per oggetto le merci di cui al punto 1) del precedente comma, sono autorizzate dall'Ufficio italiano dei cambi.

Le operazioni di transito aventi per oggetto merci per le quali vige il sistema dell'autorizzazione discrezionale ai fini di deroga ai divieti economici all'esportazione — diverse da quelle indicate nelle disposizioni di attuazione del presente articolo — sono autorizzate dal Ministero del commercio con l'estero.

ART. 33
(Altre operazioni su merci estere)

I residenti che acquistano merci estere da destinare ad operazioni di transito, ovvero che acquistano le stesse da altri residenti, possono effettuarne l'importazione definitiva con le modalità previste nelle disposizioni di attuazione del presente articolo.

I residenti che acquistano merci estere per importarle, ovvero che acquistano le stesse da altri residenti, possono destinarle ad operazioni di transito con le modalità previste nelle disposizioni di attuazione del presente articolo.

I residenti che vendono ad altri residenti merci estere devono effettuare il regolamento delle operazioni, quando sia previsto in valuta estera, con le modalità prescritte nelle disposizioni di attuazione del presente articolo.

ART. 34
(Adempimenti delle banche abilitate)

Le banche abilitate, prima di dar corso al regolamento delle operazioni di cui al presente titolo, devono informarsi della loro regolarità valutaria presso le banche che in precedenza sono eventualmente intervenute nelle operazioni medesime. Le banche interpellate sono tenute a fornire l'informazione richiesta.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35
(Pubblicazione ed entrata in vigore del decreto)

Il presente decreto e le relative circolari di attuazione saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entreranno in vigore il 18 novembre 1985.

I moduli valutari emessi prima della entrata in vigore del presente decreto e delle relative circolari di attuazione continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni valutarie vigenti al momento della loro emissione.

Le banche abilitate possono utilizzare le scorte dei moduli valutari denominati denuncia e benestare bancario fino al 31 dicembre 1985, fermo restando l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di operazioni commerciali.

ART. 36
(Modifiche del decreto)

Le eventuali modifiche del presente decreto sono disposte con decreto del Ministro del commercio con l'estero, che provvede di concerto con il Ministro delle finanze, quando le modifiche riguardano la disciplina dei moduli valutari contenuta nel titolo II del decreto.

ART. 37
(Abrogazione di decreti ministeriali)

I decreti ministeriali 17 settembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 2 novembre 1981, e 12 giugno 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 4 luglio 1984, sono abrogati, fatto salvo quanto prescritto dall'art. 35, commi 2° e 3°, del presente decreto.

ALLEGATI AL DECRETO MINISTERIALE 18 LUGLIO 1985

ALLEGATO 1
Mod. A Import
Foglio

BANCA ....

CODICE BANCA

IMPORT N. 0 /

DICHIARAZIONE VALUTARIA DI IMPORTAZIONE

L'OPERATORE ....
Nome Indirizzo

....

Posizione Meccanografica — Codice Fiscale

DICHIARA DI IMPORTARE IN CONFORMITÀ DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI

IN DEFINITIVA 0
IN TEMPORANEA 1

PER ....
(Indicare il tipo dell'operazione)

CON PAGAMENTO .... **DATA FATTURA** ....

SCAD. IMPEGNO CONTRATT. M M A A

IN BASE A ....
(Indicare il provvedimento valutario particolare ove prescritto)

DEL .... **TERMINE DI UTILIZZAZIONE** ....

DA ..../....................
(Paese di proven. della merce) (Soggetto mittente della merce)

....
(Soggetto mittente della merce)

CREDITORE ..../....................
(Paese) (Soggetto)

LA SEGUENTE MERCE ....

....

PAESE DI ORIGINE .... **TARIFFA DOGANALE**

FATTURAZIONE **QUANTITÀ**

Valuta — Importo Lordo — Sconti Contrattuali — Importo Netto

CLAUSOLA DI RESA MERCE ....

COMPENSO A MEDIATORE NON RESIDENTE NO 0 SI 1

NOTE (riservato alla banca)

Il sottoscritto assume diretta responsabilità in merito all'autenticità e veridicità di tutta la documentazione relativa alla presente operazione.

Data .... **Firma** ....

VISTO DELLA BANCA

Data .... **Timbro e firma** ....

RISERVATO ALLA BANCA

CODICE
Banca Sportello

DOMICILIATA N.

CON IMPEGNO DI REGOLAMENTO VAL.
SENZA IMPEGNO DI REGOLAMENTO VAL. 0

NATURA DELLA TRANSAZIONE

TIPO PAGAMENTO % %

CODICE PAESE PROVENIENZA

CODICE PAESE CREDITORE

CODICE PAESE DI ORIGINE

CODICE VALUTA FATTURAZIONE

CODICE DI RESA MERCE

DATA ULTIMA OPER. DOG. M M A A

VALORE COMPLESSIVO UTIL. DOG.

VISTO DELLA BANCA

SUCCESSIVO 0
PREVENTIVO 1

ATTESTAZIONI DOGANALI DI SCARICO

Operazioni	Valore	Quantità	Bolletta Doganale	Firme dei funzionari della Dogana e timbri
Carico				Timbro della Dogana
1° scarico			definitiva / temporanea N.	
Rimanenza			del	(Firma del funzionario addetto)
2° scarico			definitiva / temporanea N.	Timbro della Dogana
Rimanenza			del	(Firma del funzionario addetto)
3° scarico			definitiva / temporanea N.	Timbro della Dogana
Rimanenza			del	(Firma del funzionario addetto)
4° scarico			definitiva / temporanea N.	Timbro della Dogana
Rimanenza			del	(Firma del funzionario addetto)
5° scarico			definitiva / temporanea N.	Timbro della Dogana
Rimanenza			del	(Firma del funzionario addetto)
6° scarico			definitiva / temporanea N.	Timbro della Dogana
Rimanenza			del	(Firma del funzionario addetto)
7° scarico			definitiva / temporanea N.	Timbro della Dogana
Rimanenza			del	(Firma del funzionario addetto)
8° scarico			definitiva / temporanea N.	Timbro della Dogana
Rimanenza			del	(Firma del funzionario addetto)
9° scarico			definitiva / temporanea N.	Timbro della Dogana
Rimanenza			del	(Firma del funzionario addetto)
10° scarico			definitiva / temporanea N.	Timbro della Dogana
Rimanenza			del	(Firma del funzionario addetto)

ALLEGATO 1
Mod. A Export
Foglio

BANCA ....

CODICE BANCA |____|

EXPORT N. 1 /

DICHIARAZIONE VALUTARIA DI ESPORTAZIONE

L'OPERATORE ....
Nome Indirizzo

....

|____| |____|
Posizione Meccanografica Codice Fiscale

DICHIARA DI ESPORTARE IN CONFORMITÀ DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI

IN DEFINITIVA [0]
IN TEMPORANEA [1]

PER ....
(indicare il tipo dell'operazione)

CON PAGAMENTO .... **DATA FATTURA** ....

SCAD. IMPEGNO CONTRATT. |__|__| M M A A

IN BASE A ....
(indicare il provvedimento valutario particolare ove prescritto)

DEL .... **TERMINE DI UTILIZZAZIONE** ....

VERSO .... / ....
(Paese di destinaz. della merce) (Soggetto destinatario della merce)

....
(Soggetto destinatario della merce)

DEBITORE .... / ....
(Paese) (Soggetto)

LA SEGUENTE MERCE ....

....

TARIFFA DOGANALE |____|

QUANTITÀ |____|

FATTURAZIONE

|__| |____| |____| |____|
Valuta Importo Lordo Sconti Contrattuali Importo Netto

CLAUSOLA DI RESA MERCE ....

COMPENSO A MEDIATORE NON RESIDENTE [NO 0] [SI 1]

NOTE (riservato alla banca)

Il sottoscritto assume diretta responsabilità in merito all'autenticità e veridicità di tutta la documentazione relativa alla presente operazione.

Data .... Firma ....

VISTO DELLA BANCA

Data .... Timbro e firma ....

RISERVATO ALLA BANCA

CODICE |____|____|
Banca Sportello

DOMICILIATA N. |____|

CON IMPEGNO DI REGOLAMENTO VAL. [ ]
SENZA IMPEGNO DI REGOLAMENTO VAL. [8]

NATURA DELLA TRANSAZIONE |____|

%

TIPO PAGAMENTO |____| |____|

%

|____| |____|

CODICE PAESE DESTINAZIONE |____|

CODICE PAESE DEBITORE |____|

CODICE VALUTA FATTURAZIONE |____|

CODICE DI RESA MERCE |____|

DATA ULTIMA OPER. DOG. |__|__| M M A A

VALORE COMPLESSIVO UTIL. DOG.

|____|

VISTO DELLA BANCA

SUCCESSIVO [0]
PREVENTIVO [1]

ATTESTAZIONI DOGANALI DI SCARICO

Operazioni	Valore	Quantità	Bolletta Doganale	Firme dei funzionari della Dogana e timbri
Carico				Timbro della Dogana
1° scarico			definitiva / temporanea N. ...	
Rimanenza			del ...	(Firma del funzionario addetto)
2° scarico			definitiva / temporanea N. ...	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ...	(Firma del funzionario addetto)
3° scarico			definitiva / temporanea N. ...	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ...	(Firma del funzionario addetto)
4° scarico			definitiva / temporanea N. ...	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ...	(Firma del funzionario addetto)
5° scarico			definitiva / temporanea N. ...	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ...	(Firma del funzionario addetto)
6° scarico			definitiva / temporanea N. ...	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ...	(Firma del funzionario addetto)
7° scarico			definitiva / temporanea N. ...	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ...	(Firma del funzionario addetto)
8° scarico			definitiva / temporanea N. ...	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ...	(Firma del funzionario addetto)
9° scarico			definitiva / temporanea N. ...	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ...	(Firma del funzionario addetto)
10° scarico			definitiva / temporanea N. ...	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ...	(Firma del funzionario addetto)

ALLEGATO 2

A) MERCI LA CUI IMPORTAZIONE DEFINITIVA È CONSENTITA DALLE DOGANE SENZA PRESENTAZIONE DI MODULO VALUTARIO E PER AUTORIZZAZIONE GENERALE DI DEROGA AI DIVIETI ECONOMICI

1) Merci la cui importazione è ammessa all'esenzione dal pagamento dei dazi doganali ai sensi ed alle condizioni previste nelle disposizioni preliminari alla tariffa doganale. Da tale agevolazione possono essere esclusi i soggetti che hanno occasione di attraversare frequentemente il confine;

2) apparecchi radioriceventi portatili di modeste dimensioni e di evidente uso personale, usati ed al seguito di viaggiatori;

3) pubblicazioni stampate in lingua straniera di carattere tecnico indirizzate al Ministero dei trasporti - direzione generale FF.SS.;

4) pubblicazioni e bollettini ufficiali contenenti gli atti sociali, studi e conclusioni di questioni tecniche inviate al Ministero dei trasporti - direzione generale FF.SS. da associazioni internazionali ferroviarie o di trasporti;

5) pubblicazioni inerenti al servizio telegrafico e radiotelegrafico ricevute dal Ministero delle poste e telecomunicazioni;

6) plichi sottofascia contenenti spartiti musicali e testi di opere teatrali, già inviati all'estero per l'esecuzione di opere teatrali e di concerti sinfonici, sempreché dal timbro di qualifica della Società italiana autori editori e dalla bolletta di esportazione (che dovrà essere esibita in dogana) risulti accertato che trattasi di spartiti e testi esportati ai sensi del punto 8) della successiva lettera B);

7) listini e opuscoli pubblicitari spediti, senza alcun corrispettivo, da non residenti a propri rappresentanti o corrispondenti in Italia;

8) etichette destinate ad essere applicate su prodotti nazionali da esportare, inviate gratuitamente da non residenti a imprese manifatturiere residenti. L'agevolazione è subordinata alla condizione che la destinazione delle etichette risulti chiaramente dalle loro caratteristiche, nonché da apposita annotazione apposta sulle dichiarazioni per le dogane e sui pacchi o plichi contenenti le etichette stesse;

9) moduli per contabilizzazione di biglietti di viaggio inviati alla Compagnia italiana turismo (C.I.T.) dalle amministrazioni non residenti concessionarie di ferrovie;

10) moduli di polizze di carico e di manifesti commerciali che le società non residenti di navigazione marittima od aerea inviano ai loro rappresentanti in Italia per l'espletamento delle normali operazioni di agenzia;

11) elenchi delle firme autorizzate dei propri funzionari, che le banche non residenti inviano a quelle residenti allo scopo di verificare gli ordini di pagamento che reciprocamente si scambiano. Stampati (moduli in bianco di assegni turistici, moduli di contabilizzazione inerenti alla emissioni di assegni turistici, materiali di propaganda), che i corrispondenti esteri inviano periodicamente alle banche residenti a titolo gratuito;

12) campioni senza valore importati per posta-lettera, limitatamente alle merci ed alle quantità per le quali tale mezzo di spedizione è consentito dalla vigente convenzione postale internazionale. Sono esclusi in ogni caso i campioni di colori organici sintetici anche del peso di soli 25 grammi;

13) campioni gratuiti di medicinali diretti a medici, a condizione che siano inviati dalle case estere direttamente ai singoli medici con precisa indicazione sull'indirizzo delle generalità, della qualifica e del recapito dei destinatari, e che sull'involucro esterno di ogni campione sia stabilmente apposta la legenda: «campione gratuito per i medici - vendita vietata» od altra equivalente, secondo quanto dispone la legge sanitaria;

14) campioni, di piccola entità e valore, di merci ancora a bordo, in banchina, o nei magazzini doganali per il collocamento della merce sul mercato, o per l'arbitraggio;

15) doni spediti al comitato centrale della Croce Rossa Italiana, in dipendenza di corrispondenza interscolastica fra scuole italiane e straniere (lavori, albums, giocattoli, ecc.);

16) rottami metallici in genere, macchinari e materiali ancora in efficienza ed utilizzabili, provenienti da lavori di riparazione o trasformazione di navi estere, effettuati da cantieri ed officine nazionali, a condizione che trattisi di materiali rimossi dalle navi medesime, perché sostituiti con altri forniti dai citati cantieri od officine e da questi direttamente importati. Quando non sia possibile accertare la provenienza, come sopra specificato, o lo sdoganamento sia richiesto da commercianti del ramo, la presente agevolezza non è applicabile.
È fatta eccezione per i rottami di ferro o di acciaio provenienti dai lavori di riparazione o trasformazioni di cui sopra e destinati a ferriere od acciaierie autorizzate per la ribollitura o la rifusione sotto vigilanza doganale, lo sdoganamento dei quali può essere richiesto dai predetti stabilimenti, a condizione che sia accertata la provenienza dai cantieri ed officine che hanno effettuato i lavori e che siano stati da questi direttamente venduti agli stabilimenti stessi. Lo sdoganamento può aver luogo anche con l'intermediazione di commercianti del ramo, a condizione che i rottami siano destinati agli stabilimenti di rifusione sotto il vincolo della bolla di cauzione;

17) piccoli quantitativi di materiali provenienti da scarti di bordo da navi estere costituiti principalmente da rottami di ghisa e di ferro, ceduti ad operai locali, a titolo di compenso in natura di prestazioni di lavoro, da capitani di navi che non paghino in valuta tali piccole prestazioni. Sono in ogni caso esclusi i materiali provenienti da recuperi di bordo;

18) introduzione nel territorio della Repubblica di materiali ferrosi e non ferrosi e rottami di gomma provenienti da recuperi nelle acque portuali e nelle immediate vicinanze del lido;

19) materiali vari di risulta ottenuti dalla demolizione di navi estere. Detta facoltà riguarda i materiali ricavati dalla demolizione dello scafo e delle strutture della nave, le normali dotazioni di bordo, nonché i materiali caricati a bordo del natante acquistato;

20) nazionalizzazione di avanzi di lavorazione dei materiali ferrosi già introdotti in temporanea importazione, di valore irrisorio in confronto dei materiali importati in temporanea e dei relativi prodotti finiti riesportati;

21) pezzi di ricambio per autoveicoli, destinati a turisti stranieri di passaggio nel territorio della Repubblica, per i quali pezzi di ricambio non sia da effettuare pagamento all'estero, spediti con qualsiasi mezzo, a meno che la dogana, a causa della quantità dei pezzi presentati, abbia motivo di dubitare sulla effettiva destinazione della merce;

22) coppe, trofei ed altri oggetti vinti in competizioni sportive internazionali;

23) merci abbandonate, confiscate o sequestrate, cedute dalle dogane in base alle disposizioni vigenti in materia, sempreché l'importazione non sia effettuata dall'originario destinatario della merce o da colui al quale furono confiscate o sequestrate;

24) reimportazione in franchigia di merce nazionale di ritorno;

25) merci recuperate a bordo di navi nazionali a seguito di pulizia di stive, sentine o serbatoi

B) MERCI LA CUI ESPORTAZIONE DEFINITIVA È CONSENTITA DALLE DOGANE SENZA PRESENTAZIONE DI MODULO VALUTARIO E — CON ESCLUSIONE DELLE MERCI DI CUI AI PUNTI 2), 3), 6) E 12) — PER AUTORIZZAZIONE GENERALE DI DEROGA AI DIVIETI ECONOMICI

1) Piccole quantità di merci portate al seguito dai viaggiatori per evidente uso personale, effetti, armi (limitatamente alle armi per la difesa personale e da caccia e relative munizioni, purché accompagnate da prescritto permesso delle autorità di P.S.), strumenti portatili, macchine fotografiche, da cucire e da scrivere, biciclette, libri, biancheria da letto e da tavola. Tali merci devono essere usate e proporzionate alla condizione sociale dei proprietari.
L'esportazione viene consentita quand'anche gli oggetti non siano portati direttamente dal viaggiatore, a condizione che il tempo trascorso dopo il suo passaggio non superi i tre mesi.
Dalla agevolazione possono essere escluse le persone che hanno occasione di attraversare frequentemente il confine.
L'esportazione degli oggetti preziosi è limitata a quelli che siano di uso comune e che costituiscano il corredo più strettamente personale e siano di valore proporzionato alla condizione sociale dei possessori;

2) effetti, mobili, libri e strumenti necessari alla professione, masserizie, arredi casalinghi e altri oggetti di uso domestico, compresi gli apparecchi radioriceventi usati, appartenenti a coloro che trasferiscono la propria residenza all'estero, purché il tutto sia usato e proporzionato, per quantità e valore, alla condizione sociale dei proprietari, e l'esportazione avvenga non oltre sei mesi dal giorno della dichiarazione di trasferimento della residenza. L'agevolazione è concessa soltanto se gli oggetti sono presentati nel loro complesso e non isolatamente. Sono inclusi nell'agevolazione i veicoli usati;

3) effetti nuovi ed usati costituenti il normale corredo da sposa, nonché i regali di nozze appartenenti a cittadini che, a seguito di matrimonio, trasferiscano la loro residenza all'estero;

4) oggetti spettanti:
— ai sovrani, capi di stato e principi di sangue delle famiglie regnanti, che dopo aver soggiornato nel territorio della Repubblica, ritornano all'estero;
— ai capi di missioni e ai membri del corpo diplomatico accreditati in Italia e regolarmente notificati al Ministero degli affari esteri;
— al gran maestro ed al gran cancelliere del Sovrano Ordine di Malta;
— ai funzionari consolari di carriera stranieri autorizzati ad esercitare la loro funzione in Italia.
L'agevolazione è consentita su apposita dichiarazione del Ministero degli affari esteri, nella quale dovranno essere elencati gli oggetti di oro, di platino e d'argento, nonché le automobili da diporto che vengono esportati;

5) effetti, mobili di primo impianto nonché altre merci inviate dal Governo italiano alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero. L'agevolazione è consentita su apposita dichiarazione del Ministero degli affari esteri;

6) effetti e mobili usati degli impiegati civili e militari dello stato che vanno all'estero per esercitarvi il loro ufficio e di cittadini italiani che vanno all'estero per disimpegnarvi incarichi ufficiali per conto dello stato. La concessione è fatta soltanto se gli oggetti sono presentati nel loro complesso e non isolatamente ed in base ad apposita dichiarazione dell'amministrazione statale di appartenenza o che dà l'incarico;

7) abiti, arredi teatrali usati e spartiti di opere che gli attori o artisti portano al seguito; strumenti usati dagli artisti ambulanti, animali condotti da giocolieri per pubblici spettacoli;

8) spartiti musicali e testi di opere teatrali, spediti all'estero per l'esecuzione di opere teatrali e di concerti sinfonici e che risultino muniti di timbro di qualifica apposto dalle agenzie principali della Società italiana autori ed editori su richiesta delle case editrici musicali interessate;

9) oggetti inviati da Amministrazioni statali in dono a istituti scientifici all'estero e destinati a servire per scopo scientifico o didattico;

10) moduli per contabilizzazione di biglietti di viaggio, inviati dall'Amministrazione ferroviaria a società ferroviarie, da società di navigazione marittima ed aerea o da compagnie di viaggi in genere, sempreché i relativi stampati siano distribuiti gratuitamente;

11) biglietti per viaggi ferroviari, marittimi ed aerei, da compiere in Italia, spediti dall'amministrazione ferroviaria, da società di navigazione marittima od aerea o da compagnie di viaggi in genere, per la vendita all'estero, sempreché i relativi stampati siano distribuiti gratuitamente;

12) campioni spediti all'estero con qualsiasi mezzo destinati a rappresentare oggetti di cui fanno parte, purché su di essi la destinazione ad uso di campioni sia chiaramente indicata;

13) campioni di prodotti petroliferi fino ad un peso di Kg. 10;

14) campioni gratuiti di medicinali diretti a medici a condizione che siano inviati da imprese residenti direttamente a singoli medici con precisa indicazione, sull'indirizzo: delle generalità, della qualifica e del recapito dei destinatari, e che sull'involucro esterno di ogni campione sia stabilmente apposta la legenda: «campione gratuito per i medici - vietata la vendita» od altra equivalente, secondo quanto dispone la legge sanitaria;

15) casse e urne contenenti i resti dei defunti, trasportati all'estero, come pure gli oggetti che ne formano ornamento. L'esportazione è concessa dalla dogana dietro presentazione del nulla osta rilasciato dall'autorità competente;

16) doni spedito dal comitato centrale della Croce Rossa Italiana, in dipendenza di corrispondenza interscolastica fra scuole italiane e straniere (lavori, albums, giocattoli, ecc.);

17) coppe, trofei ed altri oggetti messi in palio in competizioni sportive internazionali;

18) materiali destinati in maniera indubbia alla propaganda turistica italiana, da distribuire gratuitamente all'estero ed inviati a cura di enti turistici ufficiali;

19) imbarco di materiali di dotazione, nazionali e nazionalizzati, su navi di nazionalità estera gestite da armatori residenti, purché l'imbarco sia determinato da effettive necessità da comprovare con attestazione delle competenti capitanerie di porto.
In base a questa agevolazione le dogane potranno consentire anche l'imbarco di materiale radiotelegrafico di dotazione e dei piccoli pezzi di ricambio di scorta destinati, per uso di bordo, alla normale manutenzione della nave;

20) pacchi postali non ammessi per qualsiasi motivo allo sdoganamento, salvo che i pacchi stessi, in rapporto al periodo di giacenza, debbano considerarsi abbandonati e pertanto rispediti al mittente;

21) campioni per arbitraggio, prelevati da partite di merci non nazionalizzate, destinati ad analisi presso laboratori chimici o all'esame di camere arbitrali estere, purché i campioni siano proporzionati, per peso e valore, alla entità delle partite di merci che sono destinati a rappresentare. La spedizione può avvenire sia per ferrovia che per pacco postale;

22) merce giacente in dogana non ritirata dal destinatario residente di valore non superiore a Lit. 20.000.000

23) merci respinte dai destinatari, prima del loro svincolo, qualunque sia il valore, purché la rispedizione stessa sia effettuata dall'Amministrazione ferroviaria;

24) esportazioni di giornali «sottofascia».

C) MERCI LA CUI IMPORTAZIONE TEMPORANEA E LA CUI SUCCESSIVA RIESPORTAZIONE SONO CONSENTITE DALLE DOGANE SENZA PRESENTAZIONE DI MODULO VALUTARIO E — CON ESCLUSIONE DELLE MERCI DI CUI AL PUNTO 3) — PER AUTORIZZAZIONE DI DEROGA AI DIVIETI ECONOMICI

1) recipienti (botti, barili, sacchi, casse, ceste, bottiglie, damigiane, ecc.) vuoti per essere riempiti o pieni per essere vuotati (tra i recipienti sono da ricomprendere anche le «palette», costituite da un pezzo di legno e da una struttura sottostante di materiale ferroso, aventi la funzione di eliminare l'uso dell'imballaggio esterno);

2) teloni per copertura di vagoni ferroviari o di autocarri;

3) campioni e campionari non aventi valore commerciale o di uso;

4) campioni e campionari di merci, aventi valore commerciale o di uso ed introdotti al seguito di titolari o procuratori delle ditte interessate ovvero di viaggiatori di commercio che documentino tale qualifica, provenienti da qualsiasi paese, subordinatamente al trattamento di reciprocità. Tale facilitazione può essere estesa anche ai campioni e campionari costituiti da lavori in oro. Dalla agevolezza in parola sono esclusi i campioni di generi alimentari, di bevande, di tabacchi e, ad evitare abusi, dovranno essere osservate le cautele previste dalla Convenzione di Ginevra del 3 novembre 1923, pubblicata nella puntata 177 del B.U.D. dell'anno 1924;

5) bestiame destinato all'alpeggio;

6) autoveicoli usati (automobili, autofurgoni, torpedoni, corriere e simili) adibiti al trasporto di persone; motocicli e velocipedi usati, purché ai fini doganali siano ammissibili alle agevolezze del traffico internazionale;

7) autoveicoli con o senza rimorchio, adibiti al trasporto internazionale di merci, purché ai fini doganali siano ammissibili alle agevolezze del traffico internazionale;

8) apparecchi radio riceventi di tipo portatile introdotti a seguito immediato dei viaggiatori (non oltre un apparecchio per viaggiatore), e apparecchi radio riceventi sistemati su autovetture ammesse in temporanea importazione;

9) modelli per fusione, purché si tratti di quantitativi limitati e con l'osservanza di quanto previsto alla nota A, secondo comma, del Cap. 99 della tariffa doganale;

10) macchine, animali, imbarcazioni e materiale vario per competizioni sportive; armi e munizioni al seguito di sportivi partecipanti a gare di tiro a volo e tiro a segno (non più di due armi e 1.000 cartucce per ogni tiratore). È fatto obbligo agli enti, società e persone interessate di riesportare, non oltre tre mesi dalla fine della gara, tutto quanto è stato importato temporaneamente (salvo le munizioni utilizzate per le gare di tiro) per dette manifestazioni sportive;

11) coppe, trofei ed altri oggetti messi in palio in competizioni sportive internazionali;

12) cavalle fattrici e stalloni destinati alla monta in Italia. Il pagamento del compenso di monta dovuto alla scuderia estera per gli stalloni è effettuato su presentazione della bolletta di temporanea importazione e di una attestazione della scuderia estera stessa dalla quale risulti l'entità del compenso pattuito. La riesportazione delle cavalle fattrici temporaneamente importate per la monta può invece essere effettuata soltanto con presentazione in dogana di modulo valutario corredato di due distinte fatture: una, definitiva, per le spese (mantenimento, visite veterinarie, ecc.) effettivamente sostenute dalla scuderia italiana, l'altra pro-forma, con indicazione del compenso dovuto, quale tasso di monta, ad avvenuto accertamento dello stato di gravidanza della fattrice; la fattura pro-forma sarà sostituita da altra definitiva non appena la scuderia italiana avrà avuto assicurazione del suddetto stato di gravidanza;

13) oggetti d'arte destinati a mostre ed esposizioni con carattere internazionale, oppure organizzate da singoli o da gruppi di artisti, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo stabilite nelle premesse alla sezione XXI della tariffa doganale. Le relative bollette devono essere invalidate ai fini valutari e l'importazione e la riesportazione dovranno essere garantite da apposita dichiarazione, in possesso dell'importatore, rilasciata dal Ministero per i beni culturali ed ambientali;

14) attrezzi ed utensili portati al seguito di terzi per il montaggio di macchinari e materiali forniti da case estere, nonché degli strumenti elettrici e non elettrici per misure di grandezza, fenomeni vari e controllo ad uso dei meccanici e dei montatori. Le dogane dovranno accertare che le case fornitrici estere si siano assunte l'obbligo di procedere direttamente, con proprio personale al montaggio dei macchinari. L'agevolazione, prevista dall'art. 19 del trattato di commercio italo-elvetico del 27 gennaio 1923, è applicabile anche agli altri paesi, ai quali essa si rende estensibile in virtù della clausola della nazione più favorita;

15) programmi televisivi impressionati su pellicole cinematografiche da 16 e da 35 mm. e/o registrati su nastri videomagnetici e/o videocassette, ad esclusivo uso della televisione e materiale illustrativo (testi, fotografie, riproduzioni, dialoghi, ecc.) eventualmente spedito a corredo delle pellicole che non residenti inviano alle emittenti residenti pubbliche o private per la temporanea gratuita visione, a scopo di studio, a condizione che non siano destinati alla diffusione per televisione o alla cessione a terzi, ma restituiti all'ente mittente dopo la visione;

16) merci vincolate a carnet A.T.A., di cui alla convenzione doganale di Bruxelles del 6 dicembre 1961. I campioni coperti da carnets A.T.A., costituiti da merci sottoposte al vincolo della autorizzazione ministeriale, possono essere importati in temporanea senza presentazione di modulo valutario, ma con presentazione in dogana della autorizzazione stessa. Inoltre, la temporanea importazione di campioni coperti da carnets A.T.A. da paesi delle zone A1 - A2 -A3, di cui all'appendice 1 del decreto ministeriale 6 maggio 1976, è consentita avuto riguardo alla sola provenienza dei campioni stessi prescindendo dalla loro origine;

17) merci vincolate al carnet comunitario di circolazione di cui al regolamento CEE n. 3/84 del 19 dicembre 1983.

D) MERCI LA CUI ESPORTAZIONE TEMPORANEA E LA CUI SUCCESSIVA REIMPORTAZIONE SONO CONSENTITE DALLE DOGANE SENZA PRESENTAZIONE DI MODULO VALUTARIO E — CON ESCLUSIONE DELLE MERCI DI CUI AI PUNTI 1b) E 10) — PER AUTORIZZAZIONE GENERALE DI DEROGA AI DIVIETI ECONOMICI

1) recipienti ed imballaggi di qualsiasi genere, nonché intelaiature ed attrezzature con qualsiasi materia fabbricate:
   a) che siano adoperati per il trasporto all'estero di merci in esportazione temporanea o definitiva;
   b) che siano inviati all'estero per essere utilizzati per il trasporto in Italia di merci estere in importazione temporanea o definitiva;

2) teloni per copertura di vagoni ferroviari o di autocarri;

3) campioni e campionari non aventi valore commerciale o di uso, compresi quelli di calzature e pantofole, purché costituiti soltanto da campione per piede destro;

4) bestiame destinato all'alpeggio;

5) autoveicoli usati (automobili, torpedoni, corriere e simili) adibiti al trasporto di persone, motocicli e velocipedi usati, purché, ai fini doganali, siano ammissibili alle agevolezze del traffico internazionale, nonché barche a vela da regate temporaneamente esportate per partecipare a manifestazioni sportive all'estero, assistiti da «carnets de passage en Douane» rilasciati dal Touring club italiano;

6) autoveicoli, con o senza rimorchi, adibiti al trasporto internazionale di merci, carichi o vuoti, verso qualsiasi destinazione, purché, ai fini doganali, siano ammissibili alle agevolezze del traffico internazionale;

7) apparecchi radioriceventi, di tipo portatile, al seguito di viaggiatori (non oltre un apparecchio per viaggiatore) e apparecchi radioriceventi sistemati su autovetture ammesse a temporanea esportazione;

8) apparecchi radiotelegrafici e radiotelefonici, trasmittenti e riceventi, e loro parti staccate, nonché apparecchi radioelettrici in genere (radiogoniometri, radiofari, radioscandagli, ecc.), loro parti di ricambio ed accessori, accumulatori e motori per la generazione e la trasformazione dell'energia elettrica necessaria al funzionamento di detti apparecchi, dati in affitto per uso di bordo a navi nazionali (compresi i motopescherecci) da parte di società concessionarie del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

9) programmi televisivi, impressionati su pellicole cinematografiche da 16 e 35 mm. e/o registrati su nastri videomagnetici e/o videocassette, e materiale illustrativo (testi, fotografie, riproduzioni, dialoghi, ecc.) eventualmente spedito a corredo delle pellicole, che le emittenti residenti pubbliche o private inviano a non residenti per la temporanea gratuita visione, a scopo di studio, con obbligo della restituzione dopo la visione;

10) attrezzi ed utensili, strumenti elettrici e non elettrici per misure di grandezze, fenomeni vari e controllo portati al seguito di tecnici per il montaggio di macchinari e materiali esportati da imprese residenti. Le dogane dovranno accertare che le imprese fornitrici si siano assunte l'obbligo di procedere direttamente, con proprio personale, al montaggio dei macchinari;

11) vestiario, scenari, arredi teatrali ed attrezzi in genere, spartiti di opere, strumenti usati, apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono non compresi nella tabella Esport ed animali, che gli artisti o le compagnie teatrali portano al seguito, anche se viaggianti separatamente dalle compagnie stesse. In quest'ultimo caso, all'atto della esportazione temporanea, le compagnie dovranno esibire in dogana un'attestazione del Ministero del turismo e dello spettacolo (Direzione generale dello spettacolo) dalla quale risultino le rappresentazioni che le compagnie devono tenere all'estero nonché la specifica dei materiali necessari per le rappresentazioni stesse;

12) motori per fuoribordo da parte di turisti, italiani o residenti, che si recano in villeggiatura all'estero;

13) merci vincolate a carnet A.T.A.
Perle merci comprese nella tabella Esport deve presentarsi in dogana l'autorizzazione ministeriale, ad eccezione dei campioni costituiti da oggetti di gioielleria o di oreficeria (v.d. 71.12 e 71.13), la cui temporanea esportazione può essere effettuata senza presentazione di modulo valutario e senza autorizzazione ministeriale a prescindere dai limiti di peso del contenuto in oro per essi previsti dalla tabella Esport;

14) merci comprese nella tabella Esport e vincolate a carnet comunitario di circolazione di cui al regolamento CEE n. 3/84 del 19 dicembre 1983.

E) MERCI LA CUI IMPORTAZIONE TEMPORANEA È CONSENTITA DALLE DOGANE SENZA PRESENTAZIONE DI MODULO VALUTARIO E PER AUTORIZZAZIONE GENERALE DI DEROGA AI DIVIETI ECONOMICI

1) lane estere introdotte nei magazzini vigilati annessi agli stabilimenti di pettinatura (circolare Ministero delle finanze n. 183 del 13 marzo 1973, prot. 1311/9/XIV);

2) fiocco e cascami di fibre artificiali introdotte in magazzini doganali vigilati;

3) cascami di lana e pelo di capra introdotti in magazzini doganali vigilati;

4) fiocco e cascami di fibre sintetiche introdotti in magazzini doganali vigilati;

5) attrezzature navali, macchine, caldaie, apparecchi e loro parti, precedentemente sbarcati da navi estere in porto italiano ed introdotti in cantieri nazionali o altri stabilimenti o officine nazionali, specializzati nel ramo, per essere riparati.

Si precisa che la riesportazione delle merci elencate nel presente paragrafo E), ferma restando l'autorizzazione di carattere generale alla riesportazione, deve essere effettuata con presentazione in dogana di modulo valutario.

ALLEGATO 3

A) MERCI LA CUI TEMPORANEA IMPORTAZIONE PER LAVORAZIONI PER CONTO DI NON RESIDENTI E LA CUI SUCCESSIVA RIESPORTAZIONE SONO CONSENTITE PER AUTORIZZAZIONE GENERALE DI DEROGA AI DIVIETI ECONOMICI

1) Oggetti in genere destinati ad essere verniciati, bruniti, dipinti o riparati gratuitamente o a pagamento (nuovi oppure usati, anche se di fabbricazione estera, compresi i macchinari ed apparecchi non classificati, a stretto rigore come oggetti, nonché tutte le merci suscettibili di riparazioni e le merci protestate dagli acquirenti esteri e rispedite in Italia per essere sottoposte a lavorazione di perfezionamento o rettifiche per revisioni, tarature e simili)

2) lana:
— lana e cascami di lana per operazioni di carbonizzo, disacidazione, candeggio e garnettatura
— lana naturale sucida o lavorata, lana pettinata, cascami di lana, pelo di capra o di cammello ed ogni altro pelo animale doganalmente classificabile come lana, per essere sottoposti alla lavorazione o trasformazione in manufatti anche misti, ed in confezioni di ogni specie
— lana pettinata per essere tinta

3) tessuti:
— di seta, di fibre continue artificiali e sintetiche e di sete e fibre continue, artificiali e sintetiche con esclusione dei tessuti di cui alle voci doganali 55.09 e 56.07. L'esclusione per i tessuti di cui alle voci doganali 55.09 e 56.07 non si applica per quelli originari dai Paesi di cui all'allegato II del regolamento n. 3589/82/CEE del 23 dicembre 1982 (Bangladesh, Brasile, Bulgaria, Cecoslovacchia, Colombia, Corea del Sud, Egitto, Filippine, Guatemala, Haiti, Hong Kong, India, Indonesia, Macao, Malaysia, Messico, Pakistan, Perù, Polonia, Romania, Singapore, Sri Lanka, Tailandia, Ungheria, Uruguay), da sottoporre ad operazioni di perfezionamento
— di fibre discontinue artificiali (fiocco), puri o misti da sottoporre alle operazioni di perfezionamento
— di cotone o misti con cotone per essere candeggiati, tinti, mercerizzati, stampati, impermeabilizzati, apparecchiati e per essere sottoposti a tutte le altre operazioni di finitura, quali la marezzatura, goffratura, lucidatura, felpatura, garzatura, trattamento antipiega, ecc.
— di lana o di peli fini, puri o assimilati o misti di lana e peli fini o con altre materie tessili, pesanti in greggio fino a gr. 160 per metro quadrato, per essere tinti, stampati e/o confezionati in sciarpe e/o fazzoletti frangiati e/o orlati
— di cotone o misti con cotone, greggi o imbianchiti, per essere tinti o stampati o lavorati in velluto cords

4) seta:
— seta greggia da trasformare in filati
— seta artificiale greggia e fibre sintetiche gregge per essere ritorte e tinte
— filati di seta e di cascami di seta da sottoporre a lavorazioni di purga, tintura e/o carica

5) autoveicoli completi:
— per essere modificati e/o trasformati nella carrozzeria
— per essere sostituiti nella carrozzeria

6) motori, parti staccate ed accessori di autoveicoli destinati alla costruzione, unitamente a materiali nazionali, di autoveicoli a «cassa portante» o «monoscocca»

7) telai per autoveicoli da fornire di carrozzeria, compresi quelli di autovetture da corsa o da turismo, veloci e di lusso, anche se di cilindrata superiore a 4000 cmc.

8) pelli crude da pellicceria per essere conciate, tinte e confezionate

9) pelli da pellicceria, grezze e/o semplicemente conciate e/o tinte o comunque preparate o confezionate, per essere trasformate in semilavorati (mappette, tavole, sacchi, croci e simili manufatti), e/o ulteriormente rifinite e/o trasformate in confezioni finite

10) disegni destinati alla riproduzione fotolitografica

11) cilindri di ferro (per macchine da stamperia) per essere rivestiti di gomma elastica o indurita (ebanite) o da resine sintetiche

12) oro e platino, anche in lega fra loro, in verghe, pani, polveri, rottami per la fabbricazione di filiere da montare su macchine per la produzione di carta trasparente e per la filatura di fibre artificiali, nonché per la trasformazione in fogli ed in oggetti lavorati diversi

13) oro in verghe, pani, polveri e rottami per la fabbricazione di filiere e per la trasformazione in semilavorati (filo, lastre, fogli, ecc.) e in oggetti lavorati

14) argento puro in barre, verghe, pani, polveri e rottami per essere lavorato

15) verghe auroargentifere e ceneri di oreficeria (V.D. 71.05 - 71.07 - 71.11) per affinazione, nonché catalizzatori esausti ed altri prodotti contenenti metalli preziosi (v.d. 26.03).

Si precisa che le importazioni temporanee della specie e le successive riesportazioni avvengono con presentazione in dogana di modulo valutario (rispettivamente mod. A/Import e mod. A/Esport).

B) MERCI LA CUI TEMPORANEA ESPORTAZIONE È CONSENTITA DALLE DOGANE CON PARTICOLARI MODALITÀ PER AUTORIZZAZIONE GENERALE DI DEROGA AI DIVIETI ECONOMICI

MERCI	MODALITÀ
1) opere d'arte destinate a mostre ed esposizioni a carattere internazionale oppure organizzate all'estero da singoli artisti o da gruppi di artisti presso studi o sale d'arte	Nulla osta della Sopraintendenza ai beni artistici
2) volatili non domestici di razza pregiata, selezionati (canarini, pappagalli, ecc.) destinati a mostre ed esposizioni	
3) films destinati ad essere visionati a bordo di navi estere, nonché materiali ed accessori necessari alla proiezione dei films stessi	Per ciascun film nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo (Direzione generale dello spettacolo), con l'indicazione del metraggio e delle condizioni contrattuali. Le bollette di temporanea esportazione di apparecchi e materiali cinematografici destinati ad essere imbarcati su navi, hanno validità iniziale di due anni e sono prorogabili dalla dogana, in deroga alla norma generale, ogni due anni in relazione alla durata dell'affitto risultante dal contratto

MERCI	MODALITÀ
4) campioni e campionari aventi valore commerciale e di uso non coperti da carnets A.T.A.: — esportati al seguito del titolare o di procuratore della ditta interessata oppure di viaggiatori di commercio come tali qualificati, con l'osservanza delle cautele di cui all'art. 10 della Convenzione di Ginevra del 3 novembre 1923 (G.U. n. 168 del 18 luglio 1924); — esportati non al seguito delle persone suindicate, purché le merci da cui sono costituiti siano considerate «a dogana» all'esportazione definitiva	Sul modulo valutario deve essere indicato il valore dichiarato dall'interessato con riserva di accertamento da parte della dogana della veridicità della dichiarazione e delle caratteristiche di campionario. Nel caso di campioni e campionari aventi valore commerciale o di uso, esportati e reimportati al seguito di viaggiatori, lo scarico dei modd. A/Esport/RA avviene con reimportazione in franchigia doganale
5) macchine, animali, imbarcazioni e materiale vario per competizioni sportive nonché armi e munizioni al seguito di sportivi residenti partecipanti a gare di tiro a volo e di tiro a segno	Con obbligo di reimportazione entro tre mesi dalla fine della manifestazione sportiva
6) apparecchi radiotelegrafici e radiotelefonici, trasmittenti e riceventi e loro parti staccate, nonché apparecchi radioelettrici in genere (radiogoniometri, radiofari, ecc.) loro parti di ricambio ed accessori, nonché accumulatori e motori per la generazione e la trasformazione dell'energia elettrica necessaria al funzionamento degli apparecchi stessi da imbarcare da parte di società fruenti di concessione del Ministero delle poste e telecomunicazioni:	
a) su navi nazionali (compresi i motopescherecci) dislocate in acque estere	Sul mudulo valutario deve essere apposta nell'apposito spazio «note», l'indicazione: «operazione effettuata ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 269 del 30 ottobre 1953 prot. 25954». La ditta concessionaria deve assumere impegno di documentare entro tre mesi dalla data di rilascio del modulo valutario l'avvenuta installazione a bordo degli apparecchi esportati, impegno da assolvere con

MERCI	MODALITÀ
	presentazione della fattura e della dichiarazione del capitano della nave (oppure dell'estratto del giornale nautico) rilasciata, in nome e per conto dell'armatore, attestante l'effettivo imbarco ed impiego del materiale per gli scopi per cui è stato acquistato. Le bollette di temporanea esportazione hanno validità iniziale di due anni e sono prorogabili, in deroga alla norma generale dalla dogana ogni due anni in relazione al periodo di tempo in cui le apparecchiature rimarranno in uso delle navi;
b) su navi ovunque dislocate; purché gli apparecchi siano considerati «a dogana» all'esportazione definitiva	Le bollette di temporanea esportazione con validità iniziale di due anni, sono prorogabili dalla dogana, in deroga alla norma generale, ogni due anni in relazione al periodo di tempo in cui le apparecchiature rimarranno in uso delle navi
7) stalloni e cavalle fattrici per la monta	
8) merci ed attrezzature varie — con esclusione delle merci non contraddistinte da asterisco, comprese in tabella Esport — destinate a manifestazioni fieristiche internazionali	
9) modelli per fusioni in legno e in metallo riproducenti l'intera sagoma del pezzo che si vuole ottenere e dai quali viene ricavata la forma entro cui verrà poi colato il metallo fuso	
10) subbi e subbielli in applicazione dell'art. 8 della legge n. 1168 del 22 novembre 1954	
11) films per tentarne la vendita	Nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Si precisa che le esportazioni temporanee della specie e le successive reimportazioni avvengono con presentazione in dogana di modulo valutario vistato dalle rappresentanze dell'*Ufficio* italiano dei cambi presso le filiali della Banca d'Italia (rispettivamente mod. A/Esport RA e mod. A/Import RA).

Si precisa altresì che i moduli relativi alla reimportazione dei sopraelencati beni, esportati in temporanea, possono essere sottoposti a visto successivo delle banche competenti in base all'art. 23, comma 2°, del decreto.

NOTE

Il D.M. 18 luglio 1985 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 26 agosto 1985.

L'art. 1 è stato modificato dal D.M. 11 maggio 1987 n. 186 (*Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987);

L'art. 7 è stato modificato dal D.M. 11 maggio 1987 n. 186 (*Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987);

L'art. 12 è stato modificato dal D.M. 11 maggio 1987 n. 186 (*Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987);

L'art. 13 è stato modificato dal D.M. 11 maggio 1987 n. 186 (*Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987);

L'art. 15 è stato abrogato dal D.M. 11 maggio 1987 n. 186 (*Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987);

L'art. 19 è stato modificato dal D.M. 11 maggio 1987 n. 186 (*Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987);

L'art. 20 è stato modificato dal D.M. 7 agosto 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 14 agosto 1986) e dal D.M. 13 febbraio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1987);

L'art. 23 è stato modificato dal D.M. 7 agosto 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 14 agosto 1986);

L'art. 25 è stato modificato dal D.M. 11 maggio 1987 n. 186 (*Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987);

L'art. 27 è stato modificato dal D.M. 11 maggio 1987 n. 186 (*Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987);

L'art. 31 è stato modificato dal D.M. 13 febbraio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1987);

L'art. 32 è stato modificato dal D.M. 13 febbraio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1987) e dal D.M. 11 maggio 1987, n. 186 (*Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987);

Il punto 25 dell'allegato 2 *A*) è stato introdotto dal D.M. 13 febbraio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1987);

Il punto 22 dell'allegato 2 *B*) è stato modificato dal D.M. 11 maggio 1987 n. 186 (*Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987);

Al decreto ministeriale in oggetto sono state apportate le modifiche di cui alla «errata corrige» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985.

87A6278

Testo aggiornato del decreto ministeriale 12 marzo 1981, recante: «Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero».

Testo integrato con le modifiche disposte dai:

Decreto ministeriale 18 giugno 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 giugno 1981);

Decreto ministeriale 18 settembre 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 21 settembre 1981);

Decreto ministeriale 19 gennaio 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 23 gennaio 1982);

Decreto ministeriale 20 gennaio 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 23 gennaio 1982);

Decreto ministeriale 17 aprile 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 19 aprile 1982);

Decreto ministeriale 18 aprile 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 19 aprile 1982);

Decreto ministeriale 14 luglio 1982 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 29 luglio 1982);

Decreto ministeriale 6 agosto 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 9 agosto 1982);

Decreto ministeriale 4 agosto 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 16 agosto 1982);

Decreto ministeriale 15 settembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 20 settembre 1982);

Decreto ministeriale 9 novembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 10 novembre 1982);

Decreto ministeriale 11 febbraio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 23 marzo 1983);

Decreto ministeriale 16 maggio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1983);

Decreto ministeriale 20 ottobre 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 ottobre 1983);

Decreto ministeriale 15 dicembre 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 19 dicembre 1983);

Decreto ministeriale 16 dicembre 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 19 dicembre 1983);

Decreto ministeriale 7 febbraio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 25 febbraio 1984);

Decreto ministeriale 4 aprile 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 13 aprile 1984);

Decreto ministeriale 13 giugno 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 luglio 1984);

Decreto ministeriale 29 giugno 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 10 luglio 1984);

Decreto ministeriale 10 ottobre 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 13 ottobre 1984);

Decreto ministeriale 24 ottobre 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 5 novembre 1984);

Decreto ministeriale 30 novembre 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 3 dicembre 1984);

Decreto ministeriale 30 novembre 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 3 dicembre 1984);

Decreto ministeriale 11 gennaio 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 12 gennaio 1985);

Decreto ministeriale 4 giugno 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 10 giugno 1985);

Decreto ministeriale 16 ottobre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 21 ottobre 1985);

Decreto ministeriale 16 ottobre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 22 ottobre 1985);

Decreto ministeriale 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985);

Decreto ministeriale 16 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 20 novembre 1985);

Decreto ministeriale 16 gennaio 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1986);

Decreto ministeriale 11 aprile 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 12 aprile 1986);

Decreto ministeriale 12 aprile 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 12 aprile 1986);

Decreto ministeriale 8 agosto 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 14 agosto 1986);

Decreto ministeriale 9 agosto 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 14 agosto 1986);

Decreto ministeriale 16 ottobre 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 1986);

Decreto ministeriale 12 febbraio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1987);

Decreto ministeriale 24 febbraio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1987);

Decreto ministeriale 12 maggio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987);

Decreto ministeriale 13 maggio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987).

TITOLO I

REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 1

(Definizioni)

In relazione a quanto forma oggetto del presente decreto si precisa che:

per legge valutaria n. 786 deve intendersi il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

per legge valutaria n. 852 deve intendersi il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852;

per banche abilitate devono intendersi la Banca d'Italia e le aziende di credito da quest'ultima autorizzate a fungere da sue agenzie;

per operazioni autorizzate devono intendersi quelle consentite dalla legge valutaria n. 786, dalla legge 7 febbraio 1956, n. 43, dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211, nonché quelle eseguibili ai sensi del presente decreto e del decreto ministeriale 18 luglio 1985 ed infine quelle eseguibili su singola autorizzazione rilasciata dagli organi valutari secondo le competenze stabilite dall'art. 13 della legge valutaria n. 786, così come integrato dall'art. 3 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e dall'art. 24 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394;

per regolamenti valutari devono intendersi la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti secondo quanto stabilito al successivo art. 9, nonché i trasferimenti da e verso l'estero di valuta e di lire di conto estero;

per operazione di transito deve intendersi l'acquisto di merci estere da parte di un residente in contropartita con un non residente e la rivendita delle stesse, che conservino la condizione giuridica di merci estere, da parte del medesimo o di altro resedente sempre in contropartita con un non residente;

per operazioni invisibili correnti devono intendersi:
- le prestazioni di servizi, e cioè le operazioni di cui alle causali numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8a), 8b), 8c), 8d), 9), 10), 17), 18), 19), 20), 21), 33), 34b), 36), 43), 44), 52), 56) e 57) dell'allegato A al presente decreto;
- le altre operazioni correnti, e cioè le operazioni di cui alle restanti causali, riportate nel menzionato allegato A sotto la voce operazioni invisibili correnti;

per operazioni di movimenti di capitali devono intendersi:
- le operazioni di investimento e disinvestimento di capitali italiani all'estero ed esteri in Italia, e cioè le operazioni di cui alle causali numeri 101), 102a), 102b), 103), 104a), 104b), 105), 106), 107), 110), 115), 116), 117), 118), 119) e, rispettivamente, le operazioni di cui alle causali numeri 201), 202), 203), 204a), 204b), 205), 206a), 206b), 206c), 212a), 212b), 213), 214), 215), 216) dell'allegato A al presente decreto;
- gli altri movimenti di capitali, e cioè le operazioni di cui alle restanti causali riportate nel menzionato allegato sotto la voce movimenti di capitali;

per lire interne devono intendersi le disponibilità in lire che movimentano conti diversi da quelli di cui al titolo IV del presente decreto.

Le definizioni contenute nell'art. 1 del decreto ministeriale 18 luglio 1985 sono applicabili anche al presente decreto ministeriale 12 marzo 1981 e alle relative disposizioni di attuazione.

ART. 2

(Autorizzazioni relative ad operazioni invisibili correnti, operazioni di transito e movimenti di capitali)

È autorizzata l'assunzione di obbligazioni tra residenti e non residenti, nonché l'esecuzione dei relativi regolamenti — se convenuti entro i termini stabiliti al successivo art. 12 — che riguardino le operazioni invisibili correnti e le operazioni di movimenti di capitali elencate nell'allegato A al presente decreto ovvero che riguardino le operazioni di transito disciplinate dall'articolo 32 del decreto ministeriale 18 luglio 1985.

È altresì autorizzata l'esecuzione di trasferimenti di valuta da e verso l'estero non derivanti da obbligazioni, purché i trasferimenti medesimi si riferiscano alle operazioni indicate nel citato allegato.

Ai residenti è consentito, a fronte di operazioni autorizzate, di ricevere o rilasciare effetti cambiari, la cui importazione o esportazione è disciplinata dagli articoli 57, 58, 59 e 60 del decreto.

Limitatamente alle obbligazioni ed ai relativi regolamenti connessi ad impieghi di capitali italiani in Paesi non aderenti all'OCSE, l'autorizzazione deve intendersi accordata se ed in quanto la legislazione valutaria del Paese in cui i capitali vengono impiegati, vigente al momento dell'impiego, assicuri all'investitore un trattamento non meno favorevole di quello previsto dalle norme valutarie italiane; ovvero l'investitore residente ottenga al momento dell'investimento dalle autorità competenti del Paese ove i capitali vengano investiti specifica autorizzazione al trasferimento in Italia dei redditi prodotti e dei capitali disinvestiti.

Limitatamente alle fattispecie che si estrinsecano in assegnazioni ovvero in trasferimenti di valuta in favore di residenti, le relative autorizzazioni abilitano anche all'assunzione di obbligazioni accessorie o strumentali, diverse dalle garanzie, che facilitino la realizzazione delle attività o delle operazioni autorizzate, sempreché non comportino ulteriori impegni a carico della gestione valutaria italiana.

Limitatamente ai contratti aventi per oggetto prestiti di non residenti a residenti autorizzati in via generale, o per i quali siano stati ottenuti i provvedimenti particolari eventualmente richiesti, nonché prestiti di residenti a non residenti autorizzati in via generale è consentito l'inserimento della clausola plurivalutaria «multicurrency clause» anche successivamente alla loro conclusione. In ogni caso l'operatività della clausola stessa deve essere consentita alle scadenze fissate nel piano di rimborso o di regolamento di interessi. Per gli stessi contratti di prestito è altresì consentita in qualsiasi momento la variazione *una tantum* della valuta contrattuale a condizione che nella modifica contrattuale sia espressamente determinata la relativa data di decorrenza.

ART. 3

(Autorizzazioni relative all'accettazione di garanzie rilasciate da non residenti)

I residenti possono accettare garanzie di qualsiasi tipo rilasciate in loro favore da non residenti a fronte di operazioni autorizzate.

I residenti possono accettare garanzie di qualsiasi tipo rilasciate in loro favore da non residenti a fronte di obbligazioni tra residenti.

ART. 4

(Autorizzazioni relative al rilascio di garanzie)

Le banche abilitate sono autorizzate a rilasciare a non residenti, per conto di residenti, garanzie personali ivi compreso l'avallo di effetti cambiari in adempimento di impegni assunti da residenti nei confronti di non residenti in dipendenza di operazioni autorizzate, nonché in dipendenza di operazioni per le quali la prestazione della garanzia sia espressamente prevista da regolamenti e decisioni comunitarie.

Le banche abilitate sono autorizzate a rilasciare a non residenti garanzie per il rimborso di facilitazioni di credito accordate da detti non residenti a stabili organizzazioni costituite all'estero da imprese residenti per la fornitura di merci e servizi ovvero a imprese non residenti nelle quali le imprese residenti abbiano una partecipazione maggioritaria.

Le banche abilitate sono autorizzate a rilasciare a residenti, per conto di non residenti, le garanzie personali se relative all'adempimento da parte di questi ultimi di impegni assunti in connessione ad operazioni con residenti autorizzate, nonché garanzie il cui rilascio sia prescritto da disposizioni di legge, a condizione che, in entrambi i casi, esistano controgaranzie di banche non residenti per lo stesso importo e nella medesima valuta in favore della banca garante.

Le banche abilitate sono autorizzate a rilasciare garanzie personali in adempimento di impegni assunti da non residenti in dipendenza di operazioni con altri non residenti, a condizione che esistano contro garanzie di banche non residenti per lo stesso importo e nella medesima valuta.

Il rilascio da parte delle banche abilitate delle garanzie di cui ai precedenti due commi non è condizionato all'ottenimento delle controgaranzie qualora le garanzie stesse siano prestate dalle banche abilitate con imputazione alle linee di credito ad esse accordate a non residenti ai sensi di quanto stabilito nelle disposizioni di attuazione dell'articolo 8.

I soggetti residenti, diversi dalle banche abilitate, possono rilasciare le garanzie personali esclusivamente nei casi indicati nell'allegato B al presente decreto.

ART. 5

(Escussione di garanti)

Nel caso di escussione dei soggetti che abbiano prestato le garanzie di cui agli articoli precedenti, devono essere osservate le disposizioni contenute nel successivo Titolo II. Il regolamento valutario a favore dei non residenti beneficiari resta comunque subordinato all'accertamento, da parte della banca abilitata, del rispetto di tutte le condizioni previste nell'autorizzazione rilasciata per l'operazione a fronte della quale la garanzia era stata prestata.

ART. 6

(Limitazioni e condizioni relative alle autorizzazioni)

L'assunzione delle obbligazioni e l'esecuzione dei relativi regolamenti sono subordinate, oltreché al rispetto dei termini di regolamento, dei limiti di importo e delle condizioni eventualmente previste per le singole causali indicate negli allegati al presente decreto, all'osservanza delle modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del decreto stesso.

Al rispetto e all'osservanza di quanto stabilito al precedente comma è subordinata anche l'esecuzione dei trasferimenti non derivanti da obbligazioni di cui al precedente art. 2.

ART. 7

(Termini di utilizzazione e proroga per silenzio-assenso delle autorizzazioni particolari)

L'esecuzione delle operazioni, con riferimento alle quali siano state rilasciate autorizzazioni valutarie particolari, deve essere iniziata entro sei mesi dalla data del rilascio di queste ultime, qualora in esse non sia indicato alcun termine per la loro utilizzazione, ovvero entro il termine di utilizzazione prescritto nelle autorizzazioni medesime.

Qualora le operazioni non siano iniziate nei termini indicati nel primo comma o non siano state concluse entro gli eventuali termini a tale fine prescritti nelle autorizzazioni valutarie particolari ovvero debbano essere proseguite oltre i termini fissati nelle autorizzazioni medesime, le domande di proroga dei termini stessi s'intendono accolte quando le autorità riceventi non forniscano al richiedente risposta negativa o interlocutoria con atto trasmesso entro trenta giorni dal deposito presso di esse delle domande, a condizione che queste ultime siano presentate alle autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni originarie prima della loro scadenza e non conten-

gano elementi nuovi rispetto a quelli risultanti dalle autorizzazioni medesime. La proroga per silenzio-assenso si applica esclusivamente alle autorizzazioni di cui al punto *d)* dell'art. 13 della legge valutaria n. 786 del 25 luglio 1956, fatta eccezione per quelle relative ai termini di regolamento.

Le autorizzazioni prorogate per silenzio-assenso devono essere utilizzate entro sei mesi dalla data in cui le relative domande s'intendono accolte secondo quanto prescritto nel comma precedente o entro un periodo di durata pari a quello eventualmente stabilito nelle autorizzazioni particolari.

Qualora la richiesta del titolare dell'autorizzazione riguardi la proroga del periodo di efficacia del provvedimento ovvero il termine entro il quale l'operazione avrebbe dovuto essere conclusa, la proroga concessa attraverso il silenzio-assenso si intende accordata per un periodo uguale a quello precedentemente fissato.

ART. 8
(Operazioni di raccolta e impiego fondi da parte delle banche)

Alle banche abilitate è consentito effettuare operazioni di raccolta ed impiego di disponibilità in valuta, in contropartita con residenti e non residenti, ed in lire, in contropartita con non residenti, osservando le modalità stabilite nelle Circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

TITOLO II
REGOLAMENTI VALUTARI

ART. 9
(Forme di regolamento)

I regolamenti valutari devono essere effettuati, salvo quanto stabilito al successivo art. 10, per il tramite delle banche abilitate e possono far luogo:

a) in valuta, attraverso i conti di cui al successivo titolo IV;

b) in lire, attraverso i conti di cui al successivo titolo VI;

c) mediante conmpensazione valutaria, ovvero in lire interne, esclusivamente nei casi e con le modalità stabiliti nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

Nei rapporti con i Paesi con i quali sono in vigore il servizio contro assegno ferroviario e quello dei vaglia postali e dei postagiro internazionali, i regolamenti valutari possono essere effettuati per le causali, nei limiti d'importo e con le modalità stabiliti nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto, anche per il tramite dell'amministrazione ferroviaria o postale.

ART. 10
(Regolamenti a mezzo b/b esteri e assegni in valuta)

I residenti possono ricevere da non residenti, a regolamento di operazioni autorizzate, biglietti di Stato o di banca esteri, nonché assegni in valuta, o in lire di conto estero, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui ai successivi Titoli IV, V e VI.

ART. 11
(Documentazione richiesta per le operazioni valutarie)

Le banche abilitate possono procedere ad un primo intervento nelle operazioni autorizzate, previo esame di documentazione idonea a comprovare la regolarità delle operazioni medesime. La documentazione deve essere corredata da dichiarazione dell'operatore attestante la sua autenticità e la veridicità di quanto risulta dalla stessa, nonché l'eventuale esistenza di un rapporto di mediazione

sottostante alle operazioni, da cui derivi l'obbligazione a trasferire valuta a non residente. Per le operazioni commerciali, effettuabili con presentazione in dogana di modulo valutario, la dichiarazione è contenuta nel modulo stesso.

Se i prezzi risultanti dalla documentazione di cui al comma precedente — che devono rappresentare quelli effettivamente concordati — non corrispondono, con ragionevole margine, a quelli correnti, gli operatori devono segnalare la circostanza alle banche abilitate, con specifica dichiarazione scritta, indicando i motivi che rendono convenienti le operazioni, eventualmente valutate nell'ambito della intera gestione aziendale cui si riferiscono. Limitatamente alle operazioni relative ai movimenti di capitali, la corrispondenza tra i prezzi dichiarati dall'operatore e l'effettivo valore dei beni oggetto dell'operazione deve essere accertata, con ragionevole margine, dalle banche abilitate.

Le banche abilitate devono invalidare ai fini valutari — con le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto — la documentazione di cui sopra, acquisendone copia ai propri atti.

In caso di introiti relativi ad operazioni diverse da quelle commerciali, i residenti, in luogo della prescritta documentazione, possono dichiarare per iscritto gli elementi caratterizzanti le operazioni medesime, ivi compresi quelli necessari per compilare le eventuali segnalazioni delle banche abilitate agli organi valutari. Resta fermo l'obbligo di formulare le altre dichiarazioni prescritte nei commi precedenti e di produrre le eventuali autorizzazioni particolari.

Le banche abilitate sono esonerate dall'effettuazione dei controlli valutari, quando i trasferimenti dall'estero di valuta, anche sotto forma di banconote estere o di lire di conto estero, sono qualificati dal remittente, o in mancanza dal beneficiario, come rimesse emigrati ovvero come trasferimenti a seguito di rimpatrio, rimesse per sostentamento, sussidi o regalie, donazioni, successioni ereditarie o legati.

L'intervento delle banche abilitate nelle operazioni che comportano pagamenti in favore dell'estero è subordinato, salvo deroga concessa dall'Ufficio italiano dei cambi, alla condizione che, nei confronti degli operatori richiedenti, le banche medesime siano territorialmente competenti secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia in materia di posizione di rischio. I limiti alla competenza territoriale sono derogabili quando sussistono tassative disposizioni di corrispondente estero oppure quando le banche sono state autorizzate dalla Banca d'Italia a concedere finanziamenti in lire o in valuta fuori dei loro limiti di competenza territoriale.

Gli impegni valutari dei residenti, derivanti da debiti di qualsiasi specie nei confronti di non residenti, si considerano assolti quando i residenti stessi esibiscano alle banche abilitate, intervenute nelle operazioni, documentazione idonea a comprovare la rinuncia senza contropartite dei non residenti ai propri crediti ovvero dichiarino per iscritto alle banche medesime tale circostanza.

ART. 12
(Termini di regolamento)

La riscossione dei crediti ed il pagamento dei debiti verso non residenti devono aver luogo come segue:

A) a fronte di esportazioni di merci e prestazioni di servizi da residenti a non residenti, fatto salvo quanto disposto alla successiva lettera D) in materia di lavori italiani all'estero:

1) *se in via posticipata:*

a) nei rapporti con residenti in Paesi OCSE, qualunque sia la destinazione della merce, senza limiti temporali. Nel caso di dilazioni superiori a dodici mesi, il credito deve essere riscosso entro il termine iniziale o prorogato fissato contrattualmente;

b) nei rapporti con residenti in Paesi diversi da quelli aderenti all'OCSE:

i) entro diciotto mesi dalla data dell'esportazione della merce o della prestazione dei servizi, per una quota non inferiore al 90% del prezzo complessivo, ed entro due anni dalla predetta data per l'eventuale saldo. Nel caso di dilazioni superiori a dodici mesi, il credito deve essere riscosso entro il termine iniziale o prorogato fissato contrattualmente;

ii) ovvero entro cinque anni dalla data della esportazione della merce o della prestazione dei servizi, purché:

— sussista l'impegno dell'operatore residente a farsi scontare *pro soluto* i relativi crediti da banca abilitata o istituto di credito speciale a ciò facoltizzato i quali abbiano ottenuto analogo impegno da istituto bancario od organismo finanziario estero per lo smobilizzo di detti crediti entro diciotto mesi dalla data dell'esportazione della merce o della prestazione dei servizi; qualora i crediti siano rappresentati da effetti, l'operatore residente deve ottenere dall'estero impegno a scontare *pro soluto*, ai sensi della causale 129) dell'allegato A al presente decreto, entro diciotto mesi dalla data dell'esportazione della merce o della prestazione dei servizi, gli effetti rappresentativi del proprio credito;

— le operazioni non siano soggette per motivi diversi da quelli inerenti i termini di regolamento a provvedimento degli organi valutari;

— sia prevista una quota di pagamento in via anticipata e/o contestuale non inferiore al 15% del valore dell'intera operazione ed il tasso di interesse a carico del debitore non residente per le quote di debito regolabili in via posticipata sia conforme a quello normalmente praticato sul mercato finanziario internazionale, ovvero a quello vigente per operazioni della specie, ove sia richiesto il sostegno pubblico. Devono, inoltre, sussistere anche le altre condizioni previste dagli organi competenti per la concessione di detto sostegno;

Nelle esportazioni con regolamento posticipato per la decorrenza dei termini di regolamento, può farsi riferimento anche alla data di spedizione della merce.

2) *se in via anticipata:*
entro i cinque anni che precedono la data dell'esportazione delle merci o della prestazione dei servizi;

B) a fronte di importazione di merci o prestazioni di servizi da non residenti a residenti, salvo quanto disposto alla successiva lettera *C)* in materia di attività di intermediazione:

1) *se in via posticipata:*

a) nei rapporti con residenti in paesi aderenti all'OCSE senza limiti temporali;

b) nei rapporti con residenti in paesi diversi da quelli aderenti all'OCSE entro 5 anni dalla data dell'importazione della merce o della prestazione dei servizi;

2) *se in via anticipata:*

a) entro i quattro mesi che precedono la data dell'importazione delle merci o della prestazione dei servizi e, per una quota non superiore al 10% del prezzo complessivo, entro i dodici mesi che precedono la predetta data;

b) oltre i quattro mesi e fino a dodici mesi dalla data dell'importazione delle merci o della prestazione dei servizi, previo esame della documentazione da parte dell'Ufficio italiano dei cambi;

c) oltre i dodici mesi e fino a cinque anni dalla data dell'importazione delle merci o della prestazione dei servizi, nei rapporti con residenti in Paesi aderenti alla CEE o a questi assimilati, previo esame della documentazione da parte dell'Ufficio italiano dei cambi;

C) a fronte di servizi resi a residenti da commissionari, agenti e mediatori non residenti:

1) se in connessione ad esportazioni, non prima della data in cui sia pervenuto dall'estero un importo almeno sufficiente a coprire l'esborso e non oltre i dodici mesi successivi alla data di regolamento della esportazione;
2) se in connessione ad importazioni, non prima della data in cui è avvenuta l'importazione e non oltre i dodici mesi successivi a tale data;
3) se in connessione ad operazioni autorizzate diverse dalle precedenti, non prima della data in cui risulta concluso l'affare per cui l'attività di intermediazione è stata fornita e non oltre i dodici mesi successivi a tale data;

D) a fronte di operazioni invisibili correnti diverse dalle prestazioni di servizi e a fronte di lavori italiani all'estero, entro i dodici mesi successivi alla data a partire dalla quale il regolamento si rende eseguibile in dipendenza della specifica causale cui inerisce;

E) a fronte di operazioni di transito:

1) nei casi in cui l'esborso preceda l'introito:
   a) entro dodici mesi dalla data dell'esborso quando il regolamento avvenga attraverso i conti autorizzati commercio di transito di cui al successivo titolo IV;
   b) ovvero entro quattro mesi dalla data dell'esborso, quando il regolamento non avvenga attraverso i conti autorizzati commercio di transito;
2) nei casi in cui l'introito preceda l'esborso, entro dodici mesi dall'introito;

F) a fronte di operazioni di investimento e di disinvestimento di capitali italiani all'estero, entro i dodici mesi successivi alla data di assunzione della relativa obbligazione;

G) a fronte di operazioni di investimento e di disinvestimento immobiliari di capitali esteri in Italia, entro tre anni successivi alla data di assunzione della relativa obbligazione, fatti salvi i termini di rimborso di eventuali mutui ipotecari gravanti sugli immobili, accollati dagli acquirenti;

H) a fronte di operazioni di investimento e di disinvestimento di capitali esteri in Italia, diverse da quelle considerate alla precedente lettera *G)*, entro i dodici mesi successivi alla data di assunzione della relativa obbligazione;

I) a fronte di movimenti di capitali diversi dalle operazioni di investimento e di disinvestimento di cui alle precedenti lettere *F)*, *G)*, e *H)*, entro i dodici mesi successivi alla data a partire dalla quale il regolamento si rende eseguibile in relazione alla causale cui inerisce.

I regolamenti relativi alle operazioni di cui alle lettere *B)*, numero 2, *C)*, *D)* ed *E)*, numero 1 sub *b)*, del comma precedente possono essere effettuati entro i dodici mesi che precedono la data di riferimento per il computo dei termini di regolamento autorizzati, qualora il valore delle operazioni non superi l'importo di L. 20.000.000.

Il mancato regolamento alla scadenza dei crediti vantati da soggetti residenti verso non residenti, dovuto ad insolvenza generalizzata del Paese debitore, non costituisce mancato assolvimento degli impegni valutari dei creditori residenti interessati.

ART. 13

(Misura della cauzione e della sostitutiva fidejussione istituita con legge n. 1126 e banche autorizzate al rilascio della fidejussione)

La cauzione o la sostitutiva fidejussione di cui all'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e successive modificazioni, è stabilita nella misura del 5% del controvalore in lire del regolamento valutario da eseguire in via anticipata o del valore delle merci risultante dai documenti idonei a conferirne la disponibilità.

La cauzione o la sostitutiva fidejussione non è richiesta quando il regolamento valutario da eseguire in via anticipata o il valore delle merci risultante dai documenti idonei a conferirne la disponibilità sia inferiore al controvalore di Lire 20 miliardi

Qualora il regolamento valutario anticipato debba essere eseguito in più rate, la cauzione o la sostitutiva fidejussione deve essere prestata all'atto del regolamento della rata il cui importo, sommato a quello delle precedenti, raggiunga o superi il controvalore di Lire 20 miliardi e va integrata all'atto del regolamento delle rate successive.

Sono autorizzate a rilasciare la fidejussione di cui ai precedenti comma le banche abilitate, nonché qualsiasi azienda di credito con patrimonio non inferiore a 500 milioni di lire.

Art. 14
(Abrogato)

Art. 15
(Abrogato)

Art. 16
(Abrogato)

Art. 17
(Abrogato)

Titolo III
DICHIARAZIONE DEI CREDITI E DELLE PARTECIPAZIONI — DEPOSITO TITOLI

ART. 18
(Dichiarazione dei crediti verso l'estero e adempimenti sostitutivi)

La dichiarazione dei crediti dei residenti verso i non residenti deve essere presentata ad una banca abilitata, secondo le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto, entro:

a) il 31 marzo di ogni anno per i crediti in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, quando i crediti stessi derivino da operazioni commerciali consentite dalle dogane senza presentazione di modulo valutario o da prestazioni di servizi ovvero da operazioni connesse al settore assicurativo e cinematografico

b) entro novanta giorni dalla data di costituzione dei crediti stessi ovvero entro sei mesi dalla data in cui i creditori siano divenuti residenti, nei casi diversi da quelli indicati nella precedente lettera *a)*. Le variazioni per ammontare, scadenza e titolarità dei crediti così dichiarati devono essere segnalate alle stesse banche che hanno ricevuto le originarie dichiarazioni entro novanta giorni dal verificarsi di tali variazioni.

Per le operazioni, a fronte delle quali è prevista la presentazione in dogana del modulo valutario, ovvero sia prescritto l'invio da parte delle banche abilitate intervenute nelle operazioni medesime di specifiche segnalazioni all'Ufficio italiano dei cambi, tali adempimenti effettuati nei termini prescritti assolvono alla funzione di dichiarazione dei crediti.

ART. 19

(Dichiarazione delle partecipazioni e adempimenti sostitutivi)

La dichiarazione del possesso di partecipazione in società con sede all'estero e di titoli azionari ed obbligazionari emessi o pagabili all'estero, nonché di quote di fondi comuni di investimento esteri, deve essere effettuata, secondo le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto, alle sedi della Banca d'Italia territorialmente competenti, entro novanta giorni dalla data in cui i residenti siano divenuti proprietari di tali attività ovvero entro sei mesi dalla data in cui i proprietari siano divenuti residenti.

Per le attività la cui acquisizione comporti, in base alle norme vigenti, l'obbligo della costituzione nel deposito di cui al successivo art. 20 ovvero l'onere dell'invio di specifiche segnalazioni all'Ufficio italiano dei cambi o alla Banca d'Italia, tali adempimenti sono sostitutivi della dichiarazione di cui al precedente comma, qualora risultino effettuati entro i termini prescritti per la costituzione del deposito o per l'invio delle segnalazioni stesse.

ART. 20

(Obbligo del deposito dei titoli emessi o pagabili all'estero, intestazione del deposito a società fiduciarie)

I titoli azionari ed obbligazionari emessi o pagabili all'estero, nonché i certificati rappresentativi di quote di fondi comuni d'investimento esteri, che siano di pertinenza di residenti, devono essere immessi in un deposito costituito presso le banche abilitate per la custodia e l'amministrazione, entro novanta giorni dalla data in cui i residenti ne vengano in possesso o ne possano comunque disporre, ovvero entro sei mesi dalla data in cui i proprietari sono diventati residenti.

Il deposito di cui al precedente comma può essere costituito anche al nome di società fiduciarie, aventi la sede nel territorio della Repubblica, che abbiano proceduto all'acquisto di titoli o di quote per conto di residenti. In tal caso il deposito deve essere dettagliato da sottorubriche per ogni effettivo proprietario.

L'obbligo del deposito di cui al presente articolo si considera assolto anche quando le banche abilitate, nel termine sopraindicato, costituiscano il deposito presso banche estere, a nome proprio e per conto degli aventi diritto.

Art. 21

(Deroghe all'obbligo del deposito)

I residenti sono esonerati dall'obbligo di costituzione in deposito di cui al precedente articolo 20 per:

a) i titoli azionari, obbligazionari ed i certificati rappresentativi di quote di fondi comuni d'investimento privi di valore a seguito di riforme monetarie, ovvero di provvedimenti adottati dalle autorità governative dello Stato in cui ha sede l'emittente dei titoli stessi;

b) i titoli azionari ed obbligazionari nonché i certificati rappresentativi di quote di fondi comuni d'investimento esteri, il cui prezzo di acquisto, nel controvalore in lire, non superi, per ogni singolo proprietario, l'ammontare complessivo di lire 1.000.000

c) i titoli azionari ed obbligazionari costituiti a cauzione di cariche amministrative oppure acquisiti da compagnie di assicurazione a copertura di rischi assunti all'estero secondo le disposizioni vigenti;

d) i titoli obbligazionari rilasciati da beneficiari esteri di crediti accordati da banche e da istituti di credito a medio termine con sede nel territorio della Repubblica.

Per le fattispecie di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* è altresì concessa deroga dall'obbligo della dichiarazione di cui agli articoli 18 e 19 del presente decreto.

Art. 22

(Depositi di titoli emessi e pagabili in Italia di pertinenza di non residenti)

I titoli azionari ed obbligazionari emessi e pagabili in Italia, nonché i certificati rappresentativi di quote di fondi comuni d'investimento italiani, acquisiti da «non residenti» in dipendenza di operazioni autorizzate devono essere immessi in uno dei depositi di pertinenza estera di cui al successivo titolo VI, osservate le disposizioni che regolano i depositi stessi.

Art. 22-*bis*

(Dichiarazione e deposito di altri valori mobiliari)

Le disposizioni stabilite in materia di dichiarazione e di deposito nei precedenti articoli 19, 20 e 21 si applicano anche ai valori mobiliari esteri, diversi da quelli considerati nei predetti articoli, acquisiti dai residenti in conformità delle disposizioni valutarie.

Le disposizioni stabilite in materia di deposito nel precedente articolo 22 si applicano anche ai valori mobiliari italiani, diversi da quelli indicati nel predetto articolo, acquisiti da non residenti in dipendenza di operazioni autorizzate.

TITOLO IV

OFFERTA IN CESSIONE — CONTI DI PERTINENZA DEI RESIDENTI — NEGOZIAZIONI

ART. 23

(Obbligo dell'offerta in cessione — Valute da offrire in cessione)

L'offerta in cessione delle valute estere si intende realizzata con il versamento delle valute stesse, entro trenta giorni dalla data in cui i residenti ne abbiano conseguito il possesso o ne possano comunque disporre, ad una banca abilitata per:

a) l'accreditamento in uno dei conti di cui ai successivi articoli 27, 27 bis, 29, 37, 41, 42 e 43;

b) la negoziazione contro lire in conformità delle disposizioni contenute nel successivo articolo 24.

Qualora l'offerta in cessione concerna valute possedute dall'obbligato prima dell'acquisto della qualifica di residente, il termine di cui al precedente comma decorre dalla data di acquisizione di tale qualifica.

Ai fini del predetto obbligo devono intendersi valute estere le banconote ed i biglietti di banca esteri, gli assegni, i depositi bancari, postali e simili esigibili a vista, le lettere di credito espressi in monete estere.

Non devono essere offerte in cessione le valute di conto nelle quali devono essere regolate le operazioni previste da accordi interstatali, le monete metalliche estere aventi corso legale e, limitatamente ad importi non superiori al controvalore di Lit. 200.000, i biglietti di Stato e di banca esteri.

ART. 24

(Cessione contro lire)

Le seguenti valute devono essere cedute dai residenti alle banche abilitate, nel termine di cui al precedente articolo, per la negoziazione contro lire:

a) biglietti di Stato e di banca esteri ed assegni espressi in moneta estera ricevuti in Italia ai sensi del II comma dell'articolo 3 della legge valutaria n. 786, o a titolo gratuito ovvero, infine, acquisiti presso banche abilitate in base ad autorizzazioni e non utilizzati per gli scopi previsti;

b) biglietti di Stato e di banca esteri ed assegni espressi in moneta estera non rimessi direttamente dall'estero a banca abilitata e la cui provenienza dall'estero non possa essere comprovata.

ART. 25

(Classificazione dei conti e dei depositi e disposizioni di rinvio per le relative movimentazioni)

I conti in valuta di cui possono essere intestatari i residenti sono i seguenti:

1) conti d'attesa ordinari;
2) conti valutari;
3) conti autorizzati;
4) conti speciali;
5) altri conti speciali;
6) conti avarie generali;
7) conti d'attesa commercio di transito;
8) conti d'attesa liquidazione contratti a termine;
9) altri conti d'attesa.

Tali conti devono essere aperti presso le banche abilitate, fatta salva la possibilità per i soli conti di cui ai punti 3), 4), 5) e 6) di essere intrattenuti anche presso banche dell'estero, e sono, in ogni caso, movimentabili secondo le modalità stabilite per le singole categorie nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

ART. 26

(Conti di attesa ordinari)

I conti di attesa ordinari devono essere aperti in tutti i casi in cui le banche abilitate che abbiano ricevuto dall'estero valuta in favore dei residenti non possano procedere all'immediato accreditamento delle valute stesse in uno dei conti di cui agli articoli 27, 27 bis, 29, 37, 41, 42 e 43, dovendo ancora le stesse accertare la causale della rimessa o la conformità dell'operazione sottostante alle disposizioni valutarie, o non avendo ancora il beneficiario ottenuto l'autorizzazione degli organi valutari quando prescritta.

Entro il trentesimo giorno dalla data di apertura del conto di attesa ordinario, il beneficiario deve fornire alla banca tutti gli elementi necessari affinché essa possa procedere alla sistemazione della partita come indicato al precedente comma, ivi compresa l'ipotesi di restituzione all'estero per difetto di titolo del beneficiario indicato.

Qualora l'apertura del conto di attesa sia stata determinata da pagamento disposto dall'estero in via anticipata rispetto al rilascio dei provvedimenti eventualmente prescritti per l'effettuazione dell'operazione cui il pagamento stesso si riferisce, la domanda all'organo competente per il provvedimento, presentata entro il predetto termine, sospende il decorso dei termini del conto di attesa fino alla data del rilascio del provvedimento. Nel caso in cui tale domanda sia presentata prima dell'accensione del conto, il termine dei trenta giorni inizia a decorrere dalla data del rilascio dei provvedimenti.

Sempre nell'ipotesi di pagamento disposto dall'estero in via anticipata rispetto al rilascio del provvedimento in alternativa alla procedura di cui sopra, è consentito alle banche, entro il termine di trenta giorni, di procedere, su richiesta dell'intestatario del conto di attesa, all'accreditamento

della valuta — ove ne ricorrano gli altri presupposti — nei conti valutari di cui ai successivi art. 27 e 27 bis anche prima del rilascio del provvedimento a condizione che l'intestatario si impegni anche per l'eventuale rischio di cambio nel caso in cui la valuta debba essere restituita al remittente estero a seguito del mancato ottenimento del provvedimento.

Tale facilitazione non può essere accordata nei casi in cui l'apertura del conto di attesa sia determinata da erogazione di prestiti da parte dell'estero.

Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dall'apertura del conto di attesa ordinario, escludendo dal computo il periodo eventuale della sospensione di cui al terzo comma del presente articolo, la valuta ivi immessa, salvo il caso di restituzione all'estero di cui al secondo comma del presente articolo, non appena dato luogo alla sistemazione della partita, deve essere accreditata in un conto valutario aperto a nome del beneficiario e deve essere utilizzata immediatamente per la cessione all'*Ufficio* Italiano dei Cambi al minor cambio secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 852.

ART. 27
(Conti valutari)

Nei «conti valutari», da intendersi per tali quelli istituiti con la legge valutaria n. 852, sono accreditate, osservate le modalità di cui al successivo articolo 28:

a) le valute acquisite dal titolare del conto a regolamento di operazioni con non residenti autorizzate;

b) le valute derivanti dalla conversione di lire di conto estero corrisposte al titolare del conto da parte di non residenti a regolamento di operazioni autorizzate;

c) le valute acquistate dal titolare del conto contro lire interne per il regolamento di operazioni autorizzate;

d) le valute derivanti da finanziamento in valuta concesso da banche abilitate ai sensi delle disposizioni vigenti.

Entro il centoventesimo giorno successivo a quello di accreditamento:

— le valute di cui alla lettera *a)* possono essere utilizzate dal titolare del conto per la negoziazione contro lire, per pagamenti all'estero, ovvero per altri pagamenti consentiti nel suo interesse;
— le valute di cui alla lettera *b)* possono essere utilizzate per tutti i pagamenti consentiti;
— le valute di cui alla lettera *d)*, quando derivanti da finanziamento all'esportatore, possono essere utilizzate per le causali indicate al primo alinea.

Entro il sessantesimo giorno successivo a quello di accreditamento:

— le valute di cui alla lettera *c)* possono essere utilizzate esclusivamente per il regolamento della specifica operazione che ne ha determinato l'acquisto contro lire;
— le valute di cui alla lettera *d)*, quando derivanti da finanziamento all'importatore, possono essere utilizzate per il regolamento dell'operazione finanziata.

Fermo rimanendo quanto stabilito in materia di utilizzo dei conti valutari, è data facoltà ai rispettivi titolari di procedere, nei termini di validità dei conti stessi, a conversione in altre valute della valuta accreditata.

ART. 27 bis
(Conti valutari cumulativi)

Nel caso di gruppi economici, composti da società controllanti e società controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., è consentito alla società controllante di intrattenere conti valutari cumulativi nei quali sono accreditati importi in valuta di competenza anche delle società controllate.

Gli utilizzi delle partite così accreditate possono essere disposti dal titolare anche in nome e per conto di ciascuno degli altri membri del gruppo come sopra individuato, a prescindere dall'originaria competenza della partita.

Nel caso di gruppi in cui siano presenti società che svolgono funzioni di carattere finanziario nell'interesse dell'intero gruppo, il conto può essere intestato a dette società.

Tali conti restano disciplinati da tutte le disposizioni stabilite nel precedente articolo in materia di conti valutari.

ART. 28

(Valuta accreditabile nei conti valutari e modalità di accreditamento; definizione delle valute di conto valutario)

Nei conti valutari, salvo quanto previsto dall'art. 24, sono accreditabili direttamente le seguenti valute estere: dollaro USA, dollaro canadese, corona danese, corona norvegese, corona svedese, fiorino olandese, franco belga, franco francese, franco svizzero, lira sterlina, marco germanico, scellino austriaco, escudo portoghese, peseta spagnola, yen giapponese, lira irlandese, ECU marco finlandese , dracma greca , e dollaro australiano

a) quando non rappresentate da biglietti di Stato o da banconote, in ogni caso;

b) quando rappresentate da biglietti di Stato o da banconote, solo nel caso di biglietti e banconote che, spediti nel paese di emissione, siano liberamente accreditabili in conti dell'estero presso banche del paese stesso e convertibili al cambio ufficiale in una delle altre valute sopra elencate.

Le valute sopra considerate direttamente accreditabili nei conti valutari sono denominate valute di conto valutario.

Le valute che non siano direttamente accreditabili nei conti valutari devono essere immediatamente vendute dalle banche abilitate, in conformità alle disposizioni impartite dal residente, su una delle piazze ove le stesse siano negoziabili contro una delle valute di conto valutario per l'accreditamento del ricavo nei conti medesimi.

ART. 29

(Conti autorizzati Italia)

Le imprese con sede nel territorio della Repubblica che, per l'esercizio di una delle attività in dicate nel successivo articolo, svolgano abitualmente con l'estero operazioni autorizzate con ricorrenti esborsi ed introiti in valuta, possono intrattenere presso banche abilitate, previa autorizzazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi e fino ad espressa revoca, «conti autorizzati Italia» alimentabili ed utilizzabili esclusivamente in connessione alla specifica attività esercitata.

L'Ufficio italiano dei cambi, in sede di autorizzazione, provvede a stabilire il massimale di ciascun conto commisurandolo alle esigenze derivanti all'impresa richiedente dalla specifica attività esercitata.

ART. 30

(Classificazione dei conti autorizzati Italia)

I «conti autorizzati Italia» possono essere intrattenuti da:

1) compagnie di navigazione marittima ed aerea;
2) imprese assicuratrici;
3) transitari;
4) spedizionieri;
5) provveditori marittimi;
6) bunkeratori.

Per tali conti devono essere osservate, oltre alle particolari disposizioni stabilite in sede di autorizzazione, anche le norme valide per tutte le categorie di cui ai successivi articoli 31, 32, 33 e 34 atte a garantire l'effettivo utilizzo delle disponibilità per gli scopi che hanno determinato la istituzione dei conti stessi.

ART. 31

(Divieto per i titolari dei conti autorizzati di intrattenere conti valutari - eccezione)

È esclusa per i titolari dei «conti autorizzati Italia» la possibilità di intrattenere «conti valutari» per il regolamento di operazioni connesse alla specifica attività per la quale è stato aperto il «conto autorizzato», fatta eccezione per le compagnie di navigazione, nei confronti delle quali le banche possono dar corso ad assegnazione di valuta di conto valutario, per operazioni autorizzate, sempreché gli interessati dichiarino espressamente di non disporre di valuta nei rispettivi conti autorizzati, ovvero che i saldi esistenti all'atto della richiesta sono destinati ad altre esigenze connesse all'esercizio dell'attività armatoriale.

ART. 32

(Obbligo di negoziazione delle eccedenze rispetto al massimale dei singoli conti autorizzati)

Le disponibilità dei «conti autorizzati Italia», che risultino in eccedenza rispetto al massimale, devono essere negoziate conto lire tramite le banche abilitate presso le quali tali conti sono aperti, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui tali eccedenze risultino accertate in base ai criteri in materia stabiliti nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

ART. 33

(Applicazione ai conti autorizzati dell'art. 5 del Decreto Legge 28 luglio 1955, n. 586)

Nel caso in cui le eccedenze rispetto al massimale dei conti autorizzati Italia non siano negoziate entro il termine stabilito nell'articolo precedente, le stesse devono essere cedute all'Ufficio italiano dei cambi in analogia a quanto stabilito dal 1° e 2° comma dell'art. 5 della legge valutaria n. 852.

L'Ufficio italiano dei cambi ne effettua l'acquisto sulla base del minor corso ufficiale di cambio accertato nel periodo intercorso tra il termine ultimo per la negoziazione dell'eccedenza, come precisato al precedente articolo, ed il giorno di effettiva cessione.

ART. 34

(Facoltà dell'Ufficio italiano dei cambi di richiedere la cessione contro lire delle disponibilità dei conti autorizzati)

Indipendentemente da quanto stabilito nei precedenti articoli 32 e 33 l'Ufficio italiano dei cambi ha facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, la cessione contro lire, integrale o parziale, delle desponibilità esistenti nei «conti autorizzati Italia», con le procedure e formalità da esso fissate.

ART. 35

(Conti autorizzati estero)

Le imprese con sede nel territorio della Repubblica che esercitano attività di navigazione marittima ed aerea o attività di assicurazione possono detenere, su autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi, anche presso banche estere, «conti autorizzati» in qualsiasi valuta, denominati «conti autorizzati estero», esclusivamente allo scopo di far fronte alle proprie esigenze in valuta connesse alla specifica attività esercitata al di fuori del territorio nazionale.

Alle sole imprese di navigazione è consentito di detenere i conti di cui al precedente comma anche a nome delle proprie agenzie operanti nel paese in cui i conti medesimi vengono aperti.

Le disposizioni stabilite per i «conti autorizzati Italia» nei precedenti articoli 31, 32, 33 e 34, nonché quelle relative alla determinazione dei singoli «massimali», si applicano anche ai conti di cui al presente articolo.

ART. 36

(Modalità di accreditamento delle valute nei conti autorizzati)

Le disposizioni di cui al precedente art. 28, relative alle diverse modalità di accreditamento delle valute estere nei «conti valutari» si applicano anche all'accreditamento di valute nei «conti autorizzati» quando intrattenuti in valuta di «conto valutario».

ART. 37

(Conti speciali in valuta)

Onde agevolare lo svolgimento di operazioni o attività con l'estero, su autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero possono essere aperti, a nome di residenti, particolari conti in valuta, denominati conti speciali.

Tali conti possono essere intrattenuti presso le banche abilitate, nonché presso banche non residenti, e le relative disponibilità sono utilizzabili esclusivamente per gli scopi previsti nelle sottostanti autorizzazioni, nonché per negoziazioni contro lire.

ART. 38

(Altri conti speciali in valuta)

I rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo sono autorizzati a intrattenere conti speciali in valuta estera presso banche non residenti, alimentabili con le indennità ed i rimborsi corrisposti dalla CEE. Tali conti devono essere estinti entro sei mesi dalla data di cessazione della qualifica di parlamentare europeo.

Gli autotrasportatori residenti sono autorizzati ad intrattenere conti speciali in valuta estera presso banche non residenti utilizzabili per il regolamento delle spese di cui alla causale 4) dell'allegato A) al presente decreto, nei limiti e con le modalità indicati nelle disposizioni di attuazione ed applicazione del presente articolo.

Le imprese residenti che costituiscono all'estero stabili organizzazioni (cantieri, uffici, laboratori, succursali, sedi secondarie, ecc.) sono autorizzate ad intrattenere conti speciali presso banche non residenti per l'accreditamento dei fondi in valuta riconosciuti *in loco* dal committente non residente da utilizzare nei limiti e con le modalità indicati nelle disposizioni di attuazione ed applicazione del presente articolo.

I cittadini italiani, con dimora abituale in Italia, i quali esercitano attività di lavoro dipendente o artigianale in Paesi esteri confinanti con l'Italia, che non sia retribuita totalmente a carico della gestione valutaria italiana, sono autorizzati a detenere, presso banche del Paese in cui svolgono tale attività, conti in valuta estera, alimentabili ed utilizzabili nei limiti e con le modalità indicati nelle disposizioni di attuazione ed applicazione del presente articolo.

ART. 39

(Modalità di accreditamento delle valute nei conti speciali)

Le disposizioni di cui al precedente art. 28, relative alle modalità di accreditamento nei «conti valutari» delle valute estere, si applicano anche all'accreditamento di valute nei «conti speciali» quando intrattenuti in valuta di «conto valutario».

ART. 40

Applicazione ai conti speciali dell'art. 5 del Decreto Legge 28 luglio 1955, n. 586 - minor cambio)

Nell'ipotesi in cui per i conti speciali non vengano osservati i limiti di validità (durata) ovvero l'importo (massimali) stabiliti in sede di autorizzazione, si applicano le disposizioni stabilite nel precedente art. 33.

ART. 41

(Conti transitori avarie generali - funzione e validità)

I «conti transitori avarie generali» sono aperti su autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi per il regolamento di avarie generali riguardanti navi ed aeromobili:

— in Italia, presso le «banche abilitate» a nome dei liquidatori dell'avaria ed in qualsiasi valuta;

— all'estero, presso banche dell'estero, a nome dei «trustees», anche congiuntamente con i liquidatori, esclusivamente in valute diverse da quelle di «conto valutario».

Il periodo di validità dei conti di cui al presente articolo è correlato alla definitiva liquidazione della avaria generale per cui risultino intrattenuti.

Art. 42

(Conti di attesa commercio di transito - funzione e validità)

I conti di attesa commercio di transito possono essere aperti in valuta estera presso le banche abilitate a nome di transitari residenti non titolari di conto autorizzato, per l'accreditamento di rimesse in valuta pervenute in loro favore a fronte delle operazioni di transito o delle operazioni a queste collegate di cui al titolo IV del decreto ministeriale 18 luglio 1985, nei casi in cui il ricavo preceda l'esborso.

La valuta accreditata deve essere utilizzata — previa negoziazione nella valuta in cui è espresso il debito, se diversa — per il regolamento della merce.

Art. 43

(Conti di attesa liquidazione contratti a termine - Altri conti d'attesa)

I «conti d'attesa liquidazione contratti a termine» possono essere aperti dalle banche abilitate per l'accreditamento delle valute rivenienti da acquisto a termine stipulato con contropartite residenti nei casi e con le modalità previste nelle istruzioni impartite alle banche stesse.

L'Ufficio Italiano dei Cambi può autorizzare l'apertura, presso «banche abilitate», di conti della specie di cui al precedente art. 42 a nome di «residenti» diversi da quelli considerati all'articolo stesso i quali, esercitando attività di intermediazione nel commercio e nei servizi, siano destinatari, per la specifica attività, di rimesse in valuta da utilizzare nell'ambito dell'operazione per la quale si pongono come intermediari.

Art. 44

(Negoziazioni a pronti e a termine effettuate dalle banche abilitate)

Le banche abilitate — oltre alle negoziazioni espressamente stabilite nell'ambito delle leggi valutarie n. 852 e n. 786 ed a quelle inerenti la movimentazione dei conti sia di «pertinenza di residenti» che di «pertinenza di non residenti» — possono effettuare negoziazioni a pronti e a termine di valuta estera contro altra valuta ovvero contro lire sulla base delle istruzioni alle stesse impartite.

Art. 45

(Negoziazione di banconote estere)

Le «banche abilitate» possono acquistare e vendere biglietti di Stato e di banca esteri aventi corso legale in qualsiasi Stato estero, in applicazione degli artt. 9 e 10 della legge valutaria n. 786, con l'osservanza delle modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

Art. 46

(Soggetti, non bancari, autorizzati ad operare in cambi per conto Bankitalia; modalità per l'esecuzione delle operazioni)

I cambia-valute, le aziende turistiche, gli alberghi e gli altri enti non bancari ai quali la Banca d'Italia può accordare la facoltà di esercitare il commercio delle valute estere, sono obbligati a tenere per le operazioni relative a tale commercio apposito registro soggetto alla disciplina del codice civile per quanto riguarda la tenuta e la conservazione, nonché la numerazione e la vidimazione delle pagine e dei fogli in esso contenuti.

Le operazioni di acquisto e di vendita di valute estere da parte dei soggetti di cui al primo comma debbono essere eseguite nel rispetto delle norme vigenti e registrate in conformità delle istruzioni impartite ai soggetti medesimi dalla Banca d'Italia.

I soggetti di cui al primo comma, salvo deroghe accordate dalla Banca d'Italia, debbono rilasciare apposito bordereau prenumerato a fronte di ogni operazione di acquisto o di vendita di valuta estera.

TITOLO V

ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE DI BANCONOTE, MONETE METALLICHE, TITOLI DI CREDITO ED ALTRI TITOLI

Art. 47

(Importazione ed esportazione di banconote italiane da parte di «residenti» e di «non residenti»)

L'importazione di banconote italiane al seguito di residenti e di non residenti è consentita per importo illimitato.

Nel caso di importazione di banconote per valori superiori a Lit. 500.000, se al seguito di residenti, e di Lit. 5.000.000, se al seguito di non residenti, ai portatori può essere richiesto di indicare l'origine e/o l'utilizzazione cui dette banconote sono destinate in Italia.

Ai fini della riesportazione i non residenti possono farsi rilasciare, all'atto dell'introduzione delle banconote stesse nel territorio della Repubblica, apposita attestazione doganale utilizzabile, a comprova di tale circostanza, entro sei mesi dal rilascio, ovvero possono dimostrare la circostanza stessa mediante altri mezzi di prova documentale. L'attestazione doganale deve essere richiesta dagli interessati non residenti quando intendono utilizzare le banconote italiane per il regolamento di operazioni autorizzate.

L'attestazione doganale (Mod. V2) deve essere resa inefficace dalle banche secondo i criteri di cui alle disposizioni di attuazione dell'art. 11 del decreto, nel caso di utilizzo delle banconote per il regolamento di operazioni autorizzate, ovvero ritirata dalle dogane nel caso di utilizzo per la riesportazione delle banconote.

L'importazione di banconote italiane è consentita per importo illimitato con invio da corrispondenti bancari a mezzo pacco postale direttamente alla Banca d'Italia per l'accreditamento nei conti capitale di cui all'art. 76.

L'esportazione di banconote italiane al seguito di residenti e di non residenti è consentita fino a Lit. 500.000 a persona, in qualunque taglio, ferma restando la possibilità per i non residenti di riesportare banconote italiane per importi superiori, sempreché la relativa importazione risulti comprovata secondo quanto stabilito dal precedente terzo comma.

Le banche abilitate, osservate le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto, possono inviare banconote italiane a banche non residenti che le abbiano:

a) acquistate contro lire di conto estero o valuta di conto valutario;
b) richieste in cambio di biglietti di taglio diverso ovvero in sostituzione di biglietti deteriorati dello stesso taglio.

Art. 48
(Esportazione di banconote estere da parte di «residenti» e «non residenti»)

L'esportazione di biglietti di Stato e di banca esteri è consentita:

1) al seguito di residenti, esclusivamente a scopo di turismo, affari, studio, cura e per atti di adozione di minori, ovvero in occasione di viaggio di espatrio definitivo, nei limiti e con le modalità stabiliti nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto;

2) al seguito di non residenti:
   — fino ad un importo pari al controvalore di L. 5.000.000 liberamente;
   — per importi superiori, sempreché gli stessi siano nei limiti della precedente importazione comprovata da apposita attestazione doganale, utilizzabile al predetto scopo entro sei mesi dal rilascio, o da altri mezzi di prova documentale, ovvero nei limiti dell'ammontare acquisito in Italia nel rispetto delle norme valutarie vigenti, quale risulta da attestazione rilasciata dalle banche abilitate.

Art. 49
(Importazione di banconote estere da parte di «residenti» e «non residenti»)

L'importazione di biglietti di Stato e di banca esteri da parte di «residenti» e «non residenti» è libera.

Nel caso di importazione di banconote estere per importi superiori al controvalore di Lit. 5.000.000, ai residenti può essere chiesto di dichiararne l'origine ed ai non residenti può essere chiesto di indicare l'utilizzazione che essi intendono farne in Italia.

Ai fini della riesportazione i non residenti possono farsi rilasciare, all'atto dell'introduzione dei biglietti stessi nel territorio della Repubblica, apposita attestazione doganale utilizzabile, a comprova di tale circostanza, entro sei mesi dal rilascio ovvero possono dimostrare la circostanza stessa mediante altri mezzi di prova documentale.

L'attestazione doganale deve essere richiesta dagli interessati, residenti e «non residenti», quando intendono utilizzare i biglietti di Stato e di banca esteri per il regolamento di operazioni autorizzate.

Art. 50

(Esportazione ed importazione di banconote estere da parte di banche abilitate)

Le banche abilitate possono inviare all'estero, ovvero importare anche contro pagamento, biglietti di Stato e di banca esteri, esclusivamente nei casi indicati e con l'osservanza delle modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

Art. 51

(Esportazione ed importazione di monete metalliche italiane aventi corso legale da parte di «residenti» e «non residenti» e da parte di banche abilitate)

L'esportazione e l'importazione al seguito di residenti e di non residenti di monete metalliche italiane aventi corso legale è consentita per importi non superiori a L. 20.000 a persona.

Le banche abilitate possono importare le monete metalliche di cui al comma precedente senza limiti di importo esclusivamente nei casi indicati ed osservate le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

Art. 52

(Esportazione ed importazione di monete metalliche italiane aventi corso legale al seguito di «residenti» e «non residenti»)

L'esportazione di monete metalliche estere aventi corso legale, diverse da quelle d'oro, è consentita:

1) al seguito di residenti, per importi non superiori al controvalore di Lit. 30.000 a persona, anche in aggiunta alla normale assegnazione turistica;
2) al seguito di non residenti:
   — fino ad un importo pari al controvalore di Lit. 30.000 liberamente;
   — per importi superiori, sempreché gli stessi siano contenuti nei limiti della precedente importazione comprovata da apposita attestazione doganale, utilizzabile al predetto scopo entro sei mesi dal rilascio, o da altri mezzi di prova documentale.

L'importazione di monete metalliche estere aventi corso legale, diverse da quelle d'oro, è consentita:

1) al seguito di residenti, fino al controvalore di Lit. 30.000;
2) al seguito di non residenti, senza limite d'importo; ai fini della riesportazione i non residenti possono farsi rilasciare, all'atto della introduzione delle monete stesse nel territorio della Repubblica, apposita attestazione doganale utilizzabile, a comprova di tale circostanza, entro sei mesi dal rilascio ovvero possono dimostrare la circostanza stessa mediante altri mezzi di prova documentale.

Art. 53

(Esportazione ed importazione contro pagamento di monete metalliche aventi corso legale, diverse da quelle d'oro)

Fermo restando quanto stabilito nel precedente articolo circa l'importazione e l'esportazione al seguito, i residenti, diversi dalle banche abilitate, possono importare ed esportare monete metalliche estere aventi corso legale, diverse da quelle d'oro, esclusivamente contro impegno di regolamento valutario con l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 18 luglio 1985 e nelle relative disposizioni di attuazione ed applicazione.

Le banche abilitate possono esportare monete metalliche aventi corso legale, diverse da quelle d'oro, senza limite d'importo soltanto per l'accreditamento del corrispondente valore in conti presso banche corrispondenti estere o per il cambio in biglietti di Stato e di banca esteri.

Art. 54

(Esportazione ed importazione di monete d'oro estere aventi corso legale)

L'esportazione e l'importazione di monete d'oro estere aventi corso legale è consentita contro impegno di regolamento valutario con l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 18 luglio 1985 e nelle relative disposizioni di attuazione ed applicazione.

Art. 55

(Esportazione ed importazione di monete metalliche non aventi corso legale)

L'esportazione e l'importazione di monete metalliche non aventi corso legale sono consentite con l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 18 luglio 1985 e nelle relative disposizioni di attuazione ed applicazione.

Art. 56

(Esportazione ed importazione di banconote italiane ed estere da parte di «frontalieri»)

L'esportazione e l'importazione di biglietti di Stato e di banca italiani ed esteri da parte dei «frontalieri» sono consentite nei limiti di importo indicati e con l'osservanza delle modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto. Per frontalieri si intendono coloro i quali hanno abituale dimora in zona di frontiera, così come definita dalle singole convenzioni in essere con i Paesi confinanti con l'Italia, ovvero in mancanza di dette convenzioni nella zona del territorio della Repubblica compresa in una fascia che non disti oltre km. 10 dalla linea doganale.

Art. 57

(Esportazione di effetti cambiari a carico di «residenti»)

Gli effetti cambiari a carico di residenti (tratte accettate e pagherà emessi in favore di non residenti) sono esportabili sempreché emessi o rilasciati a regolamento di operazioni autorizzate.

La regolarità dell'impegno assunto può essere comprovata, in sede di controlli doganali, da specifica attestazione apposta sui predetti titoli da banche abilitate, secondo le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

Art. 58

(Importazione di effetti cambiari a carico di «residenti»)

L'importazione di effetti cambiari a carico di residenti può essere effettuata liberamente nel caso di tratte rimesse in Italia dagli emittenti «non residenti» per il ritiro della firma di accettazione dell'obbligato.

In tutti gli altri casi l'invio dall'estero deve essere effettuato esclusivamente alle banche abilitate per conto degli aventi diritto non residenti, osservate le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

Art. 59

(Esportazione di effetti cambiari a favore di «residenti»)

L'esportazione di tratte spiccate e di pagherò a carico di non residenti ed a favore di residenti può essere effettuata, sempreché trattisi di effetti a fronte di operazioni autorizzate:

— liberamente, soltanto nel caso di tratte rimesse all'estero dagli emittenti per il ritiro della firma di accettazione degli obbligati non residenti;

— esclusivamente tramite le banche abilitate, in tutti gli altri casi.

Art. 60

(Importazione di effetti cambiari a favore di «residenti»)

L'importazione di effetti cambiari a favore di residenti (tratte accettate o pagherò emessi da non residenti) è obbligatoria a meno che i titoli stessi non vengano depositati a nome di banche abilitate presso istituti di crediti esteri.

Art. 61

(Esportazione di assegni in valuta estera da parte di «residenti» e banche abilitate)

L'esportazione di assegni espressi in valuta estera è consentita da parte di residenti:

— al seguito, quando ricevuti a scopo di turismo, affari, studio, cura e per atti di adozione di minori, ovvero in occasione di viaggio di espatrio definitivo, nei limiti fissati nelle rispettive causali e con le modalità di cui alle disposizioni di attuazione e di applicazione del presente decreto;

— al seguito o a mezzo posta, quando ricevuti per il regolamento in favore di non residenti di operazioni autorizzate di importo non superiore al controvalore di L. 20.000.000, con le modalità fissate nelle predette circolari.

Le banche abilitate possono inviare all'estero gli assegni in valuta estera nei casi e con le modalità stabilite nelle ripetute circolari.

Art. 62

(Esportazione di assegni in valuta estera da parte di «non residenti»)

L'esportazione di assegni espressi in valuta estera al seguito di non residenti è consentita sempreché trattisi:

— di assegni emessi all'estero all'ordine del possessore e non girati ovvero, se girati, di assegni la cui precedente importazione risulti comprovata da apposita attestazione doganale, rilasciata non oltre i sei mesi precedenti l'esportazione, o da altri mezzi di prova documentale;

— di assegni che in base ad attestazione rilasciata dalle banche abilitate risultino acquisiti in Italia nel rispetto delle disposizioni valutarie vigenti.

Art. 63

(Esportazione di assegni in lire da parte di «residenti»)

L'esportazione di assegni in lire al seguito di residenti è consentita sempreché trattisi di assegni turistici e di eurochèques dagli stessi ricevuti a scopo di turismo, affari, studio, cura e per atti di adozione di mi· pri entro i limiti fissati e con l'osservanza delle modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

Art. 64

(Esportazione di assegni in lire da parte di «non residenti»)

L'esportazione di assegni in lire al seguito di non residenti è consentita esclusivamente per assegni tratti a valere sui conti esteri in lire, di cui al successivo art. 75, sempreché trattisi:

— di assegni emessi all'ordine del possessore e non girati ovvero, se girati, di assegni emessi all'estero, la cui precedente importazione risulti comprovata da apposita attestazione doganale, rilasciata non oltre i sei mesi precedenti l'esportazione, o da altri mezzi di prova documentale;

— di assegni, che in base ad attestazione rilasciata da banche abilitate risultino acquisiti in Italia nel rispetto delle disposizioni valutarie vigenti.

Art. 65

(Importazione di assegni in valuta ed in lire)

È consentita l'importazione di assegni in valuta nonché di assegni in lire, questi ultimi purché siano assegni turistici o eurochèques ovvero assegni tratti su conti esteri in lire di cui al successivo art. 75.

Ai fini della riesportazione degli assegni che risultino girati, i non residenti possono farsi rilasciare, all'atto dell'introduzione dei predetti assegni nel territorio della Repubblica, apposita attestazione doganale utilizzabile, a comprova di tale circostanza, entro sei mesi dal rilascio ovvero possono dimostrare la circostanza stessa mediante altri mezzi di prova documentale.

L'attestazione doganale deve essere richiesta dagli interessati, «residenti» e «non residenti» quando intendono utilizzare per il regolamento di operazioni autorizzate gli assegni di cui al secondo comma.

Art. 66

(Importazione ed esportazione di mezzi di pagamento in valuta diversi dalle banconote, dalle monete metalliche e dagli assegni)

Per l'esportazione e l'importazione di mezzi di pagamento in valuta diversi dalle banconote, dalle monete metalliche e dagli assegni si applicano le disposizioni stabilite in materia di assegni in valuta.

Art. 67

(Esportazione e reimportazione di libretti di risparmio bancari nominativi intestati a «non residenti» nonché esportazione e reimportazione di libretti di risparmio nominativi postali, di buoni fruttiferi bancari e postali)

L'esportazione di libretti di risparmio bancari nominativi intestati a non residenti è consentita al seguito dei titolari, ovvero, per conto dei medesimi da parte di banche abilitate, sempreché i libretti stessi risultino rilasciati a valere su conti in lire di pertinenza estera, osservate le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

La reimportazione dei libretti di risparmio esportati ai sensi del precedente comma è consentita al seguito dei titolari ovvero, per conto dei medesimi, da parte di banche abilitate.

Le disposizioni di cui ai precedenti comma disciplinano anche l'esportazione e la reimportazione di libretti di risparmio nominativi postali, nonché di buoni fruttiferi postali intestati a non residenti, rilasciati dall'Amministrazione delle Poste.

Art. 68

(Esportazione e reimportazione di libretti di risparmio bancari nominativi rilasciati a «residenti» nonché esportazione e reimportazione di libretti di risparmio nominativi postali, di buoni fruttiferi bancari e postali)

L'esportazione di libretti di risparmio bancari nominativi intestati a residenti e la relativa reimportazione è consentita al seguito dei titolari ovvero, per conto dei medesimi, da parte delle aziende di credito operanti nel territorio della Repubblica, osservate le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

Le disposizioni di cui al precedente comma disciplinano anche l'esportazione e la reimportazione di libretti di risparmio nominativi postali, nonché di buoni fruttiferi postali intestati a residenti, rilasciati dall'Amministrazione delle Poste.

Art. 69

(Esportazione di titoli azionari ed obbligazionari emessi e/o pagabili all'estero acquisiti e detenuti da «residenti»)

L'esportazione di titoli azionari ed obbligazionari emessi e/o pagabili all'estero, nonché di certificati rappresentativi di quote di fondi comuni di investimento esteri, acquisiti e detenuti da residenti in conformità delle disposizioni valutarie, può essere effettuata, per conto degli aventi diritto, esclusivamente da parte delle banche abilitate per le causali indicate e con le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

Art. 70

(Esportazione di titoli azionari ed obbligazionari emessi e/o pagabili all'estero acquisiti o detenuti da non residenti)

L'esportazione di titoli azionari ed obbligazionari emessi e/o pagabili all'estero, nonché di certificati rappresentativi di quote di fondi comuni d'investimento esteri appartenenti a non residenti, può essere effettuata:

— al seguito dei non residenti medesimi, sempreché risultino precedentemente importati in base ad apposita attestazione doganale, rilasciata non oltre i sei mesi che precedono l'esporta-

zione, o altri mezzi di prova documentale, ovvero risultino provenienti, in base ad attestazione bancaria, da deposito di pertinenza estera di cui al successivo art. 94;

— dalle banche abilitate, per conto degli aventi diritto, sempreché risultino provenienti da deposito di pertinenza estera di cui al successivo art. 94.

Art. 71
(Importazione di titoli azionari ed obbligazionari emessi e/o pagabili all'estero da parte di «residenti» e «non residenti»)

È consentita l'importazione da parte di residenti e di non residenti di titoli azionari ed obbligazionari emessi e/o pagabili all'estero, nonché di certificati rappresentativi di quote di fondi comuni d'investimento esteri.

Ai fini della riesportazione dei titoli e certificati di cui al precedente comma, i non residenti, all'atto dell'introduzione degli stessi nel territorio della Repubblica, devono farsi rilasciare, a comprova di tale circostanza, apposita attestazione doganale utilizzabile, al predetto fine, entro sei mesi dalla data del rilascio.

Art. 72
(Esportazione di titoli azionari ed obbligazionari emessi e pagabili in Italia acquisiti e detenuti da «non residenti» e relativa reimportazione)

L'esportazione di titoli azionari ed obbligazionari emessi e pagabili in Italia nonché di certificati rappresentativi di quote di fondi comuni d'investimento italiani, acquisiti e detenuti da non residenti, in conformità delle disposizioni valutarie vigenti, può essere effettuata, per conto degli aventi diritto, esclusivamente da parte delle banche depositarie, sempreché costituiti nei depositi di cui al successivo Titolo VI e risultino osservate le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

La reimportazione può essere effettuata esclusivamente da parte di banche abilitate per conto degli aventi diritto, osservate le modalità stabilite nelle citate circolari.

Art. 73
(Esportazione e reimportazione di titoli azionari ed obbligazionari emessi in Italia e pagabili oltre che in Italia anche all'estero)

Per l'esportazione e per la reimportazione dei titoli azionari ed obbligazionari emessi in Italia e pagabili, oltre che in Italia anche all'estero, devono essere osservate le disposizioni concernenti i titoli azionari ed obbligazionari emessi e/o pagabili all'estero.

Art. 73 *bis*
(Esportazione e importazione di altri valori mobiliari)

Le disposizioni stabilite nei precedenti articoli 69 e 71 si applicano anche all'esportazione e all'importazione di valori mobiliari emessi o pagabili all'estero, diversi da quelli considerati nei predetti articoli, acquisiti e detenuti da residenti in conformità delle disposizioni valutarie.

Le disposizioni stabilite nei precedenti articoli 70 e 71 si applicano anche all'esportazione ed all'importazione dei valori mobiliari emessi o pagabili all'estero, diversi da quelli considerati nei predetti articoli, appartenenti a non residenti.

Le disposizioni stabilite nel precedente articolo 72 si applicano anche all'esportazione e relativa reimportazione dei valori mobiliari emessi e pagabili in Italia, diversi da quelli considerati nel predetto articolo, acquisiti e detenuti da non residenti in dipendenza di operazioni autorizzate.

TITOLO VI

CONTI E DEPOSITI DI PERTINENZA ESTERA

Art. 74

(Elencazione dei conti e dei depositi in lire e disposizioni di rinvio per la relativa movimentazione)

I conti ed i depositi in lire di pertinenza estera sono distinti, in relazione alle finalità per le quali vengono aperti o costituiti, nelle seguenti categorie disciplinate dalle particolari disposizioni stabilite per ciascuna di esse dai successivi articoli:

A) CONTI:

1) Conti esteri

2) Conti capitale

3) Conti speciali ex d.lg. 2 marzo 1948, n. 211

4) Conti speciali legge 7 febbraio 1956, n. 43

5) Conti speciali per indennizzi a cittadini delle Nazioni Unite ai sensi del trattato di pace

6) Conti speciali diversi:

— « Conti organizzazioni ed enti con finalità di carattere internazionale »

— « Conti rappresentanze diplomatiche e consolari »

— « Conti temporaneo soggiorno »

7) Conti speciali transitori IVA

8) Conti speciali transitori

9) Conti correnti postali estero

B) DEPOSITI:

1) Depositi capitale

2) Depositi speciali ex d.lg. 2 marzo 1948, n. 211

3) Depositi speciali legge 7 febbraio 1956, n. 43

4) Depositi speciali per indennizzi a cittadini delle Nazioni Unite ai sensi del trattato di pace

5) Depositi speciali transitori in lire

Le operazioni di accreditamento ed addebitamento a valere sui conti, nonchè quelle di immissione e prelevamento a valere sui depositi devono essere effettuate con l'osservanza delle modalità stabilite nelle circolari di attuazione ed applicazione del presente decreto.

Art. 75

(Conti esteri)

I « conti esteri in lire » sono utilizzabili per i regolamenti ammessi.

Detti conti possono essere aperti presso le « banche abilitate » a nome di soggetti con residenza o sede fuori del territorio della Repubblica, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Possono essere altresì aperti, a nome di persone fisiche di cittadinanza straniera, pure se residenti nel territorio della Repubblica, semprechè l'alimentazione avvenga con proventi non derivanti da attività produttrice di redditi esercitata in detto territorio.

Art. 76

(Conti capitale – definizione e funzione)

I conti capitale sono utilizzabili per l'esecuzione di investimenti e di disinvestimenti di capitali esteri in Italia per i quali gli interessati non intendano o non possano avvalersi delle facoltà operative consentite dalla Legge 7 febbraio 1956, n. 43, nonchè per l'esecuzione di altre operazioni di movimenti di capitali esteri in Italia autorizzate.

Detti conti possono essere aperti presso banche abilitate a nome di soggetti con residenza o sede fuori del territorio della Repubblica, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Possono essere altresì aperti a nome di persone fisiche di cittadinanza straniera, pur se residenti nel territorio della Repubblica, semprechè l'alimentazione avvenga con proventi non derivanti da attività produttrice di redditi svolta in detto territorio.

Art. 77

(Conti speciali D.Lg. 2 marzo 1948, n. 211 – definizione e funzione)

I « conti speciali ex D.Lg. 2-3-1948, n. 211 » sono utilizzabili esclusivamente in relazione al disposto del 3° comma dell'articolo 2 della legge 7-2-1956, n. 43.

Detti conti sono intrattenuti presso le « banche abilitate » a nome di persone fisiche straniere in qualsiasi paese residenti, nonchè di cittadini italiani ed enti con residenza o sede fuori del territorio della Repubblica, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino che li abbiano aperti in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge 7-2-1956, n. 43, onde avvalersi delle facoltà concesse dal citato decreto legislativo in materia di investimenti e disinvestimenti di capitali esteri in Italia.

Art. 78

(Conti speciali legge 7 febbraio 1956, n. 43 – definizione e funzione)

I « conti speciali legge 7 febbraio 1956, n. 43 » sono utilizzabili esclusivamente per le finalità previste dalla citata legge in materia di investimenti e disinvestimenti di capitali esteri in Italia.

Detti conti possono essere aperti presso le « banche abilitate » al nome di persone fisiche straniere in qualsiasi paese residenti, nonchè di cittadini italiani ed enti con residenza o sede fuori del territorio della Repubblica, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, i quali intendono avvalersi delle facoltà concesse dalla ripetuta legge.

Art. 79

(Conti speciali indennizzi cittadini Nazioni Unite – definizione e funzione)

I « conti speciali per indennizzi a cittadini delle Nazioni Unite » sono utilizzabili per l'esecuzione di operazioni di investimento in Italia da parte del titolare del conto, nonchè per il regolamento delle relative spese di soggiorno in Italia sostenute dal titolare medesimo e per esborsi effettuati dallo stesso a titolo di sussidio o regalia.

Detti conti sono intrattenuti, su autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi, presso le « banche abilitate » a nome di soggetti con residenza o sede fuori del territorio della Repubblica, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per l'accreditamento di somme che tali soggetti abbiano ricevuto a titolo di indennizzo ai sensi del Trattato di Pace.

Art. 80

(Conti speciali organizzazioni ed enti con finalità di carattere internazionale – definizione e funzione)

I « conti speciali di organizzazioni ed enti con finalità di carattere internazionale » sono utilizzabili in Italia per qualsiasi esigenza dei titolari, nonchè — previa autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi — per effettuare trasferimenti all'estero o giri ad altri conti dell'estero.

Detti conti possono essere aperti, su autorizzazione del Ministero del Commercio con l'Estero, presso le « banche abilitate » al nome delle sedi in Italia di organizzazioni ed enti che esplicano attività anche fuori del territorio della Repubblica in conformità delle leggi e delle convenzioni interstatali istitutive, nonchè a nome di stranieri che rivestano la qualifica, in Italia, di rappresentanti legali o dipendenti di tali enti e organizzazioni, per l'accreditamento di somme in lire versate in Italia in favore del titolare del conto, a termini delle leggi e convenzioni istitutive, di lire provenienti da negoziazioni di valuta rimessa dall'estero o prelevata da conti esteri in valuta, ovvero di lire di conto estero.

Art. 81

(Conti speciali rappresentanze diplomatiche e consolari – definizione e funzione)

I « conti speciali di rappresentanze diplomatiche e consolari » sono utilizzabili per le esigenze in Italia dei titolari, per il pagamento all'estero di merci importate in franchigia doganale per uso delle predette rappresentanze nonchè per il trasferimento all'estero dei relativi saldi o giri ad altri conti dell'estero.

Detti conti possono essere aperti presso le « banche abilitate » a nome delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, nonchè a nome dei rispettivi titolari o dipendenti, purchè stranieri, per l'accreditamento di lire provenienti da negoziazione di valuta rimessa dall'estero o prelevata da conti esteri in valuta ovvero di lire di conto estero.

Art. 82

(Conti speciali temporaneo soggiorno – definizione e funzione)

I « conti speciali in lire per temporaneo soggiorno » sono utilizzabili per le esigenze in Italia dei titolari durante il periodo della loro permanenza, nonchè per il trasferimento all'estero dei relativi saldi, ovvero per giri ad altri conti dell'estero.

Detti conti possono essere aperti presso le « banche abilitate » a nome di persone fisiche con residenza all'estero le quali soggiornino temporaneamente in Italia, per motivi di turismo, studio, cura e affari, per l'accreditamento di lire provenienti da negoziazione di valuta rimessa dall'estero o prelevata da conti esteri in valuta ovvero di lire di conto estero.

I conti in questione possono essere alimentati anche con le disponibilità di borse di studio assegnate in Italia a studenti stranieri, semprechè l'accreditamento sia eseguito direttamente da parte del soggetto erogante la borsa medesima

Art. 83

(Conti speciali transitori IVA)

I « conti speciali transitori in lire IVA » — istituiti in relazione agli obblighi derivanti ai residenti che, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 26-10-72, n. 633 successivamente modificato con D.P.R. 23-12-74, n. 687, rivestano la qualifica di rappresentanti ai fini IVA di soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia che effettuino operazioni imponibili nel territorio della Repubblica — sono utilizzabili per versamenti in favore dell'Erario, per il regolamento dell'IVA da corrispondere per rivalsa a residenti (cedenti i beni o prestatori di servizi) nonchè per il trasferimento all'estero, in favore dell'intestatario non residente, delle somme dallo stesso precedentemente trasferite in alimentazione del conto.

Detti conti possono essere aperti presso le « banche abilitate » a nome dei soggetti non residenti indicati al comma precedente su richiesta dei loro rappresentanti in Italia, per l'accreditamento di somme in lire concernenti l'IVA corrisposta per rivalsa da residenti (cessionari di beni o committenti di servizi), di lire rimborsate ai sensi degli articoli 30 e 38 del citato D.P.R. n. 633, nonchè, infine, di lire derivanti da negoziazione di valuta rimessa dall'estero o prelevata da conto estero, ovvero girata da conti esteri in lire da parte del titolare del conto onde far fronte a temporanee carenze di disponibilità del conto medesimo.

Art. 84

(Conti speciali transitori – definizione e funzione)

I conti speciali transitori in lire sono aperti dalle Banche abilitate a nome di soggetti con residenza o sede fuori del territorio della Repubblica, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per l'accreditamento di somme in lire per le quali le banche stesse non siano in possesso degli elementi necessari onde poter procedere all'accreditamento in uno dei conti esteri in lire di cui ai precedenti articoli. La permanenza delle somme nei detti conti deve essere limitata al tempo necessario per l'accertamento, da parte delle banche, di tali elementi; ove ciò non sia possibile, l'utilizzo delle somme accreditate nei conti di cui sopra è subordinato alle determinazioni dell'Ufficio italiano dei cambi.

Le banche abilitate devono inoltre aprire i conti di cui al precedente comma per l'accreditamento di somme in lire che costituiscano oggetto di contestazioni valutarie in corso o comunque, di operazioni valutariamente irregolari, il cui utilizzo resta subordinato alle determinazioni dell'Organo competente alla definizione della contestazione o dell'irregolarità.

Nei conti di cui al primo comma del presente articolo possono essere accreditate, su disposizione dell'Ufficio italiano dei cambi, disponibilità in lire, il cui utilizzo resta subordinato alle determinazioni del predetto Ufficio.

Art. 85

(Conti correnti postali – definizione e funzione)

I conti correnti postali esteri sono utilizzabili ,nei limiti e con le modalità stabiliti dal Ministero del Commercio con l'Estero, per i regolamenti tra residenti e non residenti di operazioni autorizzate.

Detti conti possono essere aperti presso l'Amministrazione Postale a nome di soggetti con residenza o sede in uno dei paesi con i quali l'Italia intrattiene il servizio di postagiro internazionale.

Art. 86

(Depositi capitale - definizione e funzione)

I «depositi capitale» sono istituiti per la custodia e l'amministrazione di titoli azionari ed obbligazionari emessi e pagabili in Italia, nonché di certificati rappresentativi di quote di fondi comuni d'investimento italiani, che risultino acquisiti o detenuti in conformità delle disposizioni valutarie ma non ai sensi e per gli effetti della legge 7 febbraio 1956, n. 43 e del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211.

Detti depositi possono essere costituiti presso banche abilitate a nome di soggetti con residenza o sede fuori del territorio della Repubblica, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

I depositi capitale possono essere altresì costituiti a nome di persone fisiche di cittadinanza straniera pur se residenti nel territorio della Repubblica, sempreché negli stessi vengano immessi titoli o certificati di cui al primo comma di comprovata e riconosciuta pertinenza estera.

Art. 87

(Depositi speciali ex D.Lg. 2 marzo 1948, n. 211 - definizione e funzione)

I «depositi speciali ex D.Lg. 2 marzo 1948, n. 211» sono istituiti per la custodia e l'amministrazione di titoli azionari ed obbligazionari emessi e pagabili in Italia, detenuti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo medesimo.

Detti depositi possono essere costituiti presso «banche abilitate» a nome di stranieri in qualsiasi paese residenti, nonché a nome di cittadini italiani ed enti con residenza o sede fuori del territorio della Repubblica, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 88

(Depositi speciali legge 7 febbraio 1956, n. 43 - definizione e funzione)

I «depositi speciali legge 7 febbraio 1956, n. 43» sono istituiti per la custodia e l'amministrazione dei titoli azionari ed obbligazionari emessi e pagabili in Italia, nonché di certificati rappresentativi di quote di fondi comuni d'investimento italiani, che risultino acquisiti o detenuti ai sensi e per gli effetti della citata legge.

Detti depositi possono essere costituiti presso «banche abilitate» al nome di stranieri in qualsiasi paese residenti, nonché al nome di cittadini italiani ed enti con residenza o sede fuori del territorio della Repubblica, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 89

(Depositi speciali indennizzi a cittadini delle Nazioni Unite - definizione e funzione)

I «depositi speciali per indennizzi a cittadini delle Nazioni Unite» sono istituiti per la custodia e l'amministrazione di titoli azionari ed obbligazionari emessi e pagabili in Italia, nonché di certificati rappresentativi di quote di fondi comuni d'investimento italiani, acquistati con utilizzo di somme corrisposte ai sensi del Trattato di Pace.

Detti depositi sono costituiti presso «banche abilitate» al nome di soggetti con residenza o sede fuori del territorio della Repubblica, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 90

(Depositi speciali transitori - definizione e funzione)

I «depositi speciali transitori in lire» devono essere costituiti presso le banche abilitate a nome di soggetti con residenza fuori del territorio della Repubblica, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino per l'immissione di titoli azionari ed obbligazionari in lire nonché di certificati rappresentativi di quote di fondi comuni d'investimento italiani, per i quali non ricorrano gli elementi atti a comprovarne, sotto il profilo valutario, la legittimità del possesso da parte dei non residenti.

La permanenza dei titoli e dei certificati nei depositi deve essere limitata al tempo strettamente necessario all'acquisizione, da parte delle banche, di tali elementi; ove non sia possibile, le operazioni a valere sui depositi come sopra costituiti sono subordinate alle determinazioni dei competenti organi valutari.

L'Ufficio italiano dei cambi può disporre l'immissione nei depositi di titoli azionari ed obbligazionari in lire nonché di certificati rappresentativi di quote di fondi comuni d'investimento italiani, il cui prelievo resta subordinato alle determinazioni del predetto Ufficio.

Art. 90 *bis*

(Depositi di altri valori mobiliari)

Le disposizioni stabilite in materia di deposito nei precedenti articoli 86, 88, 89 e 90 si applicano anche nei casi in cui la custodia o l'amministrazione, ovvero gli accertamenti circa la legittimità del possesso del non residente, concernano valori mobiliari emessi e pagabili in Italia diversi da quelli indicati nei menzionati articoli.

Art. 91

(Elencazione conti e depositi esteri in valuta e disposizioni di rinvio per la relativa movimentazione)

I conti ed i depositi in valuta di pertinenza estera sono distinti, in relazione alle finalità per le quali vengono accesi o costituiti, nelle seguenti categorie disciplinate dalle particolari disposizioni stabilite per ciascuna di esse ai successivi articoli:

1) conti esteri;
2) conti speciali transitori;
3) depositi dell'estero;
4) depositi speciali transitori.

Le operazioni di accreditamento ed addebitamento a valere sui conti nonché quelle di immissione e prelievo a valere sui depositi devono essere effettuate con l'osservanza delle modalità stabilite nelle circolari di attuazione ed applicazione del presente decreto.

Art. 92

(Conti esteri in valuta)

Le banche abilitate possono aprire a nome di soggetti con residenza o sede fuori del territorio della Repubblica, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, conti esteri in valuta per l'accreditamento di somme in valuta pervenute dall'estero, prelevate da altro conto estero della stessa specie, corrisposte da residenti in conformità delle disposizioni vigenti a regolamento di operazioni autorizzate, nonché derivanti da conversione di disponibilità in lire prelevate da conti in lire di pertinenza estera nei casi consentiti.

I conti di cui al precedente comma possono essere aperti a nome di persone fisiche di cittadinanza straniera e di apolidi residenti nel territorio della Repubblica, sempreché l'alimentazione avvenga con proventi non derivanti da attività produttrice di redditi svolta nel detto territorio. Detti conti sono utilizzabili liberamente nell'interesse dei titolari.

Intestatari dei conti di cui al primo comma possono essere anche le Rappresentanze diplomatiche e consolari estere ed i rispettivi titolari o dipendenti stranieri, nonché le sedi in Italia di organizzazioni ed enti che esplicano attività, anche fuori del territorio della Repubblica, in conformità delle leggi e delle convenzioni interstatali istitutive riconosciute dallo Stato italiano, o gli stranieri che rivestano, nel territorio della Repubblica, la qualifica di rappresentanti legali o dipendenti di tali organizzazioni ed enti.

Art. 93

(Conti speciali transitori in valuta - definizione e funzione)

I conti speciali transitori in valuta sono aperti dalle banche abilitate a nome di soggetti con residenza o sede fuori del territorio della Repubblica, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per l'accreditamento di somme in valuta per le quali le banche stesse non siano in possesso degli elementi necessari onde poter procedere all'accreditamento nei conti esteri di cui al precedente articolo 92.

La permanenza delle somme nei conti di cui al precedente comma deve essere limitata al tempo necessario all'acquisizione, da parte delle banche, di tali elementi; ove ciò non sia possibile, l'utilizzo delle somme accreditate è subordinato alle determinazioni dell'Ufficio italiano dei cambi.

Le banche abilitate devono inoltre aprire conti di cui al primo comma per l'accreditamento di somme in valuta che costituiscano oggetto di contesti valutari in corso o, comunque, di operazioni valutariamente irregolari, il cui utilizzo resta subordinato alle determinazioni dell'organo competente alla definizione del contesto o dell'irregolarità.

Art. 94

(Depositi dell'estero in valuta - definizione e funzione)

I «depositi dell'estero in valuta» sono istituiti per la custodia e l'amministrazione di titoli azionari ed obbligazionari emessi e/o pagabili all'estero, nonché di certificati rappresentativi di quote di fondi comuni d'investimento esteri.

Detti depositi possono essere costituiti presso le «banche abilitate» a nome di stranieri in qualsiasi paese residenti, nonché a nome di cittadini italiani ed enti con residenza o sede fuori del territorio della Repubblica, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 95

(Depositi speciali transitori - definizione e funzione)

I depositi speciali transitori in valuta devono essere costituiti presso le banche abilitate a nome di soggetti con residenza o sede fuori del territorio della Repubblica, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino per l'immissione di titoli azionari ed obbligazionari in valuta, nonché di certificati rappresentativi di quote di fondi comuni d'investimento esteri, per i quali non ricorrano gli elementi atti a comprovare, sotto il profilo valutario, la legittimità del possesso da parte dei non residenti.

La permanenza dei titoli e dei certificati nei depositi onde trattasi deve essere limitata al tempo strettamente necessario all'acquisizione, da parte delle banche, di tali elementi; ove ciò non sia possibile, le operazioni a valere sui depositi come sopra costituiti sono subordinate alle determinazioni dei competenti organi valutari.

Art. 95 *bis*

(Depositi di altri valori mobiliari)

Le disposizioni stabilite in materia di deposito nei precedenti articoli 94 e 95 si applicano anche nei casi in cui la custodia e l'amministrazione, ovvero l'accertamento circa la legittimità del possesso del non residente concernano valori mobiliari emessi o pagabili all'estero diversi da quelli indicati nei menzionati articoli.

Art. 96

(Accertamento dei requisiti richiesti per intrattenere i conti ed i depositi)

Le banche presso le quali vengono aperti i conti e costituiti i depositi sia in lire che in valuta di cui al presente titolo, all'atto dell'apertura o della costituzione di ciascun conto e deposito, devono, in ogni caso, accertare sotto la propria responsabilità l'identità dei titolari, nonché l'esistenza per i medesimi dei requisiti richiesti per le singole categorie di conti e depositi, circostanza quest'ultima che le banche stesse devono aver cura di verificare ogni biennio ai fini del mantenimento dei conti e depositi in questione.

Titolo VII

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

Art. 97

(Conti di evidenza relativi a somme di pertinenza estera gestite da residenti)

I conti di evidenza possono essere aperti in qualsiasi valuta estera presso le banche abilitate a nome di agenzie di viaggio, spedizionieri, e agenti o raccomandatari di compagnie estere di navigazione, per la gestione di rimesse in valuta pervenute a detti soggetti nell'ambito della rispettiva attività esercitata, da utilizzare nell'interesse dei mandanti non residenti per pagamenti a terzi, nei limiti del mandato conferito.

Detti conti possono essere intestati anche a residenti esercenti attività di provveditoria marittima ed aerea per la gestione delle somme ricevute in regolamento di forniture a navi nazionali o estere di merci amministrate per conto di proprietari non residenti, ai sensi dell'art. 24 del decreto ministeriale 18 luglio 1985 e relative disposizioni di attuazione.

I termini di utilizzo delle singole partite accreditate nei conti di cui sopra sono correlati all'esecuzione del regolamento delle operazioni per le quali le rimesse sono state effettuate.

Art. 98

(Cessione contro lire tra residenti di attività sull'estero e regolamenti in valuta tra residenti)

È consentita la cessione contro lire o a titolo gratuito fra residenti di quote di partecipazione in imprese estere, di titoli azionari ed obbligazionari, emessi e/o pagabili all'estero, di altri valori mobiliari emessi o pagabili all'estero e di immobili, sempreché per gli acquirenti sussistano le condizioni richieste per poterne effettuare direttamente l'acquisto da non residenti nonché la cessione contro lire o a titolo gratuito tra residenti di quote di fondi comuni d'investimento esteri, sempreché tali quote siano state collocate in Italia in base ad autorizzazione.

È altresì consentita la cessione contro lire o a titolo gratuito tra residenti di crediti dagli stessi vantati nei confronti di non residenti a fronte di operazioni autorizzate.

Il regolamento tra residenti di premi e indennizzi correlati ad assicurazioni, coassicurazioni e riassicurazioni può essere effettuato in valuta nei casi e con le modalità stabiliti nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

Il regolamento in valuta tra i residenti intervenuti nelle operazioni di transito e nelle operazioni a queste collegate è consentito nei limiti ed alle condizioni di cui al titolo IV del decreto ministeriale 18 luglio 1985 e delle relative disposizioni di attuazione.

Il reintegro dei conti autorizzati intestati a spedizionieri è consentito nei casi stabiliti nelle circolari di attuazione e applicazione del presente decreto.

Art. 99

(Conti in valuta emigrati)

Ai cittadini italiani che si trovano all'estero per svolgervi un lavoro dipendente o artigianale è consentito intrattenere, presso banche abilitate, durante il periodo di permanenza all'estero, conti in valuta, denominati «conti in valuta emigrati», alimentabili con i risparmi dei redditi di lavoro colà conseguiti fermo rimanendo per gli stessi la possibilità di detenere all'estero le disponibilità in valuta di che trattasi.

L'apertura di conti della specie è consentita anche ai cittadini italiani che rivestano la qualifica di frontalieri, ai sensi del precedente articolo 56 ovvero che risultino dipendenti di organismi internazionali, cui l'Italia partecipa, aventi sede in Italia.

Per l'apertura, la movimentazione e l'estinzione di tali conti assimilabili ai conti di pertinenza estera, devono essere osservate le modalità e le condizioni stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

Art. 99/bis

(Abrogato)

Art. 100

(Conti e depositi in lire interne intestati a cittadini italiani non residenti)

Le banche residenti sono autorizzate ad aprire e/o mantenere conti e depositi in lire interne a cittadini italiani non residenti che non abbiano richiesto il riconoscimento della pertinenza estera dei propri beni ai sensi della causale 222b) dell'Allegato A del decreto. I conti in questione sono alimentabili, oltre che con rimesse dall'estero e giri da conti esteri, anche con redditi e/o realizzi di cespiti in Italia dei titolari.

I redditi derivanti da attività esercitate in Italia da cittadini italiani con dimora abituale all'estero possono essere accreditati solo in conti in lire interne agli stessi intestati.

Art. 101

(Campione d'Italia, esclusione dall'obbligo di offerta in cessione)

Le persone fisiche con residenza effettiva nel comune di Campione d'Italia, limitatamente ai redditi derivanti da attività esercitate in detto comune ovvero all'estero, non sono assoggettate, in

relazione ai rapporti con altri soggetti residenti nel ripetuto comune e con non residenti, all'obbligo dell'offerta in cessione di cui all'art. 8 della legge valutaria numero 786.

Art. 102

(Rapporti tra i «residenti» in Campione d'Italia e gli altri «residenti»)

I rapporti tra le persone fisiche residenti in Campione d'Italia e i residenti nel restante territorio nazionale, in parziale deroga al regime generale dei rapporti tra residenti, restano disciplinati come segue:

— per i movimenti di merce dall'Italia verso Campione e viceversa devono essere osservate le disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 luglio 1985;
— i crediti delle persone fisiche residenti in Campione verso i residenti nel restante territorio nazionale devono essere regolati esclusivamente in lire interne, fatta eccezione di quelli connessi alla dimora in Campione di questi ultimi per viaggi di affari, turismo, studio e cura;
— i debiti possono essere regolati sia in lire che in valuta, salvo che trattisi di debiti relativi a forniture di merci non destinate al consumo nel comune di Campione, nel qual caso il regolamento di tali impegni deve essere effettuato esclusivamente in valuta;
— per i regolamenti in valuta di debiti di residenti in Campione verso residenti nel restante territorio nazionale, devono essere osservate le disposizioni di cui al precedente titolo II del presente decreto.

Art. 103

(Campione d'Italia - investimenti)

Gli investimenti in Campione d'Italia effettuati da non residenti ai sensi della legge 7 febbraio 1956, n. 43, o mediante disponibilità di conto capitale in contropartita con residenti nel territorio della Repubblica, compreso il comune di Campione, sono considerati a tutti gli effetti investimenti esteri in Italia.

Ai fini del riconoscimento ai predetti investimenti dei benefici di cui alla citata legge n. 43, le somme in valuta da corrispondere ai venditori debbono comunque formare oggetto di cessione alla gestione valutaria italiana.

Ai fini dell'applicabilità delle disposizioni che regolano gli investimenti diversi da quelli di cui al precedente comma, gli investimenti stessi debbono comunque essere attuati nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Gli investimenti all'estero effettuati dalle persone fisiche residenti nel comune di Campione d'Italia restano assoggettati alle norme di cui alla legge valutaria n. 786 e agli altri obblighi di cui al presente decreto.

Art. 104

(Conti intrattenuti dai «residenti» in Campione; importazione di banconote, monete e titoli italiani ed esteri da parte dei soggetti onde trattasi)

In relazione a quanto disposto nei precedenti artt. 101, 102 e 103, le persone fisiche con effettiva residenza nel comune di Campione possono intrattenere conti presso banche elvetiche e, in Italia, i seguenti conti e depositi:

— presso qualunque azienda di credito, conti e depositi in lire interne;
— presso banche abilitate, conti in valuta denominati «conti in valuta Campione d'Italia».

I conti in valuta possono essere alimentati liberamente con valuta proveniente dall'estero acquistata ai sensi del precedente art. 101 e sono utilizzabili per cessioni contro lire, giro ad altri

conti della specie o pagamenti, in Italia o all'estero, a favore di non residenti, con le modalità e nei limiti stabiliti nelle circolari di attuazion,e e di applicazione del presente decreto.

Sempre in relazione a quanto disposto nel precedente art. 102, per l'importazione e l'esportazione, rispettivamente verso o dal territorio doganale italiano, da parte di residenti nel predetto comune, si applicano:

— le disposizioni prescritte per i non residenti al precedente Titolo V, ove trattisi di importazione ed esportazione di biglietti di Stato e di banca esteri, monete metalliche estere aventi corso legale nonché titoli di credito sull'estero;

— le disposizioni prescritte per i residenti al precedente Titolo V, ove trattisi di importazione e di esportazione di biglietti di Stato e di banca italiani, monete metalliche italiane aventi corso legale, nonché titoli di credito in lire sull'Italia fatti salvi gli assegni in lire, la cui importazione in Italia al seguito di residenti, compresi quelli abituali in Campione, è libera quando gli assegni risultano emessi a Campione all'ordine dei residenti stessi da altri residenti in corrispettivo di cessione di beni d'uso o di prestazioni di servizi.

A tale fine gli assegni devono recare apposito visto di funzionario delegato dal sindaco di detto comune.

Art. 105

(Obbligazioni tra «residenti» nel territorio della Repubblica ed i residenti nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino)

Le obbligazioni tra persone fisiche e giuridiche con residenza, o sede nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino e persone fisiche e giuridiche residenti devono essere considerate quali obbligazioni tra residenti da regolarsi in lire interne.

In relazione a quanto stabilito nel precedente comma, alle persone fisiche e giuridiche con residenza o sede in uno dei ripetuti Stati, è consentito intrattenere presso qualsiasi azienda di credito operante nel territorio della Repubblica, conti e depositi in lire interne.

Restano ferme le altre disposizioni emanate in materia.

Art. 106

(Delega di competenze autorizzatorie all'Ufficio italiano dei cambi)

L'Ufficio italiano dei cambi — oltre ai provvedimenti attribuiti alla sua competenza dal presente decreto e dalle relative circolari di attuazione, nonché dal decreto ministeriale 18 luglio 1985 e da atti particolari del Ministero del commercio con l'estero e del Ministero del tesoro — è delegato a rilasciare autorizzazioni valutarie in materia di:

1) regolamenti posticipati di esportazioni di merci o di prestazioni di servizi da parte di residenti, diversi dai lavori italiani all'estero, relativi a rapporti con residenti in Paesi diversi da quelli aderenti all'OCSE, oltre diciotto mesi e fino a cinque anni dalla data dell'esportazione o della prestazione dei servizi, purché il prezzo delle merci o dei servizi non superi i cinque miliardi di lire;

2) regolamenti anticipati di importazioni di merci o di prestazioni di servizi a favore di residenti, diversi da quelli di intermediazione, relativi a rapporti con residenti in Paesi OCSE, diversi dai Paesi CEE ed assimilati, oltre i dodici mesi e fino a cinque anni dalla data dell'importazione o della prestazione dei servizi, purché il prezzo delle merci o dei servizi non superi i cinque miliardi di lire;

3) regolamenti anticipati relativi a lavori italiani all'estero o ad operazioni invisibili correnti diverse dalle prestazioni di servizi entro i cinque anni che precedono la data di scadenza dell'obbligazione;

4) regolamento di operazioni di transito da parte di transitari occasionali oltre i centoventi giorni ed entro i trecentosessanta giorni dalla data in cui è stato effettuato l'esborso;
5) proroghe di impegni valutari relativi a operazioni commerciali e operazioni invisibili correnti, purché le nuove scadenze rientrino nella competenza autorizzatoria dell'Ufficio italiano dei cambi e le operazioni non abbiano fin dall'inizio formato oggetto di provvedimento valutario da parte di organo valutario diverso dall'Ufficio;
6) regolamenti posticipati relativi a investimenti e disinvestimenti di capitali italiani all'estero, diversi dai prestiti, oltre i dodici mesi successivi alla data di assunzione dell'obbligazione;
7) regolamenti posticipati relativi ad investimenti e disinvestimenti di capitali esteri in Italia, diversi da quelli concernenti beni immobili e prestiti, oltre i dodici mesi successivi alla data di assunzione dell'obbligazione;
9) regolamenti di merci acquistate in Italia ed ivi rivendute da parte di non residenti;
10) regolamenti per merce che non viene importata od esportata;
11) estrazione, anche nell'ambito di plafond determinati dall'Ufficio medesimo, delle merci introdotte nei depositi doganali ex art. 26 del D.M. 18 luglio 1985 per destinarle ad usi diversi da quelli originariamente previsti;
12) costituzione in deposito di valori mobiliari o somme di pertinenza di non residenti presso le società residenti emittenti i valori stessi ovvero altri soggetti residenti diversi dalle banche abilitate, all'uopo delegati dai non residenti, nonché utilizzo delle predette attività o somme da parte dei delegati per pagamenti in Italia e per trasferimenti all'estero per conto dei mandanti;
13) trasferimenti del realizzo di beni di presunta pertineza estera; rimborsi di prestiti assunti all'estero da cittadini italiani durante il periodo di residenza all'estero; pagamenti da parte di società che hanno trasferito la sede o l'oggetto sociale dall'estero in Italia, di debiti contratti con non residenti in data antecedente al trasferimento della sede o dell'oggetto sociale;
14) garanzie di qualsiasi tipo non autorizzate, ivi comprese le eventuali obbligazioni derivanti da lettere di patronage;
15) partecipazione di banche o società finanziarie a consorzi di garanzia ed a sindacati di collocamento di titoli azionari ed obbligazionari esteri;
16) partecipazione di banche e di società finanziarie al capitale sociale della SWIFT, di EUROCLEAR e di CEDEL e limitatamente alle società finanziarie, operazioni connesse a dette partecipazioni;
17) acquisto di titoli esteri non quotati destinati, nell'ambito di piani di risparmio (o investimento) predisposti dalla casa madre, a propri dipendenti o a dipendenti delle società del gruppo. Qualora la casa madre abbia natura di holding (o società ad essa assimilabile) la delega si intende riferita all'acquisto sia di titoli quotati che non quotati;
18) operazioni connesse a prestiti di residenti a non residenti poste in essere allo scopo di limitare per il mutuatario non residente i rischi di cambio e gli oneri finanziari;
19) regolarizzazione di investimenti esteri in Italia effettuati da non residenti con lire rivenienti da negoziazioni di valuta ad altro titolo;
20) conversione di crediti di non residenti verso residenti, diversi da quelli derivanti da prestiti, in partecipazione nelle imprese debitrici residenti;
21) conversione di crediti di residenti verso non residenti in partecipazione al capitale delle imprese debitrici non residenti;
23) apertura presso banche abilitate di conti in valuta non di conto valutario a nome di residenti e relative proroghe;
24) regolamenti mediante compensazione valutaria;
25) estinzione anticipata di finanziamenti in valuta concessi ad operatori residenti;
26) svincolo di somme trattenute a residenti e non residenti a seguito di controlli doganali;
27) invio di assegni all'estero per l'incasso da parte di persone o case di spedizione incaricate da banche estere nell'interesse di banche residenti;
28) apertura di conti correnti postali all'estero;

29) operazioni di transito in perdita, effettuate da transitari occasionali aventi per oggetto merci considerate a dogana ai fini dell'esportazione ovvero contrassegnate da asterisco per le quali vige il sistema dell'autorizzazione automatica;
30) amministrazione fiduciaria da parte di società fiduciarie e commissionarie per conto di non residenti di investimenti esteri in Italia;
31) esborsi per l'acquisto e per lo sfruttamento di brevetti, disegni, modelli, marchi di fabbrica e invenzioni relativi alla produzione di beni all'estero;
32) esborsi per spese di pubblicità non liberalizzate;
33) esborsi per diritti di immagine non liberalizzati;
34) operazioni finanziarie all'estero su crediti di residenti verso non residenti e su titoli di credito in valuta a carico dell'estero derivanti da operazioni commerciali e prestazioni di servizi;
35) accensione di conti speciali in valuta in Italia o all'estero oltre i limiti consentiti a nome di imprese che eseguano lavori all'estero in via generale.

Accensione e proroga di conti speciali in valuta per depositi cauzionali.

Art. 106 bis
(Altra delega di competenze autorizzatorie all'Ufficio italiano dei cambi)

L'Ufficio italiano dei cambi è delegato a rilasciare autorizzazioni valutarie in materia di:
— conversione di prestiti esteri, autorizzati in via particolare, in partecipazione dei creditori non residenti al capitale delle imprese residenti mutuatarie;
— operazioni connesse a prestiti di non residenti a residenti poste in essere allo scopo di limitare, per il mutuatario residente, i rischi di cambio e gli oneri finanziari.

Art. 107
(Criteri di attribuzione di competenza in materia di operazioni accessorie)

Indipendentemente dalle specifiche competenze attribuite nell'ambito del presente decreto e del decreto ministeriale 18 luglio 1985, i provvedimenti valutari necessari per l'esecuzione di operazioni che abbiano natura accessoria o strumentale rispetto ad altre operazioni eseguibili su singola autorizzazione sono rilasciati dall'organo valutario competente in ordine all'operazione principale.

Art. 108
(Delega di competenze alla SACE)

Fermi restando i termini di iniziativa bancaria, è delegata alla SACE la facoltà di rilasciare le autorizzazioni e i nulla-osta prescritti dalle vigenti disposizioni valutarie, nonché gli affidamenti in ordine alle operazioni indicate al successivo comma, sempreché ricorrano le seguenti condizioni:

a) sia richiesta la garanzia assicurativa statale ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni;

b) il valore del contratto non sia superiore a lire 50 miliardi o, se espresso in valuta, al corrispondente controvalore calcolato al cambio vigente due giorni utili prima della data di presentazione della domanda.

La facoltà delegata alla SACE in base al precedente comma si esplica in ordine alle operazioni di seguito indicate:

1) esportazioni di merci che comportino dilazioni di pagamento fino a otto anni dalla data delle relative operazioni doganali ovvero, se previsto contrattualmente, dalla data dell'accettazione o del collaudo;

2) trasformazioni in definitiva di merci esportate in regime di temporanea, che comportino dilazioni di pagamento fino a otto anni dalla data della trasformazione in definitiva o dalla data di perfezionamento del contratto;

3) prestazioni di servizi, di studi e di progettazioni, che comportino dilazioni di pagamento fino a otto anni dalla data della prestazione ovvero, se contrattualmente previsto, dalla data della consegna o della accettazione;

4) esecuzione di lavori all'estero e opere provvisionali ad essi inerenti, che comportino dilazioni di pagamento fino a otto anni dalla data della consegna ovvero, se contrattualmente previsto, dalla data della accettazione o del collaudo;

5) esportazioni di prodotti nazionali in conto deposito o in conto commissione per la vendita, con impegno di regolamento fino a otto anni dalla data delle relative operazioni doganali;

6) locazioni finanziarie di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto, con durata massima non superiore a otto anni;

7) finanziamenti di durata non superiore a ventiquattro mesi in valuta estera, accordati da aziende di credito ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci e/o prestazioni di servizi;

8) prestazioni o costituzioni di fidejussioni, cauzioni, depositi, anticipazioni, che gli operatori nazionali sono tenuti a prestare o costituire all'estero onde poter concorrere ad aste o appalti indetti da Stati o enti esteri, ovvero a fronte di quote di pagamenti anticipati, ovvero al fine della buona esecuzione del contratto di fornitura, di prestazione di servizi o di esecuzione di lavori, ovvero in sostituzione di trattenute a garanzia, relativamente alle operazioni di cui ai precedenti punti 1), 3) e 4).

Fermo restando quanto stabilito all'art. 107 del presente decreto in materia di operazioni strumentali ed accessorie, alla SACE è altresì delegata la facoltà di rilasciare, per l'espletamento delle operazioni di cui ai precedenti punti 1), 3) e 4), le autorizzazioni, i nulla-osta e gli affidamenti per i pagamenti anticipati oltre i termini di iniziativa bancaria.

Resta in ogni caso ferma la competenza ministeriale per il rilascio di autorizzazioni valutarie e merceologiche per merci comprese in tabella Esport.

Art. 108-*bis*
(Delega di competenza al Mediocredito centrale)

Fermi restando i termini di iniziativa bancaria, è delegata al Mediocredito centrale la facoltà di rilasciare le autorizzazioni e i nulla-osta prescritti dalle vigenti disposizioni valutarie, nonché gli affidamenti in ordine alle operazioni indicate al successivo comma, sempreché non venga richiesta la garanzia assicurativa statale e ricorrano inoltre le seguenti condizioni:

a) sia richiesto l'intervento agevolativo del predetto istituto ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni;

b) il valore del contratto non sia superiore a lire 50 miliardi o, se espresso in valuta, al corrispondente controvalore calcolato al cambio vigente due giorni utili prima della data di presentazione della domanda.

La facoltà delegata al Mediocredito centrale in base al precedente comma si applica in ordine alle operazioni di seguito indicate:

1) esportazioni di merci che comportino dilazioni di pagamento fino a otto anni dalla data delle relative operazioni doganali ovvero, se previsto contrattualmente, dalla data dell'accettazione o del collaudo;

2) trasformazione in definitiva di merci esportate in regime di temporanea, che comportino dilazioni di pagamento fino a otto anni dalla data della trasformazione in definitiva ovvero dalla data di perfezionamento del contratto;

3) prestazioni di servizi, di studi e di progettazioni, che comportino dilazioni di pagamento fino a otto anni dalla data della prestazione ovvero, se previsto contrattualmente, dalla data della consegna o della accettazione;

4) esecuzione di lavori all'estero e opere provvisionali ad essi inerenti, che comportino dilazioni di pagamento fino a otto anni dalla data della prestazione ovvero, se previsto contrattualmente, dalla data dell'accettazione o del collaudo;

5) locazioni finanziarie di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto, con durata massima non superiore a otto anni;

6) prestazioni o costituzioni di fidejussioni, cauzioni, depositi, anticipazioni, che gli operatori nazionali sono tenuti a prestare o costituire all'estero onde poter concorrere ad aste o appalti indetti da Stati o enti esteri, ovvero a fronte di quote di pagamenti anticipati, ovvero al fine della buona esecuzione del contratto di fornitura, di prestazione di servizi o di esecuzione di lavori, ovvero in sostituzione di trattenute a garanzia, relativamente alle operazioni di cui ai precedenti punti 1), 3) e 4).

Fermo restando quanto stabilito all'art. 107 del presente decreto in materia di operazioni strumentali e accessorie, al Mediocredito centrale è altresì delegata la facoltà di rilasciare, per l'espletamento delle operazioni di cui ai precedenti punti 1), 3) e 4), le autorizzazioni, i nulla-osta e gli affidamenti per i pagamenti anticipati oltre i termini di iniziativa bancaria.

Al Mediocredito centrale è inoltre delegata la facoltà di rilasciare provvedimenti di modifica delle autorizzazioni concesse dai competenti organi valutari allorché rilevi, in sede di ammissione all'intervento agevolativo, le seguenti difformità tra i termini delle operazioni da finanziare e le stesse autorizzazioni:

a) variazioni migliorative per la gestione valutaria e, limitatamente alla eventualità di riduzione parziale della fornitura adeguatamente motivata, anche modifiche che determinino un minore introito valutario;

b) mancato rispetto della data di esecuzione della fornitura o di spedizione della merce, eventualmente indicata nell'autorizzazione valutaria, sia essa una data prevista o una data prefissata, purché sia rispettato il termine di validità dell'autorizzazione stessa; in ogni caso le modalità di rimborso dovranno risultare conformi all'autorizzazione medesima, salvo quanto previsto alla successiva lettera *e)*;

c) scostamenti delle scadenze effettive dei rimborsi rispetto a quelle previste nelle autorizzazioni originarie fino ad un massimo di un mese;

d) titoli emessi con scadenze diverse da quelle eventualmente indicate nelle autorizzazioni degli organi valutari fino ad uno scostamento massimo di un mese;

e) raggruppamento del pagamento di più spedizioni in un'unica serie di effetti a fronte di autorizzazione valutaria che fa riferimento genericamente alle spedizioni o alle singole spedizioni, sempreché la media ponderata effettiva delle spedizioni risulti a non più di sei mesi dalla prima scadenza di rimborso, fatta salva la tolleranza di alcuni giorni di cui alla precedente lettera *c)*.

Al Mediocredito centrale è infine delegato il compito di rilasciare tutte le autorizzazioni e gli affidamenti necessari all'effettuazione delle operazioni finanziate con crediti di aiuto o con crediti misti la cui concessione sia stata deliberata ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Il Mediocredito centrale rilascerà anche le autorizzazioni definitive conseguenti agli affidamenti concessi precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto dal Ministero del commercio con l'estero per l'effettuazione delle operazioni da finanziare con crediti di aiuto e misti, nonché le autorizzazioni necessarie all'effettuazione di operazioni connesse con crediti finanziari agevolati accordati ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38.

Restano affidate alla diretta competenza del Ministero del commercio con l'estero le autorizzazioni relative al trasferimento di compensi di mediazione per le quali sia necessario richiedere, ai sensi delle disposizioni pro tempore vigenti, il parere dell'apposito comitato costituito presso il Ministero stesso.

Resta in ogni caso ferma la competenza del Ministero del commercio con l'estero per il rilascio di autorizzazioni ad esportare merci comprese nella tabella Export.

Art. 109
(Facoltà dell'Ufficio italiano dei cambi di chiedere informazioni e segnalazioni)

L'Ufficio italiano dei cambi, ai fini dell'esercizio del controllo sui cambi, ha facoltà di richiedere agli operatori residenti tutte le informazioni e le segnalazioni relative ai rapporti da questi intrattenuti con non residenti ed alle attività dagli stessi svolte al di fuori del territorio della Repubblica.

Art. 110
(Competenze dell'Ufficio italiano dei cambi sull'applicazione ed interpretazione delle disposizioni valutarie)

Il Ministro del commercio con l'estero si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi per l'emanazione mediante circolari delle disposizioni di attuazione del presente decreto e delle sue eventuali modifiche

Fatta salva la competenza dei Ministeri del tesoro e del commercio con l'estero per quanto riguarda l'interpretazione del presente decreto, l'Ufficio italiano dei cambi potrà rispondere direttamente alle richieste di precisazioni e di chiarimenti che la relativa applicazione possa far sorgere.

I Ministeri competenti autorizzano la deroga ai divieti sanciti dalle leggi valutarie ed alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nelle disposizioni per la sua attuazione e applicazione, salvo i casi in cui i poteri autorizzatori siano stati delegati con il presente decreto e con le relative disposizioni di attuazione ed applicazione, fermo restando quanto stabilito dall'art. 107.

Indipendentemente dalle deleghe esplicitamente conferite nel presente decreto dai Ministeri competenti ad altri enti in ordine al rilascio dei provvedimenti valutari necessari per l'effettazione di operazioni non liberalizzate, nonché da quanto stabilito al precedente art. 107 in materia di operazioni strumentali o accessorie, i Ministeri medesimi possono, in via eccezionale, provvedere direttamente, secondo le rispettive competenze.

Art. 111
(Abrogazione decreti ministeriali)

Sono abrogati:

decreto ministeriale 21 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 marzo 1974, n. 77, contenente norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

decreto ministeriale 4 febbraio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 1976, n. 32, concernente istituzioni di «Conti in valuta emigrati»;

decreto ministeriale 7 agosto 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 1978, n. 220, contenente norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

decreto ministeriale 29 dicembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1979, n. 70, concernente modificazioni all'art. 1 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 recante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

decreto ministeriale del 23 aprile 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1980, n. 127, concernente modificazioni al decreto ministeriale 7 agosto 1978 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

decreto ministeriale 8 maggio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1980, n. 127, contenente norme concernenti la esportazione e l'importazione di biglietti di Stato e di banca italiani;

decreto ministeriale 15 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 1980, n. 343, contenente norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

decreto ministeriale 15 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 1980, n. 343, contenente norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero.

Art. 112
(Pubblicazione ed entrata in vigore)

Entro il 31 agosto 1981 l'Ufficio italiano dei cambi emanerà le relative circolari di attuazione ed applicazione. Il presente decreto e le relative circolari di attuazione ed applicazione entreranno in vigore il 21 settembre 1981. Alle modifiche del presente decreto che non riguardino gli articoli di cui all'elenco in calce all'allegato *B* (articoli del decreto che rientrano anche nella sfera delle competenze valutarie del Ministero del tesoro) si provvede con decreto del Ministro del commercio con l'estero. Parimenti si provvede con decreto del Ministro del commercio con l'estero alle modificazioni da apportare alle causali di cui all'Allegato *A* al presente decreto, fatta eccezione per le causali 201, 203, 204, 205, 206*a*, 206*b*, 206*c*, 207, 213, 215 e 216, per la modifica delle quali si procede con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con quello del tesoro.

ALLEGATO A

OPERAZIONI INVISIBILI CORRENTI

CAUSALI	ESBORSI	INTROITI
1) Trasporti marittimi, fluviali, aerei e terrestri; prestazioni accessorie o strumentali a tali rapporti.	Sempreché il trasporto concerna merci oggetto di operazioni di esportazione, importazione e transito autorizzate.	
2) Locazione o noleggio, anche con patto di riscatto, di beni mobili destinati all'esercizio di attività commerciali e industriali	nel caso di navi ed aeromobili, sempreché battenti bandiera di Paesi aderenti al F.M.I. ovvero compresi nell'area monetaria dell'OCSE, con esclusione del Giappone.	
3) Servizi portuali ed aeroportuali connessi con l'attracco di navi e lo scalo di aerei; servizi connessi alla sosta di mezzi di trasporto terrestri.		
4) Spese per pedaggi e diritti vari di passaggio		
5) Trasporti attraverso tubazioni (oleodotti, metanodotti e simili).		
6) Rifornimenti di carburante a mezzi di trasporto navali, aerei e terrestri.		
7) Servizi telefonici, postali, radiotelegrafici e radiotelevisivi.		
8a) Attività di intermediazione fornita da mediatori	Sempreché: 1) l'attività di intermediazione si riferisca a rapporti fra residenti e non residenti aventi per oggetto esportazioni, importazioni, operazioni autorizzate in via generale o per le quali siano stati ottenuti provvedimenti in via particolare; 2) la mediazione sia strumentale e contestuale rispetto al contratto principale e non sia in contrasto con gli interessi dell'economia nazionale; 3) il compenso da trasferire sia conforme agli usi commerciali e compatibile con l'equilibrio generale del contratto	

segue: Allegato A - Operazioni Invisibili Correnti

CAUSALI	ESBORSI	INTROITI
	4) il compenso da trasferire non sia destinato direttamente o indirettamente a soggetti residenti; 5) risulti osservato quanto disposto dall'art. 12, lettera *C)*, del presente decreto; 6) l'esistenza del rapporto di mediazione si resa nota, nel caso in cui l'operazione sia soggetta a provvedimento particolare di organi valutari, nella richiesta di autorizzazione che dovrà essere integrata con la dichiarazione di cui al successivo comma. Il trasferimento del compenso di mediazione è in ogni caso subordinato al rilascio da parte dell'operatore della dichiarazione riportata in calce. Quando sussistano dubbi circa la rispondenza dell'operazione alle condizioni indicate ai punti 2), 3) e 4), ovvero quando le banche e gli organi valutari competenti per l'operazione principale abbiano altri motivi di dubbio sull'ammissibilità del trasferimento del compenso, il trasferimento stesso è sottoposto ad autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, previo parere dell'apposito comitato costituito presso il Ministero stesso. Le istanze al Ministero devono essere accompagnate da una relazione nella quale dovranno essere indicati i motivi per i quali non si è ritenuto di dare corso al trasferimento del compenso.	

DICHIARAZIONE

Oggetto: Trasferimento all'estero di compensi di mediazione

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale della Ditta ____________________
dichiara formalmente, assumendone tutte le responsabilità civili e penali, che il compenso di mediazione da trasferire ______________ nella misura di ______________ collegato alla seguente operazione ______________:

— è conforme agli usi commerciali ed è compatibile con l'equilibrio generale del contratto;
— non nasconde trasferimenti a favore di soggetti residenti;
— rappresenta il corrispettivo di attività effettivamente svolta, necessaria per la conclusione del contratto.

Dichiara inoltre che la mediazione è strumentale e contestuale rispetto al contratto principale e non contrasta con gli interessi dell'economia nazionale in quanto:

* è relativa ad operazione autorizzata in via generale;
* è relativa ad operazione per la quale è stata rilasciata autorizzazione in via particolare;
* ____________________

Si impegna a fornire — a richiesta — i chiarimenti e i documenti necessari a comprovare la verità delle sue stesse dichiarazioni.

Data ______________ Firma ______________

segue: Allegato A - Operazioni Invisibili Correnti

CAUSALI	ESBORSI	INTROITI
8*b*) Attività di intermediazione resa da agenti o commissionari, nonché da altri soggetti che hanno assunto stabilmente l'incarico di promuovere la conclusione di affari	Sempreché l'attività di intermediazione si riferisca a rapporti contrattuali tra residenti e non residenti aventi per oggetto esportazioni, importazioni, operazioni autorizzate in via generale o per le quali siano stati ottenuti provvedimenti in via particolare; risulti osservato quanto disposto dalla lettera *c)* dell'articolo 12 del presente decreto; il contratto in base al quale viene richiesto il trasferimento del compenso sia acquisito in copia dalla banca interessata o venga alla stessa esibito ove, per essa, si tratti di primo trasferimento della specie a valere sul contratto medesimo; ed inoltre, per quanto riguarda il contratto di agenzia, a condizione che dalla documentazione esibita ovvero da apposita e responsabile dichiarazione dell'operatore interessato: *a)* nel caso di contratto con clausola di esclusiva la zona riservata all'agente risulti commisurata alla sua effettiva capacità operativa; *b)* nel caso di contratto senza clausola di esclusiva risulti effettivamente prestata l'attività di intermediazione dell'agente negli affari stipulati. Qualora nei contratti di cui alla presente causale sia prevista anche la corresponsione di somme a titolo diverso dal compenso di intermediazione in senso stretto, ma comunque inquadrabili in altre causali, liberalizzate ai sensi dell'Allegato *A* al presente decreto, le banche possono procedere ai relativi trasferimenti, beninteso nel rispetto delle condizioni di carattere generale e particolare previste per le singole causali, prescindendo dalle specifiche modalità di cui al citato art. 12, lettera *c*). Le banche possono altresì procedere al trasferimento di somme dovute all'intermediario non residente a titolo di rimborso spese, nei limiti contrattualmente previsti e previo esame di idonea documentazione giustificativa.	

segue: Allegato A - Operazioni Invisibili Correnti

CAUSALI	ESBORSI	INTROITI
	Nei casi in cui si rende necessario ottenere un provvedimento degli organi valutari per l'effettuazione della operazione principale l'operatore interessato deve rendere nota nella istanza relativa l'esistenza del contratto in base al quale viene richiesto il trasferimento del compenso e comunicarne specificatamente gli elementi essenziali. Qualora tale adempimento non sia stato rispettato, il trasferimento dei compensi è sottoposto ad autorizzazione dello stesso organo valutario che ha emanato il provvedimento per l'operazione principale, al quale l'operatore interessato deve esibire una dichiarazione che fornisca le motivazioni della mancata denuncia. Il trasferimento dei compensi è subordinato ad autorizzazione dell'UIC quando non ricorrano le condizioni di cui alla lettera *c)* dell'art. 12. E', inoltre, subordinato ad autorizzazione dell'UIC il trasferimento di somme a titolo di anticipazione di compensi di intermediazione a fronte di affari da concludere nonché il trasferimento di somme contrattualmente previste in via forfettaria quale remunerazione dell'attività svolta dall'intermediario. Il trasferimento di compensi a subagenti non residenti da parte di agenti residenti è effettuabile di iniziativa, previa acquisizione, da parte di banca abilitata, di copia dei contratti di agenzia e sub-agenzia, nonché di documentazione comprovante che l'affare sia stato concluso e che lo stesso abbia comportato un introito almeno sufficiente a coprire l'esborso. Il trasferimento dei compensi onde trattasi è, in ogni caso, subordinato ad autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero secondo le modalità indicate nella precedente causale 8*a*), allorché le banche abilitate e gli organi valutari competenti per l'operazione principale non ritengano di poter dare corso al trasferimento dei compensi medesimi.	

segue: Allegato A - Operazioni Invisibili Correnti

CAUSALI	ESBORSI	INTROITI
8*c*) Compensi d'uso in favore di comandanti, direttori e capi stewards in relazione ad acquisti di provviste di bordo	È consentito ai provveditori marittimi di corrispondere compensi d'uso direttamente ai soggetti non residenti indicati mediante assegni in valuta all'ordine di essi, rilasciati dalle banche che hanno apposto il visto sui moduli valutari relativi alle esportazioni per provviste di bordo, a condizione che tali compensi non superino il 10% del valore delle singole forniture e risultino osservate le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.	
8*d*) Compensi di intermediazione per affari tra residenti	Quando i compensi sono dovuti a intermediari residenti in Paesi aderenti alla CEE, le banche abilitate devono accertare che le operazioni siano conformi alla direttiva del Consiglio della CEE n. 64/224 del 25 febbraio 1964 e successive integrazioni e modificazioni. I trasferimenti sono soggetti ad autorizzazione dell'Ufficio italiano dei camnbi, quando le banche abilitate non riscontrano la conformità di cui al precedente comma e quando i compensi devono essere corrisposti a residenti in Paesi non aderenti alla CEE. Detti trasferimenti sono subordinati ad autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, secondo le modalità stabilite nella precedente causale 8*a*), allorché l'Ufficio italiano dei cambi ritenga comunque di non poter autorizzare il trasferimento dei compensi. Le disposizioni di cui alla presente causale non si applicano ai casi regolati dalla lettera *d*) delle disposizioni di attuazione della causale 1 dell'Allegato A, concernente i pagamenti a vettori non residenti per prestazioni fornite in Italia da residenti e organizzate dai vettori medesimi.	
9) Attività di spedizione	Sempreché tali prestazioni siano relative al movimento di merci oggetto di operazioni di esportazione, importazione e transito autorizzate.	

segue: Allegato A - Operazioni Invisibili Correnti

CAUSALI	ESBORSI	INTROITI
10) Attività di intermediazione bancaria	Sempreché l'attività si riferisca ad operazioni autorizzate.	
11) Spese di qualsiasi genere inerenti all'esercizio dell'attività bancaria, sostenute da banche nell'interesse proprio.		
12) Contributi di filiali, succursali e, in genere, sedi secondarie, alle spese generali sostenute dalle case madri, sedi centrali e capo zona (spese di regia).	Nel caso di spese di regia dovute da rappresentanze in Italia di compagnie estere di assicurazione, sempreché sia stato ottenuto il preventivo nulla-osta del Ministero Industria, Commercio e Artigianato.	
13) Rimborsi da parte di case madri, sedi centrali o capo zona delle spese sostenute — nell'interesse comune — dalle filiali, succursali e, in genere, sedi secondarie.		
14) Spese relative all'impianto ed alla conduzione di uffici o sedi di rappresentanza	Anche in via anticipata per il fabbisogno semestrale: sulla base di preventivo di spesa e con obbligo di rendiconto finale suffragato dalla dichiarazione dell'articolo 11 del presente decreto ed impegno a conservare la relativa documentazione ed a esibirla dietro richiesta, agli organi valutari per eventuali controlli.	
15) Spese sostenute da agenzie di stampa e corrispondenti di quotidiani e periodici		
16) Partecipazioni a fiere ed esposizioni.		
17) Prestazioni pubblicitarie.	Sempreché tali prestazioni siano relative a beni e servizi nazionali e rese all'estero.	
18) Contratti aventi per oggetto lavori di costruzione, ampliamento e manutenzione di beni immobili e delle relative pertinenze	Sempreché relativi al regolamento di prestazioni effettuate da imprese non residenti nel territorio della Repubblica, ovvero relativi a subappalti affidati a non residenti da imprese residenti che eseguono lavori all'estero, nei limiti e con le modalità previsti nelle disposizioni di attuazione.	Per i termini di regolamento valgono le disposizioni di cui alla lettera *D)* dell'art. 12 che si applicano anche al regolamento delle forniture di merci eventualmente esportate dall'Italia nell'ambito della commessa, nonché al regolamento dell'attività di studio e progettazioni (engineering) connessa ai contratti onde trattasi.

segue: Allegato A - Operazioni Invisibili Correnti

CAUSALI	ESBORSI	INTROITI
		È consentito alle imprese residenti di trattenere *in loco*, onde far fronte alle spese connesse ai lavori loro commissionati, ovvero per il regolamento di eventuali subappalti, nella percentuale massima del 30% del valore complessivo delle commesse, disponibilità in valuta riconosciute dal committente non residente; tali disponibilità devono essere accreditate nei conti di cui all'art. 38 del decreto.
19) Riparazioni di mezzi di trasporto navali, aerei e terrestri		

segue: ALLEGATO A - Operazioni Invisibili Correnti

CAUSALI	ESBORSI	INTROITI
20) Lavori di officina, montaggio, riparazione e trasformazione di macchinari	Ivi comprese le riparazioni eseguite all'estero, durante il periodo di garanzia di macchinari esportati dall'Italia.	
21) Prestazioni relative alla lavorazione e trasformazione di merci		
22) Assicurazione su merci		
a) Assicurazione su merce esportata CIF, stipulata da esportatore residente con compagnia operante in Italia	Indennizzi semprechè in base alla polizza siano direttamente dovuti agli aventi diritto non residenti.	Non dà luogo a regolamenti dall'estero
b) Assicurazione su merce esportata FOB stipulata da importatore non residente con compagnia operante in Italia	Indennizzi.	Premi
c) Assicurazione su merce importata CIF stipulata da esportatore non residente con compagnia operante all'estero	Non dà luogo a regolamenti verso l'estero.	Indennizzi
d) Assicurazione su merce importata CIF stipulata da esportatore non residente con compagnia operante in Italia	Indennizzi, soltanto se dovuti, in base alla polizza, direttamente all'esportatore non residente	Premi
e) Assicurazione su merce viaggiante all'estero stipulata da non residente con compagnia operante in Italia	Indennizzi, semprechè in base alla polizza siano direttamente dovuti ad aventi diritto non residenti.	Premi
23) Assicurazione di corpi (navi od aerei)		
a) Assicurazione di corpi (navi od aerei) di proprietà di residenti stipulata da operatore con compagnia operante all'estero (il contratto deve essere autorizzato dal Ministero Industria, Commercio e Artigianato)	Premi.	Indennizzi per avaria o perdita totale di navi od aerei
b) Assicurazione di corpi (navi od aerei) stipulata da operatore non residente con compagnia operante in Italia	Indennizzi per perdita totale di navi od aerei, avaria particolare o generale, ricorso a terzi o salvataggio.	Premi

segue : ALLEGATO A - Operazioni Invisibili Correnti

CAUSALI	ESBORSI	INTROITI
24) Assicurazione vita		
a) Assicurazione vita stipulata con compagnia operante all'estero da persona già residente all'estero che abbia stabilito o ristabilito la propria residenza in Italia	Premi, purchè all'epoca dello stabilimento della residenza in Italia dell'obbligato al pagamento dei premi, il contratto risulti stipulato da oltre 3 anni e siano stati pagati i premi relativi a tale periodo di tempo.	Indennità, liquidazioni e rendite
b) Assicurazione vita con compagnia operante in Italia a beneficio di persone fisiche residenti all'estero o in Italia	Indennità, liquidazioni e rendite	Premi (se l'obbligato al pagamento dei premi è un non residente)
Assicurazione contro i danni		
25) Assicurazione danni stipulata con compagnia operante in Italia.	Indennizzi (se dovuti a non residenti ivi comprese eventuali spese)	Premi (se l'obbligato al pagamento è un non residente)
26) Assicurazione responsabilità civile automobilistica stipulata con compagnia di assicurazione operante in Italia	Indennizzi se dovuti a non residenti. Nell'indennizzo sono da ritenere incluse le eventuali spese (legali etc.) sostenute dal danneggiato non residente per la definizione della pratica	Premi (se l'obbligato al pagamento è un non residente)
27) Assicurazione rischi coperti dal sistema della Carta Verde. Per le particolari istruzioni e modalità si rinvia alle disposizioni contenute nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.	Indennizzi	Indennizzi
28) Altre assicurazioni stipulate con compagnie operanti all'estero. Assicurazione stipulata da persona residente in Italia semprechè la compagnia non abbia filiali operanti in Italia, non vi sia intervento di terzi ed i rischi concernano: — persone residenti all'estero; — beni situati o immatricolati all'estero; — responsabilità relative a dette persone e beni.	Premi il primo pagamento può però aver luogo soltanto previo esame della documentazione da parte del Ministero Industria, Commercio e Artigianato volto a stabilire se ricorrano le condizioni previste.	Indennità, liquidazioni e rendite derivanti da contratti di assicurazione stipulati in conformità delle disposizioni pro-tempore vigenti.
29) Assicurazione stipulata da persona già residente all'estero che abbia stabilito o ristabilito la propria residenza in Italia	Soltanto ove trattisi di premi dovuti per contratti di assicurazione infortuni e purchè all'epoca dello stabilimento della residenza in Italia dell'obbligato al pagamento dei premi il contratto risulti stipulato da oltre tre anni e siano stati pagati i premi relativi a tale periodo di tempo.	Indennità, liquidazioni e rendite derivanti da contratti di assicurazione stipulati in conformità delle disposizioni pro-tempore vigenti.

segue: Allegato A - Operazioni Invisibili Correnti

CAUSALI	ESBORSI	INTROITI
30) Assicurazione relativa a rischi non compresi in quelli riportati nelle causali di cui al presente allegato sempreché trattisi di rischi non copribili con compagnie operanti in Italia	Premi il primo pagamento può però aver luogo soltanto previa autorizzazione da parte del Ministero Industria, Commercio e Artigianato.	Indennizzi
31) Riassicurazione (o retrocessione) di contratti assicurativi sempreché le clausole dei contratti siano conformi alle leggi italiane, pro-tempore vigenti, in materia assicurativa ed alle disposizioni del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato.	Regolamento di saldi da parte di compagnie operanti in Italia anche attraverso brokers non residenti a favore di compagnie assicuratrici operanti all'estero.	Regolamento di saldi anche attraverso brokers non residenti da parte di compagnie operanti all'estero a favore di compagnie assicuratrici in Italia.
32) Assicurazioni sociali	Contributi dovuti ad Istituto di Assicurazione sociale di Stato estero.	Pensioni ed altre prestazioni a titolari di pensioni «residenti».
	Pensioni ed altre prestazioni a titolari di pensioni «non residenti» dovuti da Istituti italiani.	Contributi
33) Lavori diversi da quelli considerati nelle precedenti causali		
34*a*) Trasferimenti di salari e stipendi	Sempreché a favore di dipendenti che prestano la loro opera all'estero. Qualora tali pagamenti debbano essere effettuati a marittimi imbarcati su navi nazionali, gli stessi (o gli eventuali acconti) possono essere corrisposti in valuta estera fino ad una quota massima del 50% della retribuzione mensile maturata.	
34*b*) Prestazioni di lavoro autonomo di professionisti o studi professionali e attività di amministratori di società o enti, o di membri di organi di controllo di persone giuridiche		
35) Rimesse verso il paese di origine di risparmi su redditi di lavoro	1) fino ad un massimo dell'80% del reddito netto percepito, nel caso di immigrati in Italia da non più di 10 anni; 2) fino ad un massimo del 20% del reddito netto percepito, e comunque per un importo non	

segue: Allegato A - Operazioni Invisibili Correnti

CAUSALI	ESBORSI	INTROITI
	superiore a Lit. 10 milioni annue, nel caso di immigrati in Italia da più di 10 anni; 3) i trasferimenti per importi superiori a quelli indicati nei precedenti punti 1) e 2), nonché quelli effettuati verso un paese diverso da quello di origine del richiedente, sono subordinati alla preventiva autorizzazione dell'UIC.	
36) Prestazioni di artisti, di sportivi e di tecnici in genere		
37) Premi vinti in concorsi, gare o manifestazioni sportive, artistiche e culturali in genere.		
38) Pensioni diverse da quelle di cui alla precedente causale 32).		
39) Indennità di liquidazione derivanti da contratti di lavoro.	Sempreché i contratti siano stipulati tra residenti e non residenti	
40) Trasferimenti, in occasione del rimpatrio, di risparmi su redditi di lavoro.	Previo esame della documentazione da parte dell'UIC.	
41) Alimenti dovuti per legge	Qualora l'importo da trasferire sia determinato convenzionalmente, e non sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, fino a L. 2.500.000 mensili a favore di ciascun alimentando.	
42a) Diritti d'autore		
42b) Diritto all'immagine.	Sempreché l'utilizzo dell'immagine sia connesso alla diffusione di beni e servizi nazionali.	
42c) Diritti di traduzione.		
43) Servizi giornalistici e d'informazione forniti da agenzie di stampa e da imprese editoriali		
44) Attività di assistenza, consulenza, studio e progettazione relativa alla produzione e distribuzione di beni e servizi		

segue: Allegato A - Operazioni Invisibili Correnti

CAUSALI	ESBORSI	INTROITI
45) Acquisto e sfruttamento di brevetti, disegni, modelli, marchi di fabbrica, invenzioni, software, e Know how	Relativi alla produzione di beni in Italia.	
46) Tasse relative alla registrazione ed al mantenimento di brevetti e marchi di fabbrica.		
47*a*) Sfruttamento di films e di programmi televisivi	Le banche devono procedere ai relativi regolamenti previa esibizione da parte dell'interessato del parere favorevole espresso dal Ministero del commercio con l'estero; copia di tale parere dovrà essere trattenuta agli atti della banca intervenuta nell'operazione.	Le banche devono procedere ai relativi regolamenti previa esibizione da parte dell'interessato del parere favorevole espresso dal Ministero del commercio con l'estero; copia di tale parere dovrà essere trattenuta agli atti della banca intervenuta nell'operazione.
47*b*) Realizzazione di films e programmi televisivi e trasferimenti per quote di compartecipazione	Le banche devono procedere ai relativi regolamenti previa esibizione da parte dell'interessato del parere favorevole espresso dal Ministero del commercio con l'estero; copia di tale parere dovrà essere trattenuta agli atti della banca intervenuta nell'operazione.	Le banche devono procedere ai relativi regolamenti previa esibizione da parte dell'interessato del parere favorevole espresso dal Ministero del commercio con l'estero; copia di tale parere dovrà essere trattenuta agli atti della banca intervenuta nell'operazione.
48) Collaborazione cinematografica (coproduzione)	Le banche devono procedere ai relativi regolamenti previa esibizione da parte dell'interessato del parere favorevole espresso dal Ministero del turismo e dello spettacolo.	Le banche devono procedere ai relativi regolamenti previa esibizione da parte dell'interessato del parere favorevole espresso dal Ministero del turismo e dello spettacolo.
49*a*) Spese di viaggio e soggiorno a scopo di turismo	Assegnazione di valuta estera fino al controvalore di 1.250 D.S.P. (Diritti speciali di prelievo) a favore di ciascun residente per ogni viaggio all'estero, con l'osservanza dei limiti e delle modalità prescritti dalle circolari di attuazione e applicazione.	
49b) (abrogata)		

segue: Allegato A - Operazioni Invisibili Correnti

CAUSALI	ESBORSI	INTROITI
49*c*) Spese di cura e studio ivi comprese quelle per il relativo viaggio e soggiorno	Osservate le particolari modalità stabilite nelle circolari di attuazione e applicazione.	
49*d*) Spese di viaggio e soggiorno per affari	Intendendosi per tali quelle da sostenere all'estero in dipendenza dello svolgimento di attività lavorativa, professionale e istituzionale del richiedente, osservate le particolari modalità stabilite nelle circolari di attuazione e applicazione.	
49*e*) Spese connesse agli atti di adozione internazionale, ivi comprese quelle per il relativo viaggio e soggiorno		
50) Acquisto di biglietti di passaggio su navi ed aerei.	Sempreché il pagamento sia effettuato in Italia in lire.	
51) Acquisto di biglietti ferroviari o di buoni di benzina.	Sempreché il pagamento sia effettuato in Italia in lire.	
52) Servizi turistici	Trasferimenti bancari senza limiti di importo a favore di non residenti prestatori dei servizi, ivi compresi quelli alberghieri e di crociera, o intermediari nel settore dei servizi medesimi, con l'osservanza delle modalità prescritte dalle circolari di attuazione e applicazione.	
53) Rimesse per sostentamento, sussidi e regalie	Fino al controvalore di lire 2.500.000 per ciascun beneficiario e per anno solare; esborsi della specie possono essere effettuati anche in favore di residenti, in temporaneo soggiorno all'estero, che si trovano in stato di necessità, desumibile anche da semplice dichiarazione del remittente. Esborsi di ammontare superiore possono essere effettuati previa autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi.	
54) Locazione di immobili	Limitatamente agli immobili siti all'estero, la cui locazione sia strumentale alla esecuzione di operazioni autorizzate. Se l'immobile è preso in locazione a scopo di tu-	

segue: Allegato A - Operazioni Invisibili Correnti

CAUSALI	ESBORSI	INTROITI
	rismo, questa deve avere durata non superiore alla effettiva permanenza all'estero del residente e l'esborso deve essere effettuato ai sensi della causale 52 e con le modalità prescritte nelle circolari di attuazione e applicazione.	
55) Dividendi, interessi, fitti, utili ed altri redditi.	Sempreché relativi ad operazioni di movimenti di capitali autorizzate, ovvero ad operazioni attinenti ai depositi bancari. Nel caso di utili di sedi secondarie in Italia di compagnie estere di assicurazione, previo nulla-osta del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato. Previa autorizzazione dell'UIC quando relativi ad operazioni effettuate non in conformità alle norme valutarie. Per la documentazione da esibire cfr. le disposizioni di cui alle circolari di attuazione del presente Decreto.	
56) Prestazioni connesse alla permanenza ed al mantenimento di animali destinati alla riproduzione o alla partecipazione a manifestazioni.		
57) Spese per il trasporto di salme e onoranze funebri.		
58) Penalità contrattualmente previste a fronte di inadempienze.	Sempreché trattisi di penalità relative ad operazioni autorizzate.	
59) Spese di certificazione e spese giudiziarie.		
60a) Quote di associazioni	Limitatamente ai trasferimenti per l'iscrizione e per le quote ordinarie da corrispondere periodicamente in relazione alla iscrizione medesima ed a condizione che tali trasferimenti siano richiesti in favore di associazioni legalmente riconosciute negli Stati in cui operano, le quali perseguano finalità scientifiche, culturali, sportive o umanitarie ovvero finalità riconducibili alla attività professionale, imprenditoriale o istituzionale dei richiedenti l'esborso.	

segue: Allegato A - Operazioni Invisibili Correnti

CAUSALI	ESBORSI	INTROITI
60b) Spese relative alla partecipazione a gare sportive, tornei e manifestazioni in genere	Sempreché le gare, i tornei e le manifestazioni in genere risultino organizzate dai soggetti indicati alla precedente causale.	
61*a*) Contributi ad enti ed organizzazioni di carattere internazionale che svolgono attività non a scopo di lucro	Nel caso di trasferimenti corrisposti da soggetti diversi da enti ed istituti pubblici, a condizione che vengano erogati in favore di enti o organizzazioni che perseguono finalità umanitarie, culturali, scientifiche o di assistenza allo sviluppo; previa autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi negli altri casi.	
61*b*) Trasferimenti per l'attuazione di programmi diretti a perseguire finalità umanitarie, culturali e di assistenza allo sviluppo.	Limitatamente a quelli disposti per conto degli organismi di volontariato civile.	
62) Multe, ammende e sanzioni pecuniarie inflitte da pubbliche Autorità (anche sotto forma di costituzione di depositi cauzionali).	Sempreché a carico di residenti.	
63*a*) Imposte e tasse.		
63*b*) Rimborsi IVA	Limitatamente a quelli disposti ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche.	
64) Interessi su dilazioni di pagamento.	Sempreché trattisi di interessi corrisposti a fronte di operazioni autorizzate.	
65) Rimesse di Consolati alle proprie Amministrazioni centrali.	Previa autorizzazione UIC qualora le rimesse siano effettuate da Consoli Onorari.	
66*a*) Rimborsi a seguito di scioglimento di contratti e per ripetizione di pagamenti indebiti		

segue: Allegato A - Operazioni Invisibili Correnti

CAUSALI	ESBORSI	INTROITI
66b) Sconti e abbuoni	D'iniziativa sempreché: — siano relativi ad operazioni autorizzate (esclusi i movimenti di capitali); — vengano effettuati non oltre 360 giorni (o dodici mesi solari) dalla data del regolamento della sottostante operazione; — l'entità dello sconto e dell'abbuono sia compatibile con l'equilibrio generale del contratto cui si riferisce, o comunque persista la canvenienza economica per l'operatore; tale convenienza può essere valutata anche con riferimento all'intera gestione aziendale, tenuto conto, in tal caso, dei motivi addotti dall'interessato; queste ultime due condizioni devono, quantomeno, risultare da responsabile dichiarazione dell'interessato. Le stesse disposizioni si applicano anche nei casi in cui gli sconti e gli abbuoni in favore della controparte non residente si concretizzano in minor introito. Nei casi diversi, previa autorizzazione: — di Mincomes, per sconti e abbuoni relativi a movimenti di capitale; — dell'UIC, negli altri casi.	
67) Interessi di mora e risarcimento di danni		
68*a*) Somme dovute a seguito di sentenze passate in giudicato, di altri provvedimenti giudiziari divenuti definitivi o di lodi arbitrali anch'essi divenuti definitiv.		

segue: Allegato A - Operazioni Invisibili Correnti

CAUSALI	ESBORSI	INTROITI
68*b*) Contratti di transazione	Sempreché abbiano per oggetto operazioni autorizzate, nei limiti e con le modalità previsti nelle disposizioni di attuazione.	Sempreché abbiano per oggetto operazioni autorizzate, nei limiti e con le modalità previsti nelle disposizioni di attuazione.
69) Pagamenti conseguenti ad azioni di rivalsa di imprese di assicurazione verso compagnie di navigazione.		
70) Pagamenti da parte di vettori per ammanchi o deterioramenti di merci imputabili agli stessi.		
71) Spese di amministrazione e riparazione ordinarie e straordinarie di proprietà immobiliari e spese condominiali.		
72) Contratti a termine su merci presso borse estere e relative liquidazioni	D'iniziativa osservati limiti, condizioni e modalità stabiliti nelle circolari di attuazione e applicazione. Previa autorizzazione dell'UIC, negli altri casi.	D'iniziativa sempreché derivino da contratti stipulati con l'osservanza di quanto stabilito nella colonna esborsi. Previa autorizzazione dell'UIC neglia altri casi.
73*a*) Trasferimenti relativi ad operazioni espressamente previste da regolamenti e decisioni comunitari		
73*b*) Trasferimenti espressamente previsti da impegni assunti in diretta applicazione di accordi, trattati o convenzioni internazionali	Sempreché gli accordi, i trattati o le convenzioni siano stati recepiti nell'ordinamento italiano.	
73*c*) Trasferimenti previsti da atti aventi forza di legge	Sempreché l'atto dello Stato avente forza di legge preveda espressamente lo specifico pagamento in favore dell'estero.	
74) Obbligazioni aventi per oggetto operazioni non ricomprese nel presente elenco	Limitatamente ad operazioni di importo non superiore al controvalore di L. 2.500.000.	

ALLEGATO A - Movimenti di Capitali Italiani

MOVIMENTI DI CAPITALI ITALIANI

CAUSALI	IN USCITA
101) Partecipazioni (anche totalitarie) non rappresentate da titoli quotati presso le borse valori ufficiali estere assunte allo scopo di stabilire legami economici durevoli e tali da assicurare al residente la effettiva amministrazione o, comunque, il controllo dell'impresa estera in cui viene effettuato l'investimento con esclusione di quelle puramente finanziarie, effettuate cioè al solo scopo di consentire all'investitore un accesso indiretto al mercato monetario e finanziario del Paese estero e, in ogni caso, di quelle in holding e società assimilabili per le quali valgono le disposizioni di cui alle successive lettere *c)* e *d)*	La quota assunta in partecipazione non deve essere inferiore al 20% del totale salvo che la partecipazione assicuri al residente attribuzione di cariche sociali almeno per un anno.
a) Assunte da residenti diversi da quelli di cui alla successiva lettere *b)*.	Esclusivamente in imprese estera con sede in Paesi OCSE ovvero con sede in qualsiasi Paese se le partecipazioni vengono assunte da imprese gestite in forma societaria in imprese estere aventi lo stesso oggetto sociale o oggetto sociale ricompreso in quello dell'impresa investitrice.
b) Assunte da soggetti esercenti il credito (a breve, medio e lungo termine) sottoposti al controllo della Banca d'Italia, nonchè da compagnie di assicurazione.	Esclusivamente in imprese aventi lo stesso oggetto sociale o oggetto sociale ricompreso in quello della impresa investitrice.
c) Assunte da qualsiasi residente in holding all'estero, intendendosi per tali le società la cui attività consiste nell'acquisizione, gestione e valorizzazione della partecipazione in altre società, nonchè nel finanziamento delle partecipate e/o delle società collegate alla casa madre, con esclusione quindi delle società che svolgono attività industriale e commerciale fatta eccezione per quelle che, in conformità alla normativa locale in base alla quale sono state costituite, svolgono anche una limitata attività operativa.	Previa autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, osservate le seguenti condizioni da considerarsi vincolanti anche per partecipazioni della specie già detenute: 1) presentazione al Ministero del commercio con l'estero, ad ogni chiusura di esercizio, del bilancio certificato della holding, accompagnato da una relazione sull'attività svolta dalla holding stessa e dalle società da questa partecipate; 2) richiesta di preventiva autorizzazione per la acquisizione di sub-holding e/o trasformazione di controllata in sub-holding, nonchè assoggettamento delle sub-holding alla disciplina delle holding di cui alla presente causale; 3) obbligo di segnalare la destinazione degli utili conseguiti. E' in facoltà del Ministero del commercio con l'estero di disporre l'obbligo di preventivo benestare circa la desti-

segue: ALLEGATO A - Movimenti di Capitali Italiani

CAUSALI	IN USCITA
	nazione degli utili netti relativi all'esercizio successivo, sempreché la partecipazione italiana nella holding (o la partecipazione della holding nella sub-holding) sia superiore al 50% del capitale sociale; 4) tempestiva comunicazione al Ministero del commercio con l'estero dell'assunzione, aumento o cessione da parte della holding o della sub-holding di partecipazione totale o parziale in società costituende o costituite; 5) tempestiva comunicazione al Ministero del commercio con l'estero di ogni modifica percentuale della partecipazione azionaria dei residenti nella holding, anche se conseguente ad operazioni poste in essere dalla stessa holding, nonchè di ogni modifica della percentuale di partecipazione della holding in una sub-holding anche se a partecipazione minoritaria.
d) Assunte da qualsiasi residente in società estere assimilabili alle holdings.	Le disposizioni di cui alla precedente lettera *c)* valgono per i residenti che acquisiscono o detengono partecipazioni in società estere operative (diverse da quelle di cui alla causale 101/*b*) a loro volta detentrici, direttamente o indirettamente, di partecipazioni in altre società per un ammontare che, unitamente a quello dei titoli di portafoglio e dei crediti verso le partecipate, superi, secondo l'ultimo bilancio, il 50% del complessivo valore dei cespiti attivi della partecipante. Qualora invece venga superato il 10% del complessivo valore dei cespiti il residente è assoggettato all'obbligo di segnalazione all'Ufficio italiano dei cambi (Servizio Elaborazioni Statistiche). Ai fini della presente disposizione, nella determinazione del complessivo valore dei cespiti attivi non si tiene conto delle voci di bilancio attinenti alla liquidità (cassa, depositi presso banche).
102*a*) Acquisto integrale e costituzione di imprese all'estero sotto forma societaria (filiazione) ovvero succursali e sedi secondarie in genere e relativi ampliamenti	Valgono le stesse condizioni di cui alla precedente causale.
102*b*) Conferimento di fondi di dotazione a succursali e sedi secondarie in genere	

segue: ALLEGATO A - Movimenti di Capitali Italiani

CAUSALI	IN USCITA
103) Prestiti a lungo termine (di durata superiore a 5 anni) con carattere di partecipazione, intesi per tali i prestiti concessi ad imprese estere nelle quali vi sia una partecipazione della specie considerata alla precedente causale 101) ovvero quelli concessi a filiazioni.	Soltanto nel caso in cui il mutuante sia un soggetto diverso da quelli considerati nella precedente causale 101*b)* ed il beneficiario risulti residente in un paese aderente all'OCSE.
104*a*) Acquisto di titoli azionari ed obbligazionari emessi o pagabili all'estero:	Per le holdings vale quanto stabilito nella precedente causale 101 lettere *c)* e *d)*.
1) quotati presso borse valori ufficiali estere o italiane;	
2) non quotati presso borse valori ufficiali	sempreché trattasi di titoli emessi o pagabili nei paesi CEE ovvero di titoli obbligazionari emessi o garantiti da organismi governativi di paesi OCSE, anche se diversi dai paesi CEE.
104*b*) 1) Acquisto di quote di organismi di investimento collettivo di paesi CEE trattate in borse valori ufficiali della CEE.	
2) Acquisto di quote di organismi di investimento collettivo di paesi CEE non trattate in borse valori ufficiali della CEE	Sempreché detti organismi rientrino tra quelli di cui alla Direttiva CEE 85/611 ovvero abbiano per oggetto esclusivo l'investimento in valori mobiliari o in altri beni la cui acquisizione da parte di residenti sia consentita dalle disposizioni valutarie.
3) Acquisto di quote di fondi comuni di investimento autorizzati dal Mincomes ad operare in Italia.	
105) Acquisto di proprieta immobiliari e di diritti reali di godimento.	Soltanto in paesi aderenti alla CEE ed esclusi gli acquisti di immobili gravati da mutui ipotecari da prendere a carico da parte degli acquirenti. Nel caso in cui l'investimento comporti anche trasferimento di fondi per la costruzione di edifici, i relativi termini di regolamento devono intendersi riferiti ai singoli stati di avanzamento dei lavori.
106) Prestiti non connessi ad esportazioni ed a prestazioni di servizi rese da residenti, concessi da soggetti diversi da quelli considerati alla causale 101*b)*:	
1) a breve termine (fino ad un anno) e a medio termine (da un anno fino a cinque anni).	Esclusivamente a residenti in paesi CEE e sempreché ricorrano le seguenti condizioni: — l'ammontare dei singoli prestiti non superi Lit. 250.000.000; — il mutuante non abbia concesso altro prestito dello stesso tipo che sommato a quello da erogare superi l'ammontare di Lit. 250 milioni;

segue: ALLEGATO A - Movimenti di Capitali Italiani

CAUSALI	IN USCITA
	— il prestito sia garantito da fidejussione di primaria banca estera;
ii) a lungo termine	Sono disciplinati dalla causale 103).
107) Prestiti garantiti da ipoteca.	Fino a Lit. 100.000.000 e sempreché l'ipoteca sia iscritta su immobili siti nel territorio della Repubblica acquisiti da non residenti in conformità alle disposizioni valutarie vigenti.
108) Prestiti garantiti da pegno	Limitatamente a quelli erogati da aziende di credito a soggetti non residenti in temporaneo soggiorno in Italia e fino a L. 10.000.000 per contratto.
109) Prestiti a familiari.	Fino al controvalore di Lit. 100.000.000, sempreché i beneficiari siano residenti in paesi aderenti all'OCSE, risultino legati al mutuante da vincoli di matrimonio o di parentela fino al terzo grado e il rimborso sia previsto non oltre 3 anni dalla concessione.
110) Trasferimento di fondi per ripianamento pro-quota di perdite di società estere nelle quali risulti effettuato un investimento autorizzato con provvedimento generale o particolare, escluse le holdings e le società finanziarie estere	
111) Depositi cauzionali connessi alla partecipazione a gare ed appalti per l'esecuzione da parte di residenti di forniture all'estero di merci e servizi.	Sempreché risultino osservate le condizioni stabilite per tali fattispecie all'articolo 5 del presente decreto.
112) Depositi cauzionali a fronte di operazioni a termine su merci da parte di residenti presso Borse ufficiali estere.	Sempreché i contratti a termine risultino autorizzati.
113) Depositi cauzionali diversi da quelli previsti alle precedenti causali 111) e 112).	Previo esame della documentazione da parte dell'Ufficio italiano dei cambi.
114) Trasferimenti di disponibilità occorrenti per l'esecuzione all'estero, da parte di residenti, di prestazioni di servizi diversi dai lavori di cui alla causale 18). I trasferimenti devono essere commisurati alle effettive esigenze di spesa in loco delle imprese residenti e comunque non possono superare il limite di Lit. 100.000.000 per ogni contratto. Tali disponibilità devono essere accreditate nei conti di cui all'articolo 38 del decreto	Nei casi diversi il trasferimento è subordinato al previo esame della documentazione da parte dell'UIC.

segue: ALLEGATO A - Movimenti di Capitali Italiani

MOVIMENTI DI CAPITALI ITALIANI

CAUSALI	IN ENTRATA
115) Realizzo di partecipazioni in società all'estero.	Sempreché relativo ad attività acquisite in conformità alle disposizioni vigenti.
116) Realizzo totale o parziale di imprese all'estero.	Sempreché relativo ad attività acquisite in conformità alle disposizioni vigenti.
117) Realizzo di titoli azionari ed obbligazionari, di quote di fondi comuni di investimento esteri e di altri valori mobiliari esteri	Sempreché relativo ad attività acquisite in conformità alle disposizioni vigenti.
118) Realizzo di proprietà immobiliari, di diritti reali di godimento, nonché di altre attività.	Sempreché relativo ad attività acquisite in conformità alle disposizioni vigenti.
119) Rimborso di prestiti concessi a non residenti.	Sempreché trattisi di prestiti erogati in conformità alle norme vigenti.
120*a*) Donazioni.	
120*b*) Trasferimento di disponibilità e attività per la costituzione di fondazioni.	
121) Successioni ereditarie e legati.	
122) Trasferimenti da parte di non residenti di somme a regolamento di debiti contratti in Italia in qualità di residenti.	
123) Trasferimenti di disponibilità a seguito dell'avvenuto rimpatrio.	
124) Trasferimenti di vincite conseguite all'estero da residenti in lotterie, concorsi per pronostici, scommesse e simili.	
125*a*) Trasferimenti in favore di sportivi, nonché in favore delle società di rispettiva appartenenza, di premi relativi all'ingaggio degli sportivi medesimi.	
125*b*) Trasferimenti di premi per l'ingaggio di artisti nonché di tecnici (anche sportivi).	
126) Restituzione di depositi cauzionali.	Sempreché trattisi di depositi costituiti in base ad autorizzazione.
127) Rimborso di disponibilità precedentemente trasferite all'estero per l'esecuzione di prestazioni di servizi.	Sempreché trattisi di disponibilità precedentemente trasferite in base ad autorizzazione.
128) Trasferimenti di capitali e rendite certe dovute da Compagnie di Assicurazione operanti all'estero per contratti di assicurazione vita.	Purché il contratto non risulti in contrasto con le disposizioni valutarie vigenti in materia di assicurazione.
129) Sconto pro-soluto di effetti cambiari a carico di debitori non residenti rilasciati in favore di residenti per esportazioni di merci, prestazioni di servizi ed esecuzione di lavori	Sempreché il tasso di sconto sia quello normalmente praticato sul mercato finanziario internazionale per operazioni similari ed osservate le modalità di cui all'art. 59 del presente decreto.

segue: ALLEGATO A -'Movimenti di Capitali Esteri

MOVIMENTI DI CAPITALI ESTERI

CAUSALI	IN ENTRATA
201) Investimenti mobiliari: *a)* costituzione, acquisto integrale di imprese in Italia (filiazioni, succursali e sedi secondarie in genere) e relativi ampliamenti; *b)* conferimento di fondi di esercizio ad uffici o sedi di rappresentanza nonché di fondi di dotazione a succursali e sedi secondarie in genere; *c)* partecipazioni in imprese non rappresentate da titoli; *d)* acquisto di titoli azionari ed obbligazionari (ivi compresi quelli del debito pubblico), emessi e pagabili in Italia, nonché di quote di fondi comuni d'investimento italiani	
202) Investimenti immobiliari: acquisto di proprietà immobiliari e di diritti reali di godimento.	
203) Prestiti con carattere di partecipazione, anche garantiti da ipoteca su immobili di proprietà del beneficiario residente	Esclusivamente da parte di residenti in paesi aderenti all'OCSE e sempreché risulti un vincolo di permanenza media minima del capitale mutuato (vita media del prestito) di 36 mesi.
204*a)* Prestiti non connessi ad importazioni di merci e prestazioni di servizi rese da non residenti, anche garantiti da ipoteche su immobili di proprietà del beneficiario residente	I residenti, diversi dagli enti pubblici non economici, possono ricevere liberamente prestiti della specie:
i) di durata non superiore ad un anno	— fino ad un ammontare globale di Lit. 1 miliardo;
ii) di durata superiore ad un anno e fino ad otto anni	— da residenti in Paesi OCSE fino ad un ammontare globale di Lit. 5 miliardi; — da residenti in Paesi diversi fino ad un ammontare globale di Lit. 1 miliardo;
iii) di durata superiore ad otto anni	— fino ad un ammontare globale di Lit. 500 milioni.
204*b*) Trasferimenti di fondi in conto futuri aumenti di capitale	Sempreché: — gli aumenti siano stati deliberati dal consiglio di amministrazione della società residente; — i trasferimenti siano eseguiti in misura non superiore alla quota percentuale spettante al socio in base al valore della propria partecipazione nella società.

segue: ALLEGATO A - Movimenti di Capitali Esteri

CAUSALI	IN ENTRATA
205) Prestiti della Commissione delle Comunità Europee.	Esclusivamente ad imprese siderurgiche.
206*a*) Prestiti della Banca europea degli investimenti e dell'Euratom	Esclusivamente in favore di enti pubblici e di imprese.
206*b*) Prestiti anche garantiti da ipoteca della Beamtenheimstättenwerk di Hameln (G.R.F.) per la costruzione, l'acquisto, la manutenzione e la miglioria degli immobili	Esclusivamente in favore di dipendenti di organismi internazionali.
206*c*) Prestiti da parte della Deutsche Siedlungs und Landesrentenbank e della Lastenhausgleichsbank	Esclusivamente in favore di residenti nel Trentino Alto Adige e nella provincia di Udine.
207) Prestiti a familiari	Fino ad un controvalore di Lit. 500.000.000 sempreché i mutuanti risultino legati al beneficiario da vincoli di matrimonio o di parentela fino al terzo grado
208) (abrogata)	
209) (abrogata)	
210) (abrogata)	
211) Trasferimenti per l'esecuzione in Italia di prestazioni di servizi da parte di non residenti.	Sempreché i capitali siano trasferiti per l'esecuzione in Italia di servizi forniti da parte di residenti in Paesi aderenti alla CEE.
212*a*) Trasferimenti di fondi per il ripianamento di perdite di esercizio di società con sede in Italia con partecipazione estera.	
212*b*) Trasferimenti di fondi da parte di imprese estere di assicurazione in favore delle proprie rappresentanze in Italia, per il ripianamento di perdite di esercizio subite da queste ultime ovvero per l'adeguamento delle riserve tecniche e legali.	Osservate le disposizioni emanate in materia dal Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato.

ALLEGATO A - Movimenti di Capitali Esteri

MOVIMENTI DI CAPITALI ESTERI

CAUSALI	IN USCITA
213) Disinvestimenti mobiliari: *a)* realizzo totale o parziale di imprese in Italia; *b)* realizzo di partecipazioni in imprese non rappresentate da titoli; *c)* vendita di titoli azionari ed obbligazionari emessi e pagabili in Italia, di quote di fondi comuni d'investimento italiani e di altri valori mobiliari italiani	Previo esame della documentazione da parte dell'UIC, qualora l'attività oggetto del disinvestimento non risulti classificata, ai fini valutari, di pertinenza estera.
214) Disinvestimenti di attività immobiliari: vendita di proprietà immobiliari e di diritti reali di godimento:	
a) relativi ad originari investimenti esteri;	Previo esame della documentazione da parte dell'Ufficio italiano dei cambi qualora l'originario investimento non risulti effettuato nel rispetto delle norme *pro-tempore* vigenti;
b) relativi a beni e attività intestati a persone fisiche che hanno trasferito la residenza dall'Italia all'estero;	Sempreché l'espatrio abbia carattere definitivo e risulti di almeno dieci anni anteriore al disinvestimento. Diversamente, previo nulla osta dell'Ufficio italiano dei cambi;
c) relativi a beni e attività intestati a non residenti a seguito di successione o donazione da residenti	Se trattasi di persone fisiche che hanno trasferito la residenza dall'Italia all'estero, sempreché l'espatrio abbia carattere definitivo e risulti di almeno dieci anni anteriore al disinvestimento. Diversamente previo nulla osta dell'Ufficio italiano dei cambi.
215) Rimborso di prestiti con carattere di partecipazione	Sempreché il piano di ammortamento risulti conforme a quanto previsto nella causale 203).
216) Rimborso di prestiti diversi da quelli di cui alla precedente causale 215).	Sempreché trattisi di prestiti autorizzati.
217*a*) Donazioni.	Nel caso di esborsi a favore di persone fisiche che hanno trasferito la residenza dall'Italia all'estero, l'operazione può essere effettuata solo quando l'espatrio abbia carattere definitivo. Diversamente previo nulla osta dell'UIC.
217*b*) Trasferimento di disponibilità e attività per la costituzione di fondazioni	
218) Successioni ereditarie e legati.	

ALLEGATO A - Movimenti di Capitali Esteri

MOVIMENTI DI CAPITALI ESTERI

CAUSALI	IN USCITA
219) Trasferimenti da parte di cittadini stranieri immigrati verso i rispettivi paesi di origine di somme necessarie al regolamento dei debiti contratti anteriormente all'epoca di immigrazione in Italia	Previo esame della documentazione da parte dell'Ufficio italiano dei cambi, se superiore al controvalore di L. 10.000.000.
220) Trasferimenti di vincite conseguite in Italia a lotterie autorizzate, concorsi a pronostici autorizzati, in case da gioco autorizzate	
221*a*) Trasferimenti di premi per l'ingaggio di artisti e tecnici in genere	
221*b*) Trasferimeznti in favore di sportivi, nonché in favore delle società di rispettiva appartenenza, di premi relativi all'ingaggio iniziale degli sportivi medesimi	A condizione che il contratto stipulato tra le parti sia corredato dal nulla-osta al tesseramento rilasciato dalla Federazione sportiva competente.
222) Trasferimenti in favore di residenti che trasferiscono definitivamente la propria residenza fuori del territorio della Repubblica:	
a) in occasione del viaggio di espatrio	Fino al controvalore di lire 10.000.000 a persona.
b) ad avvenuto stabilimento all'estero della residenza.	Sempreché sia stato ottenuto il riconoscimento dell'Ufficio italiano dei cambi in ordine alla pertinenza estera delle disponibilità da trasferire.
223) Restituzione di depositi cauzionali.	Sempreché trattisi di depositi autorizzati.
224) Rimborso dei mezzi finanziari a suo tempo trasferiti per l'esecuzione di prestazioni di servizi.	Sempreché trattisi di disponibilità precedentemente trasferite in base ad autorizzazione.
225) Trasferimenti di capitali e rendite certe dovute a non residenti da compagnie di assicurazione operanti nel territorio della Repubblica per contratti di assicurazione vita.	

ALLEGATO *B*

GARANZIE PASSIVE NON BANCARIE

Le compagnie di assicurazione possono rilasciare in favore di non residenti e per conto di residenti le seguenti garanzie, sotto forma di polizze fidejussorie:

1) mantenimento dell'offerta, buona esecuzione della fornitura, rimborso delle somme anticipate dal committente non residente, nel caso di partecipazione di imprese residenti a gare indette all'estero per la fornitura di merci e/o servizi;

2) pagamento di impegni facenti capo ad operatori residenti (armatori, noleggiatori o assicuratori) in conseguenza di fatti di mare per i quali le loro navi abbiano causato danni a navi estere o abbiano dovuto ricorrere all'assistenza di navi estere (urto, investimento, disincaglio e rimorchio);

3) pagamento di impegni facenti carico ad operatori residenti (armatori, noleggiatori o assicuratori) in conseguenza di sinistri marittimi intervenuti con nave estera, per i quali non sia ancora accertata la relativa responsabilità.

NOTE

Il D.M. 12 marzo 1981 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981.

L'art. 1 è stato modificato dal D.M. 17 settembre 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 2 novembre 1981) e dal D.M. 15 dicembre 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 19 dicembre 1983) e dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985).

L'art. 2 è stato modificato dal D.M. 16 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 20 novembre 1985) e dal D.M. 24 febbraio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1987).

L'art. 3 è stato modificato dal D.M. 14 luglio 1982 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 29 luglio 1982) e dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985) e dal D.M. 12 febbraio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1987).

L'art. 4 è stato modificato dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985) e dal D.M. 12 febbraio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1987) (il titolo dell'articolo 4 è stato modificato dal D.M. 14 luglio 1982 - supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 29 luglio 1982).

L'art. 7 è stato modificato dal D.M. 16 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 20 novembre 1985).

L'art. 9 è stato modificato dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985).

L'art. 11 è stato modificato dal D.M. 11 febbraio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 23 marzo 1983), sostituito dal D.M. 13 giugno 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 luglio 1984) e successivamente modificato dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985), dal D.M. 9 agosto 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 14 agosto 1986) e dal D.M. 13 maggio 1987 n. 188 (*Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987).

L'art. 12 è stato modificato dal D.M. 30 marzo 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 1° aprile 1982), dal D.M. 17 aprile 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 19 aprile 1982), dal D.M. 14 luglio 1982 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 29 luglio 1982), dal D.M. 15 settembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 20 settembre 1982), dal D.M. 9 novembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 10 novembre 1982), dal D.M. 15 dicembre 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 19 dicembre 1983), dal D.M. 26 maggio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1984), dal D.M. 29 giugno 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 10 luglio 1984), dal D.M. 30 novembre 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 3 dicembre 1984), dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985), dal D.M. 16 gennaio 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1986), dal D.M. 11 aprile 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 12 aprile 1986), dal D.M. 12 febbraio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1987) e dal D.M. 13 maggio 1987 n. 188 (*Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987).

L'art. 13 è stato modificato dal D.M. 4 agosto 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 16 agosto 1982).

L'art. 14 è stato abrogato dal D.M. 13 maggio 1987 n. 188 (*Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987).

L'art. 15 è stato abrogato dal D.M. 13 maggio 1987 n. 188 (*Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987).

L'art. 16 è stato abrogato dal D.M. 13 maggio 1987 n. 188 (*Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987).

L'art. 17 è stato abrogato dal D.M. 13 maggio 1987 n. 188 (*Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987).

L'art. 18 è stato modificato (errata-corrige) dal D.M. 18 settembre 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 21 settembre 1981), dal D.M. 14 luglio 1982 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 29 luglio 1982), dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985).

L'art. 19 è stato modificato dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985).

L'art. 20 è stato modificato dal D.M. 4 giugno 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 10 giugno 1985) e dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985).

L'art. 21 è stato modificato dal D.M. 4 giugno 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 10 giugno 1985) e dal D.M. 12 febbraio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1987).

L'art. 22 è stato modificato dal D.M. 4 giugno 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 10 giugno 1985).

L'art. 22-*bis* è stato introdotto dal D.M. 4 giugno 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 10 giugno 1985).

L'art. 23 è stato modificato dal D.M. 18 aprile 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 19 aprile 1982), dal D.M. 30 novembre 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 3 dicembre 1984) e dal D.M. 12 maggio 1987 n. 187 (*Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987).

L'art. 25 è stato modificato dal D.M. 29 giugno 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 10 luglio 1984) e dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985).

L'art. 26 è stato modificato dal D.M. 17 aprile 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 19 aprile 1982), dal D.M. 29 giugno 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 10 luglio 1984), dal D.M. 30 novembre 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 3 dicembre 1984) e dal D.M. 13 maggio 1987 n. 188 (*Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987).

L'art. 27 è stato modificato dal D.M. 18 aprile 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 19 aprile 1982), dal D.M. 30 novembre 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 3 dicembre 1984), dal D.M. 16 ottobre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 21 ottobre 1985), dal D.M. 12 aprile 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 12 aprile 1986) e dal D.M. 12 maggio 1987 n. 187 (*Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987).

L'art. 27-*bis* è stato introdotto dal D.M. 12 maggio 1987 n. 187 (*Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987).

L'art. 28 è stato modificato dal D.M. 18 settembre 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 21 settembre 1981), dal D.M. 8 marzo 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 31 marzo 1983), dal D.M. 10 ottobre 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 13 ottobre 1984) e dal D.M. 16 ottobre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 21 ottobre 1985).

L'art. 32 è stato modificato dal D.M. 13 maggio 1987 n. 188 (*Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987).

L'art. 37 è stato modificato dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985).

L'art. 38 è stato modificato dal D.M. 15 dicembre 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 19 dicembre 1983) e dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985).

L'art. 42 è stato modificato dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985).

L'art. 43 è stato modificato dal D.M. 29 giugno 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 10 luglio 1984).

L'art. 44 è stato modificato dal D.M. 14 luglio 1982 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 29 luglio 1982).

L'art. 47 è stato modificato dal D.M. 24 ottobre 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 5 novembre 1984), dal D.M. 30 novembre 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 3 dicembre 1984), dal D.M. 8 agosto 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 14 agosto 1986) e dal D.M. 12 maggio 1987 n. 187 (*Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987).

L'art. 48 è stato modificato dal D.M. 11 febbraio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 23 marzo 1983), dal D.M. 11 aprile 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 12 aprile 1986) e dal D.M. 9 agosto 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 14 agosto 1986).

L'art. 49 è stato modificato dal D.M. 11 febbraio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 23 marzo 1983), dal D.M. 29 giugno 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 10 luglio 1984) e dal D.M. 13 maggio 1987 n. 188 (*Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987).

L'art. 52 è stato modificato dal D.M. 11 febbraio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 23 marzo 1983) e dal D.M. 13 maggio 1987 n. 188 (*Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987).

L'art. 53 è stato modificato dal D.M. 11 febbraio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 23 marzo 1983) e dal D.M. 13 maggio 1987 n. 188 (*Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987).

L'art. 54 è stato modificato dal D.M. 13 maggio 1987, n. 188 (*Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987).

L'art. 55 è stato modificato dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985).

L'art. 61 è stato modificato dal D.M. 29 giugno 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 10 luglio 1984), dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985), dal D.M. 9 agosto 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 14 agosto 1986) e dal D.M. 13 maggio 1987, n. 188 (*Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987).

L'art. 62 è stato modificato dal D.M. 11 febbraio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 23 marzo 1983).

L'art. 63 è stato modificato dal D.M. 9 agosto 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 14 agosto 1986).

L'art. 64 è stato modificato dal D.M. 11 febbraio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 23 marzo 1983).

L'art. 65 è stato modificato dal D.M. 11 febbraio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 23 marzo 1983) e dal D.M. 29 giugno 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 10 luglio 1984).

L'art. 69 è stato modificato dal D.M. 4 giugno 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 10 giugno 1985).

L'art. 70 è stato modificato dal D.M. 11 febbraio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 23 marzo 1983) e dal D.M. 4 giugno 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 10 giugno 1985).

L'art. 71 è stato modificato (errata-corrige) dal D.M. 18 settembre 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 21 settembre 1981) e dal D.M. 4 giugno 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 10 giugno 1985).

L'art. 72 è stato modificato dal D.M. 4 giugno 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 10 giugno 1985).

L'art. 73-*bis* è stato introdotto dal D.M. 4 giugno 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 10 giugno 1985).

L'art. 74 è stato modificato (errata-corrige) dal D.M. 18 settembre 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 21 settembre 1981).

L'art. 81 è stato modificato dal D.M. 14 luglio 1982 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 29 luglio 1982).

L'art. 82 è stato modificato dal D.M. 14 luglio 1982 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 29 luglio 1982).

L'art. 86 è stato modificato dal D.M. 14 luglio 1982 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 29 luglio 1982) e dal D.M. 4 giugno 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 10 giugno 1985).

L'art. 88 è stato modificato dal D.M. 4 giugno 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 10 giugno 1985).

L'art. 89 è stato modificato dal D.M. 4 giugno 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 10 giugno 1985).

L'art. 90 è stato modificato dal D.M. 4 giugno 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 10 giugno 1985).

L'art. 90-*bis* è stato introdotto dal D.M. 4 giugno 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 10 giugno 1985).

L'art. 92 è stato modificato dal D.M. 14 luglio 1982 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 29 luglio 1982) e dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985).

L'art. 94 è stato modificato dal D.M. 4 giugno 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 10 giugno 1985).

L'art. 95 è stato modificato (errata-corrige) dal D.M. 18 settembre 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 21 settembre 1981) e dal D.M. 4 giugno 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 10 giugno 1985).

L'art. 95-*bis* è stato introdotto dal D.M. 4 giugno 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 10 giugno 1985).

L'art. 97 è stato modificato dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985).

L'art. 98 è stato modificato dal D.M. 14 luglio 1982 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 29 luglio 1982), dal D.M. 4 giugno 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 10 giugno 1985), dal D.M. 16 ottobre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 22 ottobre 1985), dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985) e dal D.M. 13 maggio 1987 n. 188 (*Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987).

L'art. 99-*bis* è stato introdotto dal D.M. 11 febbraio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 23 marzo 1983) e abrogato dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985).

L'art. 100 è stato modificato dal D.M. 14 luglio 1982 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 29 luglio 1982) e dal D.M. 9 agosto 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 14 agosto 1986).

L'art. 102 è stato modificato dal D.M. 16 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 20 novembre 1985).

L'art. 104 è stato modificato dal D.M. 16 maggio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1983).

L'art. 106 è stato modificato (errata-corrige) dal D.M. 18 settembre 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 21 settembre 1981), dal D.M. 14 luglio 1982 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 29 luglio 1982), dal D.M. 29 giugno 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 10 luglio 1984), dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985), dal D.M. 9 agosto 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 14 agosto 1986) e dal D.M. 12 febbraio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1987).

L'art. 106-*bis* è stato introdotto dal D.M. 24 febbraio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1987).

L'art. 107 è stato modificato dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985).

L'art. 108 è stato modificato dal D.M. 16 dicembre 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 19 dicembre 1983).

L'art. 108-*bis* è stato introdotto dal D.M. 16 dicembre 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 19 dicembre 1983) e modificato dal D.M. 12 febbraio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1987) e dal D.M. 13 maggio 1987, n. 188 (*Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987).

L'art. 110 è stato modificato (errata-corrige) dal D.M. 18 settembre 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 21 settembre 1981), dal D.M. 19 gennaio 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 23 gennaio 1982) e dal D.M. 16 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 20 novembre 1985).

L'art. 111 è stato modificato (errata-corrige) dal D.M. 18 settembre 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 21 settembre 1981).

L'art. 112 è stato modificato dal D.M. 18 giugno 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 giugno 1981) e dal D.M. 19 gennaio 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 23 gennaio 1982).

ALLEGATO *A*

La causale 2 è stata modificata dal D.M. 14 luglio 1982 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 29 luglio 1982) e dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985).

La causale 4 è stata modificata dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985).

La causale 8 è stata sostituita e suddivisa in causale 8*a*), 8*b*), 8*c*) e 8*d*) dal D.M. 19 gennaio 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 23 gennaio 1982) e successivamente modificata dal D.M. 20 ottobre 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 ottobre 1983).

La causale 8*a*) è stata modificata dal D.M. 16 ottobre 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 1986).

La causale 8*c*) è stata modificata dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985).

La causale 8*d*) è stata modificata dal D.M. 9 agosto 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 14 agosto 1986).

La causale 14 è stata modificata dal D.M. 14 luglio 1982 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 29 luglio 1982).

La causale 15 è stata modificata dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985).

La causale 18 è stata modificata dal D.M. 15 dicembre 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 19 dicembre 1983), dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985) e dal D.M. 12 febbraio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1987).

La causale 19 è stata modificata dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985).

La causale 33 è stata modificata dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985) e dal D.M. 12 febbraio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1987).

La causale 34*b*) è stata modificata dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985).

La causale 35 è stata modificata dal D.M. 15 settembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 20 settembre 1982).

Le causali 36*a*) e 36*b*) sono state sostituite dalla causale 36 con D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985).

La causale 41 è stata modificata dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985).

La causale 42 è stata modificata dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985) e dal D.M. 12 febbraio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1987).

La causale 43 è stata modificata dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985).

La causale 44 è stata modificata dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985).

La causale 45 è stata modificata dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985) e dal D.M. 12 febbraio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1987 e *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1987 - «errata-corrige»).

La causale 47*a*) è stata modificata (errata-corrige) dal D.M. 18 settembre 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 21 settembre 1981) e dal D.M. 16 ottobre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 22 ottobre 1985).

La causale 47*b*) è stata modificata (errata-corrige) dal D.M. 18 settembre 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 21 settembre 1981) e dal D.M. 16 ottobre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 22 ottobre 1985).

La causale 48 è stata modificata (errata-corrige) dal D.M. 18 settembre 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 21 settembre 1981) e dal D.M. 16 ottobre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 22 ottobre 1985).

La causale 49*a*) è stata modificata dal D.M. 14 luglio 1982 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 29 luglio 1982), dal D.M. 4 aprile 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 13 aprile 1984) e dal D.M. 13 maggio 1987, n. 188 (*Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987).

La causale 49*b*) è stata abrogata dal D.M. 4 aprile 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 13 aprile 1984).

La causale 49*c*) è stata modificata dal D.M. 14 luglio 1982 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 29 luglio 1982).

La causale 49*d*) è stata introdotta dal D.M. 14 luglio 1982 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 29 luglio 1982).

La causale 49*e*) è stata introdotta dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985).

La causale 52 è stata modificata dal D.M. 4 aprile 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 13 aprile 1984).

La causale 53 è stata modificata dal D.M. 29 giugno 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 10 luglio 1984) e dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985).

La causale 54 è stata modificata dal D.M. 4 aprile 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 13 aprile 1984).

La causale 60 è stata modificata dal D.M. 14 luglio 1982 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 29 luglio 1982). È stata poi sostituita dalle causali 60*a*) e 60*b*) con D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985).

La causale 61 è stata sostituita dalle causali 61*a*) e 61*b*) dal D.M. 14 luglio 1982 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 29 luglio 1982).

La causale 61*a*) è stata modificata dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985).

La causale 63 è stata modificata dal D.M. 14 luglio 1982 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 29 luglio 1982).

La causale 66 è stata sostituita dalle causali 66*a* e 66*b* con D.M. 29 giugno 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 10 luglio 1984).

La causale 66*a*) è stata modificata dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985) e dal D.M. 12 febbraio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1987).

La causale 67 è stata modificata dal D.M. 12 febbraio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1987).

La causale 68 è stata sostituita dalle causali 68*a* e 68*b* con D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985).

La causale 72 è stata modificata dal D.M. 29 giugno 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 10 luglio 1984).

La causale 73 è stata suddivisa nelle causali 73*a*, 73*b* e 73*c* con D.M. 29 giugno 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 10 luglio 1984).

La causale 73*a*) è stata modificata dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985).

La causale 74 è stata modificata dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985).

La causale 101 è stata modificata dal D.M. 6 agosto 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 9 agosto 1982).

La causale 102*a*) è stata modificata dal D.M. 14 luglio 1982 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 29 luglio 1982).

La causale 102*b*) è stata modificata dal D.M. 14 luglio 1982 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 29 luglio 1982).

La causale 104*a*) è stata modificata (errata-corrige) dal D.M. 18 settembre 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 21 settembre 1981), dal D.M. 6 agosto 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 9 agosto 1982), dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985) e dal D.M. 12 febbraio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1987).

La causale 104*b*) è stata modificata dal D.M. 4 giugno 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 10 giugno 1985) e dal D.M. 12 febbraio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1987).

La causale 106 è stata modificata dal D.M. 12 febbraio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1987).

La causale 108 è stata modificata dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985).

La causale 110 è stata modificata dal D.M. 15 dicembre 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 19 dicembre 1983) e dal D.M. 9 agosto 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 14 agosto 1986).

La causale 114 è stata modificata dal D.M. 12 febbraio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1987).

La causale 117 è stata modificata dal D.M. 4 giugno 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 10 giugno 1985).

La causale 129 è stata aggiunta dal D.M. 14 luglio 1982 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 29 luglio 1982) e successivamente modificata dal D.M. 15 settembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 20 settembre 1982).

La causale 201 è stata modificata dal D.M. 4 giugno 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 10 giugno 1985).

La causale 203 è stata modificata dal D.M. 8 agosto 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 14 agosto 1986).

La causale 204 è stata modificata dal D.M. 18 settembre 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 21 settembre 1981 - errata corrige) e successivamente suddivisa nelle causali 204*a*) e 204*b*) con D.M. 30 novembre 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 3 dicembre 1984).

La causale 204*a*) è stata modificata dal D.M. 4 giugno 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 10 giugno 1985) e dal D.M. 8 agosto 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 14 agosto 1986).

La causale 206 già modificata dal D.M. 18 settembre 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 21 settembre 1981 - errata corrige) e stata suddivisa nelle causali 206*a*), 206*b*) e 206*c*) con D.M. 19 gennaio 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 23 gennaio 1982).

La causale 206*b*) è stata modificata dal D.M. 7 febbraio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 25 febbraio 1984).

La causale 207 è stata modificata dal D.M. 4 giugno 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 10 giugno 1985) e dal D.M. 8 agosto 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 14 agosto 1986).

Le causali 208, 209 e 210 sono state abrogate dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985).

La causale 213 è stata modificata dal D.M. 4 giugno 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 10 giugno 1985).

La causale 214 è stata modificata dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985).

La causale 215 è stata modificata dal D.M. 8 agosto 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 14 agosto 1986).

La causale 217*b*) è stata modificata dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985).

La causale 219 è stata modificata dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985).

La causale 220 è stata modificata dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985).

Le causali 221*a*) e 221*b*) sono state modificate dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985).

La causale 221*c*) è stata abrogata dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985).

La causale 222 è stata modificata dal D.M. 8 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985).

ALLEGATO *B*

L'allegato *B* è stato sostituito con D.M. 12 febbraio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1987).

87A6279

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8652000) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.